

Economic and social institutions in San Marino in the modern era

by Maria Ciotti and Andrea Trubbiani

This volume contains two studies. In the first one, *Problems in state administration of food supplies and monopolies in San Marino in the modern era*, which was carried out using various kinds of new sources, Maria Ciotti examines some of the main institutions in the Republic with the aim of showing which government organs executed economic policy and the management of public affairs. The problem of supplying basic essentials which afflicted the economy of San Marino in the modern era highlights a shortfall brought about by the land which was poor in resources, and by a context in which production was largely based on a subsistence economy. However, as this generated a close network of contacts and exchanges, it confirms the high degree of openness of San Marino, which was anything but “free” from need, towards the surrounding areas.

In *Moments and aspects of religious sociability in San Marino between the eighteenth and nineteenth centuries*, Andrea Trubbiani retraces the phenomenon of confraternities in San Marino between the eighteenth and nineteenth centuries from a particular point of view. The author attempts to define the complex role of devotional groups in the political, social, religious and economic life at the end of the modern era when, despite some signs of discontent, they were most widespread. The research has been conducted using a representative sample of the various types of confraternities present in San Marino in that period. As far as the documentation is concerned, the main consideration has been given to the written records of the assemblies, which show their basic everyday activities, and in this way the real extent of these associations emerges.

[translation by Patricia Clark, Language Centre, Faculty of Economics, Università Politecnica delle Marche]

Collana di studi storici fondata da Sergio Anselmi e diretta da Ercole Sori

ISBN 978-88-903714-0-0



ISTITUZIONI ECONOMICHE E SOCIALI A SAN MARINO IN ETÀ MODERNA

30

30

Maria Ciotti Andrea Trubbiani

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO
CENTRO SAMMARINESE
DI STUDI STORICI

ISTITUZIONI ECONOMICHE E SOCIALI A SAN MARINO IN ETÀ MODERNA

Maria Ciotti

Problemi annonari e private

Andrea Trubbiani

Sociabilità religiosa. Le adunanze delle confraternite laicali

Istituzioni economiche e sociali a San Marino in età moderna

di Maria Ciotti e Andrea Trubbiani

Due sono le ricerche che compongono il volume: nella prima, *Problemi annonari e private a San Marino in età moderna*, condotta su varie tipologie di fonti inedite, Maria Ciotti prende in esame alcune delle principali istituzioni della Repubblica col fine di evidenziare attraverso quali organi di governo si attuasse la politica economica e la gestione degli affari pubblici. Il problema dell’approvvigionamento dei generi di prima necessità che attanaglia l’economia sammarinese in età moderna, evidenzia un quadro piuttosto deficitario, imposto da una realtà territoriale povera quanto a risorse e da un contesto produttivo largamente fondato su un’economia di sussistenza. Esso, tuttavia, per la fitta rete di relazioni e di scambi che determina, conferma l’elevato grado di apertura della Repubblica, tutt’altro che “libera” dal bisogno, verso le realtà circostanti.

In *Momenti e aspetti della sociabilità religiosa a San Marino fra Sette e Ottocento*, Andrea Trubbiani ricostruisce in un’ottica particolare il fenomeno dell’associazionismo confraternale nel territorio sammarinese fra XVIII e XIX secolo. L’autore cerca di definire il complesso ruolo svolto dalle compagnie devozionali nella vita politica, sociale, religiosa ed economica della comunità del Titano sul volgere dell’età moderna, quando esse, nonostante taluni sintomi di insofferenza, raggiungono la massima diffusione. La ricerca viene condotta attraverso un campione rappresentativo delle diverse tipologie confraternali presenti in quel periodo a San Marino. Per quanto riguarda la documentazione, vengono privilegiati i verbali di adunanza, dai quali emerge la dimensione reale dei sodalizi, colti nella concretezza del loro agire quotidiano.

Collana sammarinese di studi storici

Quaderni del Centro Sammarinese di Studi Storici, n. 30

Collana fondata da Sergio Anselmi e diretta da Ercole Sori

Editing *Maria Chiara Monaldi*

© Centro Sammarinese di Studi Storici, Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Finito di stampare presso La Pieve Poligrafica Editore, Villa Verucchio (RN) nel maggio 2010. Impaginazione grafica G.D.G. di Graziosi Davide.

ISBN 978-88-903714-0-0

Istituzioni economiche e sociali a San Marino in età moderna

Maria Ciotti

Problemiannonari e private
a San Marino in età moderna

Andrea Trubbiani

Momenti e aspetti della sociabilità religiosa a San Marino
fra Sette e Ottocento. Le adunanze delle confraternite laicali



Quaderni del Centro Sammarinese di Studi Storici, n. 30

2010

Gli autori ringraziano il personale degli archivi e delle biblioteche frequentate nel corso delle rispettive ricerche, in particolare il direttore e i funzionari dell'Archivio di Stato della Repubblica di San Marino per la disponibilità mostrata.

*Alla memoria, sempre viva,
di Sergio Anselmi e Renzo Paci*

Sommario

Maria Ciotti

Problemi annonari e privative a San Marino in età moderna	11
<i>Premessa</i>	13
I	
<i>Il problema dell'approvvigionamento annonario e il ricorso al grano "forastiero"</i>	17
II	
<i>Il gelo e l'Abbondanza. L'istituzione dell'Abbondanza olearia a San Marino (1710-1731)</i>	41
Tabelle	67
Appendici	71
III	
<i>Il commercio del sale a San Marino in età moderna</i>	75
Appendici	89
IV	
<i>Il tabacco a San Marino in età moderna: lavorazione, consumo, commercio</i>	99
Tabelle	129
Appendici	137

Andrea Trubbiani

Momenti e aspetti della sociabilità religiosa a San Marino
fra Sette e Ottocento. Le adunanze delle confraternite laicali 143

Premessa 145

I

Modalità di congregazione 153

II

*Struttura, composizione sociale, organizzazione interna e
relazioni delle confraternite sammarinesi* 163

III

Questioni di interesse confraternale 213

1. Il patrimonio 213

2. La devozione e il culto 238

3. La carità e l'assistenza 252

Appendici 263

Tabelle 270

Grafici 278

Indice dei nomi 283

Indice dei luoghi 290

**Problemiannonari e private a San Marino
in età moderna**

Maria Ciotti

Abbreviazioni usate: ASP = Archivio di Stato di Pesaro; ASRE = Archivio di Stato di Reggio Emilia; ASRSM = Archivio di Stato della Repubblica di San Marino; QCSSS = Quaderni del Centro Sammarinese Studi Storici.

Premessa

La ricerca storica su San Marino è stata a lungo condizionata da una tradizione storico-letteraria idealizzante il passato della “Repubblica”, la sua tradizione politica, le sue istituzioni, la sua immagine di rocca imprendibile, simbolo della libertà e dell’indipendenza repubblicana¹. Tale impostazione storiografica aveva, infatti, insistito sul mito di San Marino, “terra di libertà”, alimentando il culto delle virtù civiche, dell’autonomia, dell’indipendenza ed esaltando la separazione e l’impermeabilità del territorio rispetto a ciò che lo circonda, ritardando di fatto gli studi sugli aspetti economici e sociali della storia sammarinese. Un ritardo ampiamente colmato negli ultimi decenni dalla produzione storiografica del Centro Sammarinese di Studi Storici (CSSS) che ha avuto il merito di aver operato e concluso, in modo definitivo, la separazione del “mito” dalla “storia”, attraverso il ritorno alle fonti e ai documenti d’archivio e un approccio metodologico che ha saputo coniugare alla tradizione storiografica gli strumenti offerti dalla storia economica e sociale². Il

¹ M. Delfico, *Memorie storiche della Repubblica di San Marino*, Milano 1804; P. Ellero *Relazione della Repubblica sammarinese*, Bologna 1868; C. Padiglione, *Dizionario bibliografico e storico della Repubblica di San Marino*, Napoli 1872; G. Carducci, *La libertà perpetua di San Marino, discorso pronunciato al Senato e al Popolo il 30 aprile 1894*, in G. Carducci, *Opere*, Edizione nazionale, *Discorsi letterari e storici*, Bologna 1935; A. Garosci, *La formazione del mito di San Marino*, in «Rivista storica italiana», a. LXXI, n.1 (1959), pp. 21-47; Id., *San Marino. Mito e storiografia tra libertini e il Carducci*, Milano 1967; R. Montuoro, *Come se non fosse nel mondo. La Repubblica di San Marino dal mito alla storia*, San Marino 1992; sul discorso carducciano, che tanta parte ebbe nella cristallizzazione del “mito” sammarinese della “libertà perpetua”, si veda il volume edito a cura del Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino: *La Repubblica di San Marino e i segni carducciani: 1894: una lettura a distanza*, San Marino 1993.

² Si vedano, al riguardo, le relazioni di A. Grohmann, G. Nenci, M. Sbriccoli e E. Sori in *Uno Stato e la sua storia nei volumi 1-20 (1993-1999) del Centro Sammarinese-*

definitivo affrancamento della ricerca storica su San Marino dalle tradizionali categorie storiografiche ha portato a rivedere anche i paradigmi attraverso i quali era stata letta la storia della Repubblica sino al Novecento inoltrato, in particolare quello della separazione e dell'impermeabilità di San Marino alle sollecitazioni e ai contatti con l'esterno.

In realtà, come la storiografia più recente ha evidenziato, una piccola entità economico-territoriale non può non avere un elevato grado di apertura verso l'esterno. Aperture, scambi e relazioni emergono, infatti, in molti lavori storiografici editi dal CASS. Marco Moroni, ad esempio, ha ben evidenziato come San Marino abbia tratto vantaggio dall'essere un "luogo di mezzo" tra il Montefeltro e la Romagna, svolgendo per lungo tempo la funzione di cerniera e punto di raccordo tra montagna, alta collina e pianura, con particolare riferimento a Rimini e al suo porto, ove si crea un continuo flusso di relazioni con lo scambio di merci e uomini³. Aperture e scambi emergono anche da altri lavori sul commercio, sulle manifatture⁴ e, in particolar modo, sulla proprietà terriera oltreconfine studiata da Girolamo Allegretti che ne ha sottolineato gli effetti positivi per l'economia della Repubblica⁵. È, infatti, attraverso le rendite agricole derivanti dalle proprietà all'estero che le maggiori famiglie sammarinesi riescono ad accumulare le risorse necessarie per tenere alto il rango, per compiere gli studi, per dedicarsi alle cure dello Stato;

se di Studi Storici, Atti del Seminario di Studi (San Marino, 7 febbraio 2000), QCSSS, 21, San Marino 2000.

³ M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo". San Marino dal basso Medioevo all'Ottocento*, QCSSS, 5, San Marino 1994; Id., *Tra Romagna e Marche. Le campagne feretrano-romagnole in età moderna*, QCSSS, 16, San Marino 1997, pp. 89-112; si vedano anche i due volumi dedicati a rapporti e relazioni tra la Repubblica e Rimini: F. Pirani et alij, *Tra San Marino e Rimini (secoli XIII-XIX)*, QCSSS, 22, San Marino 2001; T. Bernardi et alij, *Quattro studi sulla storia della Repubblica di San Marino e di Rimini: secoli XVIII-XIX*, QCSSS, 18, San Marino 1998.

⁴ E. Di Stefano, *Commerci, prestito e manifatture a San Marino nel Quattrocento*, QCSSS, 20, San Marino 1999.

⁵ G. Allegretti, *La proprietà terriera dei sammarinesi nei comuni italiani limitrofi*, in *Il territorio e la gente della Repubblica di San Marino (secoli XIV-XIX)*, a cura di S. Anselmi, QCSSS, 1, San Marino 1993, pp. 131-148; S. Anselmi, *La proprietà terriera dei sammarinesi nelle legazioni pontificie (secoli XIV-XIX)*, in G. Allegretti e A. Palombarini, *Possidenza oltre confine: ricchezza, carità e devianza a San Marino in età moderna*, QCSSS, 10, San Marino 1995, pp. 9-74.

per essere, in definitiva, quel ceto dirigente «che il mercoledì si aggira in ferraiolo nel mercato del Borgo e il giovedì in Palazzo tratta in ermellino con gli ambasciatori sul dazio del pepe come se fosse in gioco la perpetua libertà, e a forza di spuntarla sul pepe finisce anche, semestre dopo semestre, secolo dopo secolo, per garantire davvero al proprio paese la libertà e l'indipendenza»⁶.

Nella stessa direttiva di indagine relativa a scambi, aperture, relazioni, possono essere ricondotti anche i quattro saggi che seguono e che prendono in esame alcune principali istituzioni della Repubblica con l'obiettivo di evidenziare in che modo, attraverso quali organi di governo si attuasse la politica economica e la gestione degli affari pubblici; quali erano le istituzioni preposte e i soggetti che le presiedevano; attraverso quali strumenti la Repubblica è in grado di far fronte ai bisogni collettivi e al problema dell'approvvigionamento; al fine di offrire uno spunto di riflessione storiografica su come essa sia riuscita a costruire e mantenere la propria autonomia in un quadro generale di perenne precarietà che condiziona pesantemente l'economia del piccolo Stato fino a Ottocento inoltrato.

Lo studio, pertanto, condotto su varie tipologie di fonti inedite, si svolge attorno ad alcune tematiche principali: la politica annonaria e il problema dell'approvvigionamento dei generi di prima necessità, l'amministrazione dei sali e la privativa del tabacco. Esse, come si vedrà, consentono di aprire spiragli inattesi all'indagine e offrono elementi utili per delineare i rapporti e le relazioni che legano la Repubblica, in particolare con i porti della costa adriatica pontificia, ai quali deve spesso fare ricorso per provvedere ai bisogni della propria popolazione. Il problema dell'approvvigionamento dei generi di prima necessità, che attanaglia l'economia sammarinese per tutta l'età moderna, evidenzia un quadro piuttosto depresso e deficitario, imposto da una realtà territoriale povera quanto a risorse e da un contesto produttivo largamente fondato su un'economia di sussistenza⁷. Esso, tuttavia, per la fitta rete di relazio-

⁶ G. Allegretti, *La proprietà terriera dei sammarinesi*, cit., p. 58.

⁷ Per un quadro esaustivo della realtà economica e sociale a San Marino in età moderna si vedano P.P. Guardigli, *Terre e torri. Per una storia economica e sociale della Repubblica di San Marino*, San Marino 1992; C. Buscarini, *Montegiardino: una comunità rurale tra '700 e '900*, in «Studi Sammarinesi», 1 (1984), pp. 25-57; M. Montanari, *La città e i contadini. Paesaggio rurale e rapporti di lavoro negli Statuti di*

ni e di scambi che determina, conferma l'elevato grado di apertura della piccola Repubblica verso le realtà circostanti e quanto essa fosse, in realtà, tutt'altro che "libera" dal bisogno e con problemi di bilancio che hanno sempre creato grandi difficoltà.

San Marino dei secoli XIII-XVI, in *La tradizione politica di San Marino. Dalle origini dell'indipendenza al pensiero politico di Pietro Franciosi*, a cura di E. Righi Iwanejko, Ancona 1988, pp. 91-107; si vedano inoltre i lavori storiografici pubblicati nei QCSSS: M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit.; L. Rossi, *Dinamiche Patrimoniali e stratificazione sociale nei catasti sammarinesi: secoli XVII-XVIII*, 8 (1994); C. Verducci, *Popolazione ed emergenze economico-sanitarie a San Marino tra Medioevo e Ottocento*, 9 (1995); I. Biagianti, *La terra e gli uomini a San Marino. Agricoltura e rapporti di produzione dal Medioevo al Novecento*, 11 (1995); A. Palombarini, «*Per non morir di fame*»: strategie di sopravvivenza negli anni di carestia 1764-1765, in I. Biagianti et alij, *Momenti e temi di storia sammarinese*, 13 (1996), pp. 113-133; O. Gobbi, *Risorse e governo dell'ambiente a San Marino fra XV e XIX secolo*, 19 (1999).

Il problema dell'approvvigionamento annonario e il ricorso al grano "forastiero"

L'approvvigionamento annonario rappresenta una costante preoccupazione per la Repubblica di San Marino, soprattutto a partire dalla seconda metà del Cinquecento, quando prende avvio una fase climatica negativa che interessa il continente europeo per quasi due secoli, provocando gravi crisi agricole e alimentari¹. La cattiva serie di raccolti, che ovunque si intensifica nell'ultimo quarto del XVI secolo, a San Marino provoca difficoltà crescenti, che raggiungono livelli drammatici nel decennio conclusivo².

Il sistema di fornitura dei cereali della Repubblica, volto a garantire la sussistenza della popolazione, era strutturato in modo analogo a quello delle altre istituzioni annonarie operanti in molti stati e città italiani. «Sin nei secoli scorsi – scrive Malagola – per la continua preoccupazione dei pericoli della carestia, si eleggeva nelle città un magistrato che frenasse le esportazioni dei cereali, e provvedesse ai pubblici forni, affinché il paese non restasse sprovvisto dei grani ed il prezzo del pane non si elevasse troppo dai fornai. Questo era pure l'ufficio degli abbondanzieri di San Marino»³. Il sistema di controllo sulla fornitura e la distribuzione dei cereali, pertanto, costituiva un caposaldo della politica del governo sammarinese, come di altri stati italiani ed europei. La preoccupazione delle autorità al riguardo nasceva dal fatto che il

1 Si tratta di un processo plurisecolare più comunemente noto come "piccola età glaciale"; si vedano al riguardo E. Le Roy Ladurie, *Tempo di festa, tempo di carestia. Storia del clima dall'anno mille*, Torino 1982, pp. 23 e 144-256; M. Pinna, *Le variazioni del clima. Dall'ultima grande glaciazione alle prospettive per il XXI secolo*, Milano 1996, pp. 135-157; C. Verducci, *Clima e meteorologia nel Settecento. Dagli scritti di Giano Planco (Giovanni Bianchi, Rimini 1693-1775)*, QCSSS, 24, San Marino 2005.

2 C. Verducci, *Popolazione*, cit., pp. 32-98.

3 C. Malagola, *L'Archivio Governativo della Repubblica di San Marino*, Bologna 1891, ristampa anastatica a cura di C. Buscarini, San Marino 1981, p. 145.

pane costituiva, nell'Europa preindustriale, il principale alimento della maggior parte della popolazione e, in sostanza, il solo a disposizione dei ceti più poveri, tanto che un'alta percentuale del reddito medio pro capite era assorbita dalla spesa per il suo consumo⁴. Secondo Braudel, nel Mediterraneo del XVI secolo, popolato da circa sessanta milioni di abitanti, il consumo annuo di cereali si aggirava intorno ai 120 milioni di quintali, una media elevatissima rispetto all'esiguo consumo di carne, pesce, olio e vino⁵. Pertanto, a causa della stretta dipendenza dai cereali, la popolazione europea era soggetta all'andamento dei raccolti; se questi erano scarsi ne conseguivano penuria di pane, carestia, fame. La bassa produttività agricola, dovuta all'arretratezza delle tecniche di coltivazione, che caratterizzava l'agricoltura mediterranea, rendeva le società preindustriali particolarmente vulnerabili⁶; una situazione che poteva essere ulteriormente aggravata dai danni provocati ai raccolti dalle guerre, dalle avverse condizioni climatiche o dalla diffusione di parassiti. All'insufficienza dei mezzi tecnici e alle avversità naturali si sommavano, talora, anche gli effetti della crescita demografica determinati dalla sproporzione che si veniva a creare tra il numero sempre maggiore di individui e le effettive risorse disponibili, con le drammatiche conseguenze a essa connesse: scarsità dei generi di prima necessità, aumento dei prezzi, crescita del pauperismo, disordini e sommosse, malnutrizione e conseguente aumento della mortalità causato dal dilagare di infezioni in forma epidemica⁷.

La carestia rappresentava, pertanto, il problema più grave per le società dell'Europa preindustriale. Ciò contribuiva a fare del frumento un genere ricco e ricercatissimo, tanto da essere definito il personaggio

4 D. Zanetti, *Problemi alimentari di una economia preindustriale. Cereali a Pavia dal 1398 al 1700*, Torino 1964, p. 21.

5 F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, vol. I, Torino 1986, pp. 449-450. Sui regimi alimentari dell'Europa preindustriale si veda M. Livi Bacci, *Popolazione e alimentazione. Saggio sulla demografia europea*, Bologna 1987.

6 F. Braudel, *Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano (secoli XV-XVIII)*, Torino 1982, pp. 95-98.

7 Id., *Civiltà e imperi*, cit., pp. 344-354; Id., *Civiltà materiale, economia e capitalismo*, cit., pp. 42-62; D. Zanetti, *Problemi alimentari*, cit., p. 10; M. Livi Bacci, *Popolazione e alimentazione*, cit., p. 25 e pp. 67-68; R. Paci, *Demografia, disponibilità alimentari e crisi di mortalità nelle Marche tra XIV e XVIII secolo*, in «Proposte e ricerche», 16 (1986), pp. 9-18.

più importante della storia europea sino alla rivoluzione industriale⁸. Le autorità di governo erano ben consapevoli del fatto che l'incapacità di assicurare adeguate forniture di grano alla popolazione poteva costituire una minaccia alla stabilità politica e sociale e quindi intervenivano affinché fossero assicurate sufficienti quantità di cereali a un prezzo accessibile anche ai più poveri. La costante preoccupazione per l'approvvigionamento cerealicolo si tradusse in una complessa "politica del grano" che coinvolse, a vari livelli, i ceti subalterni, i gruppi dominanti e soprattutto gli organi di governo di città e stati territoriali che, sin dal tardo Medioevo, misero in atto una serie di norme volte a regolare la produzione, l'acquisto e lo smercio dei cereali panificabili al fine di salvaguardare la sussistenza pubblica in caso di eventi calamitosi. Tali strumenti di controllo divennero poi uffici stabili, soprattutto a partire dalla seconda metà del Cinquecento quando, in coincidenza con una fase climatica negativa, il mondo mediterraneo venne colpito da una gravissima carestia.

Le regolamentazioni annonarie presentano una serie di elementi comuni⁹: dalle rilevazioni conoscitive sui raccolti granari, alla regolamentazione del mercato cerealicolo, al controllo della panificazione e

⁸ D. Zanetti, *Problemi alimentari*, cit., p. 21; F. Braudel, *Civiltà materiale, economia e capitalismo*, cit., p. 117.

⁹ Sui sistemi annonari in vigore negli antichi stati italiani si vedano P. Macry, *La questione annonaria negli Antichi Stati italiani*, in «Quaderni storici», 25 (1974), pp. 236-246; L. Dal Pane, *La politica annonaria a Venezia*, in «Giornale degli economisti e di economia», 5 (1946), pp. 331-353; I. Mattozzi, F. Bolelli, C. Chiasera e D. Sabbioni, *Il politico e il pane a Venezia (1570-1650): calmieri e governo della sussistenza*, in «Società e Storia», 20 (1983), pp. 271-303; A.I. Grab, *La politica del pane. Le riforme annonarie in Lombardia nell'età teresiana e giuseppina*, Milano 1986; A. Canaletti Gaudenti, *La politica agraria e annonaria dello Stato pontificio da Benedetto XIV a Pio VII*, Roma 1947; L. Dal Pane, *Il commercio dei grani nello Stato pontificio nei secoli XVII e XVIII*, in Id., *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore nel Settecento*, Milano 1959, pp. 557-607; J. Revel, *Le grain de Rome et la crise de l'Annone dans la seconde moitié du XVIII siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome», s. "Moyen age-temps modernes", vol. 84, Roma 1972, pp. 201-281; P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli 1974; R. Paci, *Rese, commercio ed esportazione dei cereali nella Legazione di Urbino nei secoli XVII e XVIII*, in «Quaderni storici», 28 (1975), pp. 111-124; I. Fazio, *La politica del grano. Annona e controllo del territorio in Sicilia nel Settecento*, Milano 1993; A.M. Pult Quaglia, «Per provvedere ai popoli». *Il sistema annonario nella Toscana dei Medici*, Firenze 1990.

alla fissazione dei prezzi e del peso del pane. Nei periodi di grave crisi si adottano misure straordinarie: si intensificano i controlli sui movimenti granari, si requisiscono e razionano le scorte disponibili, si cerca di diminuire il numero dei consumatori espellendo i forestieri o chiudendo le porte dei centri urbani¹⁰; ma soprattutto si va alla ricerca di grano anche presso i mercati esteri con gravi conseguenze per le finanze pubbliche a causa degli alti costi del trasporto.

Il sistema annonario, dunque, per quanto possa sembrare una soluzione dettata dal ritardo economico o un tentativo di risposta autoritaria alle difficoltà del settore produttivo e della circolazione dei cereali¹¹, era fondato essenzialmente sul concetto autarchico che la produzione dovesse bastare al fabbisogno del paese e determinato dalla finalità di assicurare ai consumatori il giusto prezzo del pane senza però danneggiare l'attività commerciale e produttiva. Esso, in realtà, come è facile immaginare, rendendo necessaria una politica incerta in funzione delle mutevoli e opposte richieste dei ceti interessati, finiva per aggravare le contraddizioni dalle quali era originato¹².

Verso la metà del XVIII secolo tale sistema di fornitura dei cereali cominciò a essere messo in discussione in molti paesi europei. L'accusa che da più parti si muove al vincolismo annonario, in particolare dagli scrittori economici e dalla pubblicistica fisiocratica e liberistica, è quella di causare un progressivo decadimento dell'agricoltura limitando il commercio del grano, disincentivando l'affluenza di capitali per il rinnovamento delle tecniche produttive e favorendo i possidenti e gli speculatori a scapito dei ceti più umili¹³. I nodi vengono drammaticamente al pettine

10 A Roma, per esempio, durante la carestia del 1591, oltre a razionare giornalmente il pane nella misura di 18 *once* per la popolazione urbana e di 24 *once* per i contadini, viene espulso dalla città un gran numero di mendicanti (J. Delumeau, *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI siècle*, vol. II, Paris 1959, p. 623). Provvedimenti analoghi vengono abitualmente adottati in caso di carestia anche a Venezia, Napoli, Marsiglia (F. Braudel, *Civiltà e imperi*, cit., pp. 349-350).

11 J. Revel, *Le grain de Rome*, cit., pp. 225 e 201.

12 P. Macry, *La questione annonaria*, cit., pp. 240-241.

13 Si vedano, al riguardo, E. Piscitelli, *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Milano 1958, pp. 88-95; L. Dal Pane, *Benedetto XIV e la questione della libertà di commercio*, in Id., *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 239-253; A. Canaletti Gaudenti, *La politica agraria ed annonaria*, cit., pp. 7-45; F. Venturi, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, 1730-1764*, Torino 1969, pp. 615-619.

con la terribile carestia che tra il 1763 e il 1764 colpisce l'Italia prolungandosi nel biennio 1766-1767. È in questo periodo che in Toscana e in Lombardia inizia la progressiva abolizione degli ostacoli al commercio e all'esportazione dei cereali, contemporaneamente allo smantellamento delle istituzioni annonarie¹⁴. Negli altri stati italiani tale processo si compie all'inizio dell'Ottocento, quando le riforme liberali sanzionano il definitivo tramonto del regime vincolistico e annonario.

A San Marino le origini della legislazione annonaria si possono far risalire al periodo medievale, come si evince dalle disposizioni in materia di polizia annonaria e vendita del pane inserite nel più antico degli statuti sammarinesi, compilato tra il 1295 e il 1302¹⁵, e nelle riforme statutarie successive¹⁶. Le norme in essi contenute proibivano l'esportazione dei cereali dal territorio comunale e garantivano l'approvvigionamento granario per lo sfamo della popolazione¹⁷, talora ricorrendo anche alle importazioni dalle zone limitrofe¹⁸.

Nel corso del Cinquecento molte disposizioni consiliari definirono in modo più puntuale le competenze dei funzionari dell'Annona. Nel 1585, per esempio, si ordinò che i depositari dell'Abbondanza conservassero il campione del grano venale fissandone il prezzo¹⁹. Nel 1587 si stabilì che i due magistrati dell'Annona dovessero durare in carica un

14 M. Mirri, *La lotta politica in Toscana intorno alle riforme annonarie (1764-1775)*, Pisa 1972; A.I. Grab, *La politica del pane*, cit., pp. 119-153.

15 ASRSM, *Liber Statutorum Communis Castri Sancti Marini*, rubr. XXXVII, *De pane venalj*.

16 In particolare lo *Statuto* approvato e pubblicato tra il 1491 e il 1505, la cui ripartizione delle materie corrisponde in gran parte a quella degli *Statuti del 1600*. Si veda al riguardo l'ampia trattazione di C. Malagola, *L'Archivio Governativo*, cit., pp. 54-63 e 221-330.

17 Si veda anche M. Montanari, *La città e i contadini*, cit., pp. 94-96.

18 Come confermano alcune notizie, seppure frammentarie, che documentano l'acquisto di partite di cereali per servizio della Repubblica, contrattate nella città di Rimini: ASRSM, *Istrumenti del Governo*, b. 186, doc. 16, 22 novembre 1443, obbligazione rilasciata da Filippo del *quondam* Michele da San Marino a favore di Giovanni del *quondam* Francesco da Fano, abitante in Rimini, per 11 lire e 5 soldi, prezzo di due staia e mezza di grano venduto a Filippo; doc. 23, 27 novembre 1448, obbligazione di Giuane Celli da San Marino a favore di Antonio di Belmonte da Rimini, per grano acquistato da Giuane.

19 C. Malagola, *L'Archivio Governativo*, cit., p. 145.

anno, al termine del quale erano tenuti a presentare i libri dei conti alle autorità preposte per la revisione del loro periodo di amministrazione²⁰. Tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII, per far fronte alla difficile congiuntura economica e alla carestia, fu emanata una serie di provvedimenti tesi a garantire la provvista dei grani e la vendita del pane a prezzo calmierato²¹. In tale direzione, un primo livello di intervento è rappresentato dalle "rassegne"²² dei grani, ovvero dai periodici controlli che le autorità effettuavano, attraverso l'emanazione di bandi o decreti²³,

²⁰ Ibidem.

²¹ A San Marino la grave carestia dell'ultimo decennio del XVI secolo si innesta su un equilibrio socio-economico già fortemente precario e provoca costi demografici ingenti; si veda al riguardo C. Verducci, *Popolazione*, cit., p. 60.

²² ASRSM, *Prefettura dell'Annona e dell'Abbondanza* (d'ora in poi *Abbondanza*), b. 248. Purtroppo le rassegne del "grano e delle bocche" (dette anche "scortino" o "descrittione") pervenuteci sono soltanto cinque (anni 1535, 1539, 1554, 1562, 1588) e si riferiscono al territorio del "distretto vecchio", con esclusione cioè dei castelli di Serravalle, Faetano e Montegiardino, dei quali si conserva una sola "rassegna" risalente alla seconda metà del XVI secolo. Queste fonti sono state utilizzate per la ricostruzione della popolazione rurale e per quantificare la produzione cerealicola; si vedano, al riguardo, C. Verducci, *Popolazione*, cit., pp. 51-59; M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit., pp. 83-90 e 94-96.

²³ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. G-9, 25 settembre 1587, c. 63v: «Si facciano li scortini di grani, biade, magiatiche e bocche con ogni diligenza, et sopra ciò si facciano i bandi [...] et ogniuno debbi rassegnare giustamente sotto pene che se porranno a bando, et che nisciuno possa conservare grani senza licenza delli Signori Capitani»; ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, 20 novembre 1560: «Ancora mo si fa bandire e notificare che ogni persona tanto terriera quanto forastiera fra otto di debba aver dato a grano e bocche per scritto al detto signor Podestà, senza fraude alcuna sotto pena di libre cinque di dinari et di libre dieci di dinari per mastello»; 13 settembre 1592: «Ordiniamo e comandiamo a tutti che tra termine di dieci giorni debbino aver dato in nota tutti li grani, orzi, fave e biade d'ogni altra sorte riscossi questo present'anno, o che per qualsivoglia altro modo e via si ritrovassero haver, andando da ser Fabritii Billuzzi cancelliere di essa Città e diputato a pigliar nota di tutti i rasigni che si faranno sotto la pena di scudi quattro per mastello di grano o altri biadi che non si rassignassero e della perdita di essi»; 2 agosto 1600: «S'ordina e si comanda a tutte le persone di qualsivoglia stato, grado, e conditione che vogli essere e sia, che tra termine di quindici giorni prossimi da venire, debbano dare in nota per poliza in mano del Canc.ro di detti Signori [Capitani Reggenti e abbondanzieri] ogni quantità di grano, orzo, fave, biade, bocche e sementi che haveranno, riscoteranno o in qualsivoglia altro modo teneranno appresso di loro, sotto pena di dieci scudi per mastello quanto al grano e biade, et quanto alle bocche di cinque scudi per bocca, e quanto alle sementi

ordinando a contadini e proprietari terrieri di presentare ai funzionari dell'Annona informazioni dettagliate sulla quantità di grano raccolto, sull'estensione delle superfici coltivate e sul numero delle "bocche" a carico.

Le "rassegne" costituivano uno strumento indispensabile per il funzionamento del sistema annonario. Esse avevano lo scopo di fornire alle autorità un quadro del grano disponibile all'interno dello Stato, mettendole in grado di pianificare la politica granaria annuale. Un secondo tipo di norme, emanato nelle annate di carestia, consisteva nelle restrizioni o nei divieti posti alle compravendite e alle esportazioni di cereali. Tutti provvedimenti, dunque, tesi a impedire l'acquisto e l'ammasso dei grani a fini speculativi e a prevenire il commercio di contrabbando. I bandi che ripetutamente vennero emanati a tale scopo proibivano di vendere grano ad altri senza licenza degli abbondanzieri, «acciò detti grani ne dispensino per li poveri bisognosi et li fornari»²⁴; vietavano di comprare grano e altri generi oltre il proprio bisogno o proibivano l'estrazione e l'incetta di grano, farine e biade senza licenza degli abbondanzieri²⁵. I trasgressori erano passibili della confisca dei grani e di una forte ammenda e, talora, anche sottoposti a pene corporali. Nel 1591, nel pieno della terribile carestia di fine secolo, quando la morsa della fame mieterà vittime in tutta la Penisola, a San Marino si ricorre anche a misure estreme come l'estradizione dei "forastieri" per ridurre il numero dei consumatori²⁶.

e tornature di scudi dieci per ciascuna tornatura e mastello di sementi»; 7 agosto 1602: «Fra il termine di quindici giorni ciascuna persona che habbia il governo di sé stesso o della sua famiglia debba havere dato per scritto tutta l'intiera quantità di grani, biade, et marzatelli di qualsivoglia sorte, ch'havessero riscossa, o si trovassero havere in casa in qualsivoglia modo, et di più la quantità delle bocche, et delle tornature di terra che disegna di seminare, alla pena di scudi cinque per mastello di grano, biade, ò marzatelli, et di uno scudo per ciascuna bocca et tornatura che non assignasse giostamente oltre la perdita dei grani et biade»; 14 novembre 1607: «Si ordina che in termino di dieci giorni tutti devano havere dato in nota al nostro Cancelliero, grano, biade, farine e bocche sotto pena di due scudi per mastello et la perdita del grano».

²⁴ ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, 27 dicembre 1579.

²⁵ *Ibidem*, bandi proibitivi del 27 dicembre 1579, 15 giugno 1580, 13 settembre 1592, 17 marzo 1593, 5 agosto 1599, 8 agosto 1601, 7 agosto 1602, 8 dicembre 1606, 14 novembre 1607, 25 ottobre 1608.

²⁶ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. H-10, 16 maggio 1591, c. 167r: «Sarebbe bene

Un altro settore sul quale le autorità di governo e i magistrati dell'Annona esercitavano un controllo diretto era quello della panificazione, cioè le attività dei "mulinari" e dei fornai. Severe norme, infatti, regolavano la macinazione dei grani dell'Abbondanza e la vendita del pane "venale". Un bando del 1591, emanato per ordine dei Capitani Reggenti «et ad istantia delli Signori Abbondanzieri» di San Marino, comandava espressamente ai "mulinari", sotto «pena di docento scudi d'oro», di macinare il grano dell'Abbondanza avendo cura di separare la farina da «l'esca et bruttura che sarà cascata dal vallo conciando il grano» e proibiva che a essa fosse mescolata alcuna «sorte di biade, cioè né fava, orzo, mocho, veccia, né altra cosa che peggiori il detto grano», affinché «non si possa fare fraude al pane, quale è giusto, s'è piccolo, che sia al manco buono et non faccia male alla povera gente»²⁷.

Le norme che regolavano la produzione e la vendita del pane e che disciplinavano l'attività dei panettieri miravano a garantire il pane per i ceti più poveri e a impedire violazioni e profitti illeciti da parte dei panificatori. Alle autorità spettava anche il compito di stabilire il peso del pane in relazione ai costi della produzione e alle oscillazioni del prezzo del grano. Tale sistema, adottato in gran parte delle città italiane, consisteva nel prefissare, in corrispondenza dei diversi prezzi del grano, il peso della "piccia", ovvero della "pagnotta" di pane, da vendere dietro il pagamento di una somma fissa di denaro. Essenzialmente, quindi, ciò che variava non era il costo del pane, ma il suo peso, che dipendeva soprattutto dal prezzo del grano; quando quest'ultimo aumentava, il peso del pane diminuiva e viceversa²⁸. La fabbricazione del pane venale, previa gara d'appalto²⁹, era affidata a fornai privati che, attraverso la stipula

far qualche provisione alli poveri, che sono ridotti a tanto gran numero che non li si può più restare, et si spaccia gran quantità di pane, essendo che delli poveri ne siano assai forastieri, et sarebbe bene governare i nostri et gli altri mandarli via».

²⁷ ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, *Alli mulinari*, 23 aprile 1591.

²⁸ A San Marino negli ultimi decenni del Cinquecento il pane viene venduto a *once* 9 il bolognino nel 1575, a *once* 15 nel 1580 e a *once* 8 poi scese a 7 il bolognino nel 1593 (ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, bandi del 5 marzo 1575, 15 giugno 1580, 8 agosto 1593, 14 novembre 1593).

²⁹ ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, bandi del 30 aprile 1578, 9 agosto 1600, 7 agosto 1602. La privativa aveva la durata di un anno; nel bando del 7 agosto 1602, per esempio, si ordinava «a tutti li fornari che vorranno fare pane nel presente anno, debbano comparire Domenica prossima d'avvenire nella Casa del Comu-

di un contratto, si assicuravano la privativa, impegnandosi a rispettare una serie di obblighi³⁰. Essi dovevano produrre il pane del peso stabilito e venderlo al prezzo prefissato esclusivamente nei luoghi deputati³¹.

In pene pecuniarie e corporali severissime incorrevano anche coloro che fabbricavano o vendevano il pane senza espressa licenza degli abbondanzieri, o chi, come gli *hosti*, i *bettolieri* e *tavernieri*, avesse offerto in pasto altro pane che non fosse quello venduto nei luoghi deputati, senza il consenso delle autorità; ai cittadini, inoltre, era vietato ritenere pane diverso da quello panificato e venduto dai fornai dell'Abbondanza, per non incorrere nel sospetto di frode e contrabbando³². Tali disposizioni erano chiaramente tese a evitare che nella panificazione e nella commercializzazione intervenissero altri soggetti con interessi che non collimavano con quelli annonari della comunità. A particolari norme restrittive, più volte ribadite nel corso del tempo, erano soggetti, come si è visto, soprattutto i "mulinari" e i fornai³³, cui era delegata la produzione del "pane del popolo", i quali dovevano fornire un buon pane di farina di frumento senza aggiungervi cereali minori e succedanei o «immonditie» o «altro di tristo»³⁴.

Le preoccupazioni delle autorità affinché il pane dell'Abbondanza «non faccia male alla povera gente» sembrano, invece, venire meno nei momenti più cupi della carestia, quando anche le ghiande diventano un

ne avanti li suddetti Signori Capitani e Abondantieri a offerire, et comparsi, come lo vogliono fare et intendino di farlo, et similmente a quelli che vogliono fare pane suscritto, ò di taglio, ò ciambelle, ò confortini, a offerire quello che vogliono dare in recognitione alla Comunità, perché si eleggeranno solamente quelli che faranno offerta più utile al popolo e alla Comunità».

³⁰ ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, *Capitoli delli fornari* per l'anno 1610; i fornai deputati erano in numero di quattro, due nel Borgo e due nella "Terra" di San Marino.

³¹ ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, *Circa il pane*, 14 novembre 1593: «Si ordina et espressamente si comanda a tutti li fornari deputati, scritti e per istromento obbligati a far pane da vendere, debbono far il pane buono, et recipiente d'onze sette al bolognino, et quello non vendere in modo alcuno alli lor case et forni, ma portarlo alla scaffa, luoco cosi ordinato et deputato [...]. Dichiarando parimente che nessuna altra persona non possino far pane da vendere salvo che li deputati per istromento obbligati».

³² ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, *Circa il pane*, 19 gennaio 1594.

³³ ASRSM, *Decreti del Consiglio*, b. 29, 31 ottobre 1649, c. 16v.

³⁴ ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, *Circa il pane*, 19 gennaio 1594.

prezioso sostegno all'alimentazione tanto da proibirne, dietro la pena di due scudi per ogni *mastello*³⁵, l'esportazione e la vendita «ad alcun forastiero»³⁶.

Tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII, a causa del peggioramento climatico e dell'intensificarsi delle carestie, in molte città e stati italiani si assiste all'ampliamento e al consolidamento del sistema annuario. A San Marino una più completa definizione giuridica delle norme che regolavano questo ufficio si ebbe con l'emanazione degli *Statuti del 1600*. Essi contengono precise istruzioni per l'elezione dei prefetti dell'Annona e dei revisori dei conti, nonché le disposizioni relative ai provvedimenti da adottare per la *Conservazione* dell'Annona. Questi ultimi contemplavano il divieto di acquistare grano «oltre il bisogno suo e della sua famiglia» e di «estrarre o far estrarre dalla Terra di San Marino nessuna quantità di grano, farina, o di qualunque altra biada», senza espressa licenza dei Capitani Reggenti e dei prefetti dell'Annona, sotto la pena, a chi «estrarrà, venderà, aiuterà, o comprerà oltre il bisogno, di dieci scudi per ogni mastello» e «perdita del genere e delle bestie», da applicarsi «per la quarta parte all'accusatore, quando vi sia, per la quarta parte agli esecutori e per il residuo alla Camera della Comunità»³⁷.

In merito all'elezione dei prefetti, o depositari dell'Annona, le norme

35 Il *mastello* è l'unità di misura per aridi più usata a San Marino; esso corrisponde a ettolitri 0,697 (*Tabella di confronto tra le misure usate nella Repubblica di San Marino e le misure metriche*, in *Supplemento alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica di San Marino coordinata e riveduta dagli avvocati Giacomo Ramonino e Menetto Bonelli*, Città di Castello 1915, p. 175) e, dunque, essendo di 0,750 kg il peso specifico convenzionale di litro di grano, un *mastello* equivarrebbe a kg 52,28.

36 ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, 22 novembre 1591. È significativo che, negli anni in cui si fa ricorso, come è noto, al "pane di ghianda" (R. Paci, *A proposito di una ricetta secentesca per il pane di ghianda*, in «Proposte e ricerche», 11-12, 1983-1984, pp. 11-15) per confezionare una versione degradata e impoverita di quel "pane d'albero" di cui parla Braudel a proposito delle castagne (F. Braudel, *Civiltà e imperi*, cit., p. 28), a San Marino si decreti la proibizione di estrarre le ghiande fuori del territorio.

37 ASRSM, *Statuti del 1600*, Libro III, rubr. XXXIII: *Della Conservazione dell'Annona*. A queste disposizioni fanno spesso riferimento i successivi bandi proibitivi, soprattutto quelli settecenteschi: ASRSM, *Bandi*, vol. 1740-1786, bando del 5 agosto 1742, c. 7r; rinnovato più volte nel corso degli anni fino al 4 agosto 1773; ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, bandi del 17 marzo 1773 e del 20 luglio 1780.

statutarie prevedevano che essi fossero eletti ogni anno dal Consiglio generale. Gli ufficiali erano tenuti a «ricevere, conservare, erigere e custodire il grano e i denari» dell'Annona, e ad amministrare «senza inganno o frode», «comprando e vendendo il grano nella stagione conveniente a utilità dell'Abbondanza». Essi, inoltre, in ottemperanza agli obblighi dell'ufficio, non potevano in alcun modo «convertire in uso proprio» i grani e i denari dell'Abbondanza, e neppure spenderli per causa "pubblica", se non dietro espressa licenza del Consiglio. Si faceva divieto, infine, a qualunque ufficiale pubblico, come pure ai Capitani Reggenti, di intervenire negli affari dell'Abbondanza, «contrattando il grano ed usando i denari predetti», sotto la pena della privazione degli uffici, e dei «benefici della Terra di San Marino», e di altre pene ad arbitrio del Consiglio³⁸.

Più complesse erano invece le elezioni dei revisori che dovevano garantire la regolarità dei conti degli ufficiali dell'Annona. Le norme statutarie prevedevano che essi fossero nominati in Consiglio da quattro consiglieri estratti a sorte, non appena fatta l'elezione dei nuovi prefetti dell'Annona. Ciascuno dei consiglieri estratti, pertanto, era obbligato, dietro giuramento, a nominare «uno della Terra di San Marino, o di altro luogo, atto ed idoneo» a tale compito. I revisori, a loro volta, erano tenuti, nei dieci giorni immediatamente successivi, a «rivedere giustamente, rettamente e senza alcuna passione» i conti degli ufficiali dell'Annona dell'anno precedente e a «farne il saldo insieme coi Signori Capitani, il procuratore del Fisco ed il Camerlengo». Nel caso poi che si fossero riscontrate irregolarità nei conti o che qualcuno dei Prefetti fosse risultato debitore dell'Annona per qualche somma, i Capitani Reggenti erano tenuti, entro il termine di un mese, a recuperare i crediti dell'Abbondanza «senza alcuna tergiversazione», anche ricorrendo all'arresto o al sequestro e alla messa all'asta dei beni degli ufficiali morosi o, quando necessario, intervenendo contro i debitori, *cum mano regia*, e «senza osservanza di verun ordine di diritto e degli Statuti, sino all'intera esazione del debito»³⁹.

³⁸ ASRSM, *Statuti del 1600*, Libro I, rubr. XXXIX: *Dell'elezione, ufficio e potere dei Prefetti e Depositari dell'Annona*.

³⁹ *Ibidem*, Libro I, rubr. XXVI: *Dei revisori dei conti della Comunità e dell'Abbondanza, e dei privilegi e dei crediti di essa Abbondanza*.

Nonostante le rigide disposizioni statutarie, che miravano ad arginare ogni forma di abuso da parte degli ufficiali dell'Annona, nel 1661 in Consiglio si lamentava il pessimo stato in cui erano ridotti gli interessi dell'Abbondanza, «essendosi interamente distrutto il Capitale per pagare una parte de' frutti»⁴⁰. E poiché i debiti erano ingenti, si adottarono nuove misure per indurre i precedenti abbondanzieri a presentare i conti e per costringere al pagamento coloro che erano risultati debitori⁴¹. In grave difficoltà si trovava anche il Monte frumentario, un ufficio di sussidio alla prefettura dell'Annona e dell'Abbondanza, presieduto da un *montista*, nel quale veniva ammassato il grano da concedere in prestito ai contadini più bisognosi. Con molta probabilità il Monte frumentario venne istituito nella prima metà del Seicento per far fronte alle difficoltà dell'agricoltura e alle crisi di sussistenza che attanagliavano la popolazione⁴². Tra il 1640 e il 1650, infatti, un nuovo ciclo depressivo si abbatté sull'Europa, già devastata dalla guerra dei Trent'anni e da una recrudescenza climatica con «estati estremamente fredde e umide, vendemmie tardive e carestie»⁴³. Il cattivo andamento climatico del 1647, che si protrasse fino all'anno successivo, portò a un generale rialzo dei prezzi dei cereali, che si mantennero su quote elevate fino ai primi anni Cinquanta⁴⁴. A San Marino, nell'autunno del 1648, “molti poveri” non

40 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. Z-25, cc. 49v-50r.

41 Ibidem.

42 Il primo riferimento che si è riusciti a rintracciare è contenuto in un decreto del Consiglio del 31 ottobre 1649: «Per Montista fu eletto il Sig. Ludovico Belluzzi, quale fu da tutti a viva voce confermato e datagli tal carica, con questo però che non debba rafferma più d'un Mastello di grano a ciascheduna persona» (ASRSM, *Decreti del Consiglio*, b. 29, c. 16v).

43 E. Le Roy Ladurie, *Tempo di festa, tempo di carestia*, cit., p. 190; C. Verducci, *Popolazione*, cit., p. 69.

44 A San Marino, nel decennio 1643-1652, il grano che fino al 1647 si era mantenuto sulle otto-nove lire al *mastello*, nel 1648 balza a 19 e anche 20 lire al *mastello*, per poi attestarsi tra le undici e le dodici lire per tutto il quinquennio seguente (ASRSM, *Lettere alla comunità*, b. 126, *Nota de' prezzi del grano spianato dall'Abbondanza di San Marino*, 14 luglio 1668). La carestia di quegli anni provocò gravi problemi anche in altri stati italiani; si vedano A.M. Pult Quaglia, «Per provvedere ai popoli», cit., pp. 81-83; D. Zanetti, *Problemi alimentari*, cit., p. 95; A. Lavelock, *Il problema del pane: carestia e crisi di approvvigionamento a Roma nel biennio 1647-1648*, in «Storia e politica», XXI (1982), pp. 410-437. A Fermo, nelle Marche, il caro viveri diede luogo a una sommossa popolare contro gli abbondanzieri i quali con «troppa larghezza» ave-

hanno di che vivere e a novembre numerosi erano quelli che ancora non avevano seminato per mancanza di grano⁴⁵. Nei periodi di difficoltà accadeva, infatti, che i contadini, giunta l'epoca della semina, si trovassero privi di scorte, utilizzate per sfamare la propria famiglia; essi si rivolgevano, allora, al Monte frumentario per ottenere il grano in prestito da restituire al raccolto successivo con un "aumento" o interesse molto tenue che andava ad accrescere la consistenza del Monte, il "capitale" a grano⁴⁶. Talora, a causa di una elevata richiesta o della cattiva gestione degli amministratori, poteva accadere che la consistenza del Monte risultasse carente, costringendo le autorità a prendere provvedimenti. Nel 1660, per esempio, il Consiglio è costretto a intervenire a sostegno del Monte frumentario con l'emanazione di nuove regole tese a difenderne gli interessi e a evitare le frodi, ordinando che si rivedessero i conti dei *montisti* passati e si mettesse «in chiaro l'intero Capitale a grano»⁴⁷.

vano permesso l'estrazione dei grani, lasciando la città sprovvista delle scorte necessarie «per il mantenimento dello spiano», «in beneficio de' poveri»: Y.M. Bercé, *Troubles frumentaires et pouvoir centralisateur: l'émeute de Fermo (1648)*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire par l'école Française de Rome», LXXIII, Rome 1961, pp. 471-505; Id., *Troubles frumentaires et pouvoir centralisateur: l'émeute de Fermo dans le Marches (1648)*, ibidem, LXXIV, Rome 1962, pp. 759-803, citazioni a p. 790. I due lavori di recente sono stati ripubblicati a cura di Luigi Rossi in Y.M. Bercé, *La sommossa di Fermo del 1648*, Andrea Livi Ed., Fermo 2007.

45 C. Verducci, *Popolazione*, cit., p. 69.

46 Sui Monti frumentari si vedano M. Sensi, *Tre monti frumentari del secolo XV*, in «Studi maceratesi», 5 (1971), pp. 285-305; Id., *Fra Andrea da Faenza, istitutore dei Monti frumentari*, in «Picenum Seraphicum», IX (1972), pp. 162-257; Id., *Monti frumentari e problemi agricoli a Colfiorito*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», s. VIII, v. IX, 1975, pp. 397-432; G. Battaglini, *I Monti frumentari della diocesi di Ancona nel secolo XVIII*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», s. VIII, v. X, 1976, pp. 7-24; V. Bonazzoli, *Banchi ebraici, Monti di Pietà, Monti frumentari in area umbro-marchigiana: un insieme di temi aperti*, in *Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di D. Montanari, Quaderni di Cheiron, 10, Roma, 1999, pp. 181-214; F. Piola Caselli, *Monti di Pietà e Monti frumentari nel Lazio*, in ibidem, pp. 215-244; D. Strangio, *Il Monte frumentario di Anagni: un modello di gestione del grano in una comunità del Basso Lazio nell'età moderna (1636-1718)*, in «Latium. Rivista di Studi Storici», 10 (1993), pp. 251-272.

47 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. Z-25, c. 33r; ASRSM, *Decreti del Consiglio*, b. 29, *Monte frumentario e suo regolamento*, 14 novembre 1660, c. 44v: «Fu ordinato il rivedere li conti a tutti li Montisti passati e che si metta in chiaro l'intiero Capitale del

La scarsa limpidezza nella gestione delle istituzioni annonarie da parte dei suoi funzionari e gli episodi di abusi e malversazione di cui, talora, sono accusati, sono un motivo ricorrente nella documentazione. Le inadempienze, più o meno gravi, erano frutto della scarsa efficienza del sistema di controllo sull'operato degli ufficiali pubblici che erano tenuti a sottoporsi a sindacato, ovvero alla revisione dei conti al termine del loro mandato. Le severe prescrizioni contenute negli *Statuti* secenteschi, che regolavano il meccanismo di revisione, in realtà, venivano puntualmente disattese a causa del notevole ritardo con cui si procedeva al controllo. Talora accadeva che i revisori fossero parenti degli stessi ufficiali dell'Annona sottoposti a controllo, e ciò contribuiva a una sostanziale tolleranza degli abusi⁴⁸. Per i casi più gravi, però, non mancano pene o condanne esemplari.

È il caso, per esempio, della "lite" intentata contro Anastasio Martelli⁴⁹, *granarista* dell'Annona nell'anno "penurioso" 1735, quando la Repubblica «non volendo sprovvedere li suoi Stati di grano, risolvé che per l'Annona frumentaria si comprasse in Ancona», dando il mandato al Martelli, «mercante e suddito della Repubblica», al quale furono sborsati, dal *cassiere* dell'Annona, 1.974 scudi per l'acquisto dei grani. Il Martelli, però, «non fece l'intiera provvista, ma solo per scudi mille quaranta e baiocchi sessanta, avendo convertito il rimanente, ò la maggior parte del denaro in uso proprio», e ciò con gravi danni per l'Annona «ed in conseguenza per li poveri» che si videro razionare la provvista di pane. Nella Repubblica, infatti, come «quasi in tutta l'estesa dell'Italia, praticansi che dall'intiero prezzo del grano vi si aggiungano le spese

Grano. Che il Montista sia tenuto fare duoi libri autentici e cartolati, in uno de quali si debbano scrivere li conti di tutti li Montisti passati e che saranno pro tempore, e questo debba essere appresso li Signori Capitani. E nell'altro libro si debbano scrivere le Bolette di spaccio di detto Grano con dare autorità alli Signori Capitani ed alla Congregazione de Signori Cittadini, che a questo effetto adunaranno, di regolare l'interesse del Monte in ogni maniera che parerà più espediente per evitare le fraudi».

⁴⁸ D. Fioretti, *Dalla "democrazia" alla "aristocrazia elettiva". Il ceto dirigente a San Marino nei secoli XVII e XVIII*, QCSSS, 7, San Marino 1994, p. 166.

⁴⁹ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 24 maggio 1740; 6 luglio 1741, c. 53r; 11 maggio 1742, c. 60r; 21 maggio 1742, c. 60v; ASRSM, *Abbondanza*, b. 247, *Registri amministrativi* (1675-1772), c. 139r; ASRSM, *Abbondanza*, b. 246/2, *Recapiti amministrativi* (1735-1854), "Informazione" sulla causa contro Anastasio Martelli, 1742; le citazioni che seguono sono tratte da quest'ultima fonte.

ordinarie e straordinarie, sì come ancora li frutti de' Censi passivi, se vi sono, e scandagliato il tutto si calcola quante oncie di pane se ne può dare per baiocco; e così, secondo il prezzo del grano e spese, si dà più o meno pane per baiocco»⁵⁰.

La vertenza si concluse con l'arresto del *granarista* dell'Annona e la «cessione formale di tutti i suoi beni». La vicenda di Anastasio Martelli, accusato di "reliquato", non è però un caso isolato⁵¹. Il fenomeno tende ad acuirsi soprattutto nel corso del Settecento quando la gestione annonaria passa sotto il controllo della Congregazione Generale⁵², vera e propria oligarchia all'interno del più variegato Consiglio, la cui composizione evidenzia il processo di aristocratizzazione in atto nel

⁵⁰ Il peso del pane a San Marino oscilla tra le 6 e le 14 *once* per baiocco (da 12 a 14 nel 1731; da 14 a 12 nel 1740; da 10 a 9 nel 1752; 10 nel 1755; 9 nel 1764; da 7 a 6 nel 1775), in relazione ai prezzi del grano che si attestavano, a seconda delle annate, tra i 9 e i 22 paoli il *mastello* (13 nel 1740; 14 e 14,5 nel 1741; da 15 a 16 nel 1742; 17 nel 1743; 9 nel 1753; 15 nel 1755; 14,5 nel 1756; 14 nel 1761; 11 nel 1762; da 13 a 15 nel 1763; da 20 a 23 nel 1764; 22 nel 1774 e nel 1775); solo in rarissimi casi il pane raggiunge il peso di una *libbra* per baiocco. Nel 1730, per esempio, ritrovandosi l'Abbondanza, «contro ogni aspettativa», «piena di grani che superano di molto l'occorrenza per il spaccio ordinario», si decise per la "crescita" del pane da 10 *once* a una *libbra* (ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 21 aprile 1730, c. 19r; 26 maggio 1730, c. 19v); o ancora nel 1753, quando in relazione al costo vantaggioso del grano, quotato a 10 paoli il *mastello*, si decise di «spianare il pane a ragione d'una libbra per baiocco» (ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 13 settembre 1753, c. 108).

⁵¹ Si vedano, ad esempio, i reati di "reliquato" di cui furono accusati Filippo Belluzzi e Francesco Maccioni, *cassieri* dell'Annona rispettivamente nel 1769-1770 e 1770-1771, in D. Fioretti, *Dalla "democrazia"*, cit., pp. 164-165; come pure, quella intentata contro Pietro Baroncini incaricato, nell'inverno 1799-1800, di una provvista di "formentone" fatta ad Ancona, «militarmente assediata», le cui note spese sembrano, ai revisori dell'Annona, spropositatamente «eccedenti per la persona di un semplice provveditore di una miserabile Annona» (ASRSM, *Amministrazione del Monte frumentario*, b. 249, documentazione relativa all'"Affare Baroncini").

⁵² Le Congregazioni erano organismi non previsti dallo *Statuto*, ma già presenti nel Seicento e forse risalenti più addietro nel tempo. Esse venivano nominate dal Consiglio Principe per sveltire alcune pratiche, evitando di convocare di volta in volta il Consiglio che, comunque, rimaneva il referente al quale le Congregazioni dovevano rendere conto del proprio operato. Ben diverso risulta però il peso e il ruolo della settecentesca Congregazione Generale nella gestione degli affari pubblici, come emergerà anche nella trattazione dei capitoli successivi e come già evidenziato da D. Fioretti, *Dalla "democrazia"*, cit., pp. 155-169.

ceto dirigente sammarinese. Essa, infatti, aveva piena facoltà deliberativa nella formazione della tabella annuale delle entrate e delle spese e nell'individuazione dei prezzi del grano e dei provvedimenti in materia annonaria. Il controllo nobiliare sull'Annona, attraverso la Congregazione Generale, era rafforzato dal fatto che la principale carica di *prefetto* o *cassiere* dell'Annona veniva sempre affidata a un nobile. In tal modo la nobiltà si assicurava il controllo su una serie di funzioni di grande rilevanza politico-economica, dall'incetta del grano alla fissazione dei prezzi del grano e del peso del pane. Pertanto, attraverso il controllo dei prezzi, i consiglieri nobili riuscivano a salvaguardare i propri interessi, coincidenti con quelli dei possidenti locali, utilizzando a loro vantaggio il sistema vincolistico che era stato creato per la tutela dei consumatori e delle classi più povere della popolazione; essi, cioè, si riservavano un mercato sicuro costringendo l'Annona a comprare il grano dagli «ingordi cittadini» a un «prezzo assai gravoso», senza potersi rifornire nei luoghi più vicini «a prezzi più giusti», se non dopo aver smaltito «a prezzo rigorosissimo quei del paese, lo che non recava utili che a pochi ed un aggravio insopportabile a tutti gli altri»⁵³.

Lo scontento e il risentimento nei confronti della Congregazione Generale non tardarono a palesarsi. La scarsa trasparenza nella gestione dell'Annona da parte dei suoi prefetti e il ritardo con il quale essi provvedevano al versamento nelle casse dell'Abbondanza del ricavato della vendita dei grani, causarono non pochi disagi dopo la grande carestia del 1763-1764⁵⁴, quando si aprì un periodo di annate "penuriose", segnate dall'impennata dei prezzi dei cereali e da tragiche difficoltà di rifornimento, acuite anche dal divieto delle consuete "tratte"⁵⁵ per l'esportazio-

⁵³ ASRSM, *Raccolta Belluzzi*, s. 1, b. 11, *Ragguaglio dello stato in cui si era trovata la Repubblica di San Marino prima della libera e spontanea dedizione di que' popoli alla Santa Sede*, 1739, p. 9, citato in D. Fioretti, *Dalla "democrazia"*, cit., p. 160.

⁵⁴ A. Palombarini, *«Per non morir di fame»*, cit., pp. 113-133.

⁵⁵ Le licenze per "l'estrazione di biade" dalle proprietà dei sammarinesi nei luoghi confinanti, rientrano nel quadro della politica diplomatica sammarinese tesa a garantire, sin dal Medioevo, il rifornimento annonario e una maggiore libertà di transito alle merci, attraverso privilegi e accordi stipulati con i potentati vicini. In questo contesto si inseriscono anche gli accordi stipulati con la Santa Sede a partire dal 1603 (pubblicati in M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit., Appendice 1, pp. 166-171), che concedevano ai sudditi sammarinesi di estrarre, prima dalla legazione di Romagna e poi, dal 1631, anche dalla Legazione di Urbino, ogni sorta di «frutti

ne dei grani dalle proprietà dei sammarinesi nelle Legazioni pontificie confinanti⁵⁶.

Per arginare la tendenza alla "disinvoltura" di molti funzionari dell'Annona nella gestione degli affari pubblici e limitare il "monopolio" della Congregazione Generale sul mercato dei grani, il Consiglio nel 1770 provvide a fissare da solo il prezzo del grano e si riservò tale facoltà anche per l'avvenire⁵⁷. La deliberazione, che toccava da vicino gli interessi del ceto nobiliare, non mancò di suscitare "doglianze" e "suppliche"⁵⁸ affinché il Consiglio reintegrasse la Congregazione Generale «nel diritto e prerogativa di stabilire annualmente li prezzi de' grani goduto per tanto tempo», di cui era stata privata «per le artificiose rappresentanze di chi a torto si dichiarò mal soddisfatto della Congregazione Generale, e in grave disdoro di essa, quasi che si fosse per l'addietro abusata di un tale distintivo»⁵⁹. La nobiltà, come «ceto meglio illuminato», legittimava il suo ruolo non in base al privilegio ma al merito acquisito nel servizio allo Stato⁶⁰. Essa chiedeva, pertanto, di poter tornare a

riscossi nei beni e possessioni esistenti mediatamente e immediatamente in dette Legazioni», «senza lasciare rata alcuna agli abbondantieri de' Luoghi e pagamento di tratta, bolletta o altro peso» (ASRSM, *Licenze per l'estrazione di biade dai luoghi confinanti*, b. 40, doc. 64, 4 luglio 1674).

⁵⁶ Nell'autunno del 1763 i Capitani Reggenti della Repubblica sono costretti a scrivere più volte ad Antonio Colonna Branciforti, presidente della Legazione di Urbino, affinché venga concesso ai propri sudditi «il permesso d'estrarre li grani dalle loro entrate da questa Legazione» (ASP, *Lettere ricevute da fuori Stato*, b. 7, 1761-1763, lettere del 10 settembre 1763, 24 ottobre 1763 e 15 novembre 1763). La "licenza" venne infine concessa purché, dei grani, «ne venga rilasciata la quota a favore dell'Abbondanza di terra e non altrimenti, e si faccia attenzione dagl'Ufficiali de' luoghi per dove dovrà passare» (ASP, *Lettere ricevute da fuori Stato*, b. 7, 1761-1763, 19 novembre 1763, rescritto allegato alla lettera dei Capitani Reggenti del 15 novembre 1763). Nella primavera del 1764 la situazione si fa drammatica ovunque e a San Marino il Consiglio è costretto a prendere provvedimenti data «la gran penuria de' grani e le difficoltà d'estrarli dallo Stato Pontificio» (ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. EE-29, 17 marzo 1764, c. 91v). Sulle proprietà dei sammarinesi in area pontificia si veda G. Allegretti, *La proprietà terriera dei sammarinesi*, cit., pp. 9-74.

⁵⁷ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. EE-29, 12 agosto 1770, c. 292v.

⁵⁸ Al riguardo, più dettagliatamente, si veda D. Fioretti, *Dalla "democrazia"*, cit., pp. 160-162.

⁵⁹ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. FF-30, 19 luglio 1772, cc. 54v-55r.

⁶⁰ Come nota Donatella Fioretti, «ancora una volta la nobiltà legittima il suo ruolo non in base alla nascita, ma ai lumi, all'utile, al merito, gli stessi valori in nome dei

esercitare un diritto attribuitole da «una antica e non interrotta consuetudine», confermata dal Consiglio nel 1740 e nel 1743⁶¹. Le delibere emanate in questi anni, infatti, concedevano alla Congregazione Generale estese facoltà «sopra qualunque materia economica»⁶². La richiesta dei nobili dette luogo a «lunghi dibattimenti e contrasti». La Congregazione fu reintegrata nelle sue funzioni solo dopo «mature riflessioni» sulla necessità di preservare l'unione e la concordia tra i membri di ciascun ceto, «tanto necessaria alla conservazione di questa Repubblica»⁶³.

Per il territorio sammarinese, scarsa è la documentazione per rilevare l'entità della produzione cerealicola e per quantificarne le variazioni, fatta eccezione per le cinque “rassegne” dei grani pervenuteci. Esse offrono indicazioni molto interessanti per ricostruire la popolazione rurale, ma non consentono di affrontare in modo esaustivo il problema dell'approvvigionamento, in quanto sono relative soltanto ad alcuni anni del XVI secolo⁶⁴. Non è comunque errato supporre che, dopo la crescita dei seminativi avvenuta tra il XV e il XVI secolo, la produzione granaria a San Marino si sia mantenuta sostanzialmente stabile tra Sei e Settecento. Tale staticità non riguarda soltanto la superficie coltivata, ma anche le semine e i raccolti⁶⁵. Dalle elaborazioni effettuate da Marco Moroni sui dati delle cinque “rassegne” cinquecentesche, risulta una produzione cerealicola di 5000-5500 quintali di grano per una popolazione di circa 3500-4000 abitanti, con un consumo medio

quali l'illuminismo allora porta avanti la sua battaglia antiaristocratica, e questo rinvia alla sostanziale identità fra i sistemi di valori di nobili e borghesi nel Settecento che alcuni storici hanno sottolineato»; si veda al riguardo D. Fioretti, *Dalla “democrazia”*, cit., p. 161 e la bibliografia ivi citata.

⁶¹ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. FF-30, 22 luglio 1772, cc. 56r-56v.

⁶² ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. CC-27, 13 marzo 1740, c. 270r; vol. DD-28, 21 luglio 1743, c. 50r.

⁶³ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. FF-30, 22 luglio 1772, c. 57r.

⁶⁴ Si veda *supra* la nota 22.

⁶⁵ La staticità è la nota che prevale in tutta l'area entro la quale si colloca San Marino. Essa caratterizza in modo inequivocabile tutta l'agricoltura della fascia dell'alta e media collina posta tra Romagna e Marche, con rese che si mantengono stabili intorno al 3-5 per unità di semente; si veda M. Moroni, *L'economia di un “luogo di mezzo”*, cit., pp. 127-129.

individuale di circa 140 chilogrammi all'anno⁶⁶. Una situazione, quindi, che certamente non garantisce alla popolazione della Repubblica la piena autosufficienza alimentare, come conferma anche un memoriale del 1588, uno dei molti anni "penuriosi" del XVI secolo nel quale si lamentava che San Marino «non riscote nel suo piccolo e sterlissimo territorio tanti frutti che gli bastino a vivere per metà dell'anno». Per raggiungere livelli accettabili di sussistenza, l'economia sammarinese è costretta a mantenere stretti rapporti con le aree limitrofe attraverso le attività di scambio e il commercio di contrabbando. Ai territori vicini e, soprattutto, al "grano forastiero" acquistato nei porti della costa pontificia, le magistrature annonarie fanno pure ricorso per provvedere alle necessità dell'Abbondanza.

Al riguardo notizie interessanti si possono rilevare dai registri amministrativi dell'Abbondanza e dell'Annona frumentaria⁶⁷, e dai recapiti amministrativi⁶⁸, che contengono informazioni più dettagliate sulle quantità di cereali provvedute da fuori territorio e le relative spese di trasporto per condurlo a San Marino. Per l'approvvigionamento annonario la via marittima resta comunque la più praticata, soprattutto nel corso del Settecento, quando verranno acquistate anche quantità di grano provenienti da Trieste e dalla Sicilia. Da quanto emerge dalla documentazione, si può affermare che la Repubblica ricorra quasi ogni anno, per la provvista dei grani necessari al bisogno dell'Abbondanza, ai porti della vicina costa adriatica pontificia, ma è soprattutto negli anni "penuriosi" che il problema dell'approvvigionamento assume forme di totale dipendenza dal grano contrattato e acquistato nei porti della costa. Notizie

⁶⁶ Ibidem, p. 95.

⁶⁷ ASRSM, *Abbondanza*, b. 247, *Registri amministrativi*, 2 voll., anni 1629-1675 e 1675-1772; i registri amministrativi dell'Abbondanza terminano nel 1770; per i successivi, altra documentazione è contenuta nella b. 249 che, però, fa parte del fondo "Amministrazione del Monte frumentario". Nella b. 249, pertanto, sono conservati, oltre ai libri di amministrazione al Monte frumentario, anche i registri amministrativi dell'*Annona frumentaria* (1772-1826), che hanno inizio nell'anno in cui terminano i registri di amministrazione dell'Abbondanza; si tratta in sostanza della stessa istituzione, sebbene con titolazione differente.

⁶⁸ ASRSM, *Abbondanza*, b. 246 (1718-1818) e b. 246/2 (1735-1854); queste buste contengono documentazione di vario genere: attestazioni di pagamento, relazioni entrate-uscite e note spese degli ufficiali dell'Annona frumentaria, bollette di vendita di grano ecc.

interessanti si ricavano sull'introduzione del mais. Una prima fornitura è documentata negli anni 1693-94⁶⁹ ma, nel corso del secolo successivo, le quantità acquistate si fanno sempre più consistenti e massicce, soprattutto dopo la carestia del 1763-67.

Le piazze nelle quali la Repubblica si rifornisce dei generi di prima necessità sono principalmente Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona ma anche Ferrara. Nel 1629-1630, partite di grano vengono acquistate a Rimini e da vari contrabbandieri⁷⁰ e ancora a Rimini negli anni 1648-49⁷¹ e 1698-99⁷²; nel 1708 a Rimini e Pesaro⁷³. Nel 1716 partite di grano provengono da Rimini, Ravenna e San Mauro⁷⁴. Nel 1729, essendo stata negata alla Repubblica la tratta per estrarre il raccolto dalle proprietà dei sammarinesi nelle Legazioni vicine, il Consiglio decide di provvedere alle necessità dell'Abbondanza acquistando il grano «fuori di Stato», «anche facendolo venire per la via del mare»⁷⁵. Qualche tempo dopo l'abbondanziere informa il Consiglio di aver provveduto con la «compra di una barca di grano sbarcata e magazzinata a Rimino»⁷⁶. Nella stessa seduta si discute anche dell'eventualità di richiedere «la concessione della tratta di più centinara ruggia formentone e marzatelli da trasportarsi in questa Repubblica», affinché «questa Piazza venghi provvista di tali generi massime in quest'anno così penurioso»⁷⁷.

Nel 1731 si acquistano *mastelli* 288 a Pesaro da *paron* Stola, e ancora *mastelli* 474 a Rimini dallo stesso *parone*, con relative spese per «la condotta de Grani da Pesaro»⁷⁸. Nel 1734, partite di grano vengono ac-

69 ASRSM, *Abbondanza*, b. 247, *Registri amministrativi* (1675-1772), c. 63v.

70 ASRSM, *Abbondanza*, b. 247, *Registri amministrativi* (1629-1675), c. 1r.

71 *Ibidem*, c. 45r.

72 ASRSM, *Abbondanza*, b. 247, *Registri amministrativi* (1675-1772), cc. 71r e 74r.

73 *Ibidem*, c. 84v: «per ricognitione del messo venuto da Pesaro per conto della compra de grani»; «per ricognitione al sensale che assisté in Rimino alla misura de grani venuti per barca».

74 *Ibidem*, c. 97v.

75 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. CC-27, 18 settembre 1729, *Discorso sopra la difficoltà di avere la tratta a grano e risoluzione di provvedere l'Abbondanza con grani provenienti per la via del mare*, cc. 98r-98v.

76 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. CC-27, 29 dicembre 1729, *Compra di una barca di grano sbarcata e magazzinata in Rimino*, cc. 103v-104r.

77 *Ibidem*, cc. 104v-105r.

78 ASRSM, *Abbondanza*, b. 247, *Registri amministrativi* (1675-1772), c. 119r.

quistate a Rimini, Ravenna e Pesaro⁷⁹. E ancora, la Repubblica «nell'anno penurioso 1735, non volendo sprovvedere li Stati suoi di grano» decise di acquistarlo ad Ancona, incaricando degli acquisti il mercante e *granarista* dell'Annona, Anastasio Martelli⁸⁰. Le note di spesa del mercante attestano l'acquisto di *rubbia* 382, fatto ad Ancona, dei quali 70 relativi a «grano di Sicilia», e le relative spese per diversi *paroni* «a conto del nolo», per il trasporto sino a Rimini⁸¹. Nel 1736 si acquistano *stara* 198 «di grano di barca»⁸². Negli anni 1740-1741 si acquistano a Rimini *stara* 30 a paoli 31,5 lo *staro*, *stara* 200 a paoli 42, e relative spese per condotta⁸³. Nel 1743, sempre a Rimini, si acquistano *stara* 101 di grano⁸⁴. Negli anni 1746-1747, parte del grano per l'Abbondanza proviene ancora da Rimini: *stara* 10 a paoli 36; *stara* 30 a paoli 41, *stara* 10 a scudi 4; *stara* 15 a scudi 4,45⁸⁵.

Nel Settecento la quantità di grano "spianato dall'Abbondanza", negli anni "normali", è mediamente di circa 1200 *mastelli* [*stara* 500]⁸⁶ su una

79 Ibidem, c. 125v.

80 ASRSM, *Abbondanza*, b. 246/2, *Recapiti amministrativi* (1735-1854), "Informazione" sulla causa contro Anastasio Martelli, 1742; si veda la nota 49.

81 ASRSM, *Abbondanza*, b. 246/2, *Recapiti amministrativi* (1735-1854), *Spese fatte da Anastasio Martelli per l'Abbondanza a grano di San Marino; Entrata e uscita a denaro* 1735-1736.

82 ASRSM, *Abbondanza*, b. 247, *Registri amministrativi* (1675-1772), c. 132r.

83 Ibidem, c. 141v.

84 Ibidem, c. 142v.

85 Ibidem, cc. 145v-146r.

86 Il prezzo d'acquisto del grano si attesta invece intorno ai 2,5-3,5 scudi lo *staro*. Le unità di misura per il grano presenti nei registri amministrativi sono numerose; si va dal *mastello* (la misura per aridi più utilizzata a San Marino), allo *staro*, al *rubbio*, al *moggio* ecc. Ciò rende alquanto difficile una eventuale elaborazione dei dati relativi alle voci "entrata" e "uscita" a grano, nonché una comparazione dei prezzi d'acquisto del grano, che appunto viene comprato, a seconda dei luoghi, a *staro* o a *rubbio* o a *moggio* e, talora, soprattutto negli ultimi decenni del Settecento, anche a *sacca*. A ogni modo, prendendo come unità di base il *mastello*, a kg 52,28 (si veda nota 35), lo *staro* "peso di Rimino", corrisponde, secondo quanto riportato nei registri amministrativi, a circa 2,4 *mastelli* [125,47 kg]; un *rubbio* di grano acquistato a Fano corrisponde a 3,87 *mastelli* [202,32 kg], se acquistato in Ancona corrisponde a 2,82 *mastelli* [147,43 kg], e infine se acquistato a Trieste corrisponde a 3,75 *mastelli* [196,05 kg]; un *moggio* equivale a 3,5 *stare*, e quindi a 8,4 *mastelli* [439,15 kg]; infine la *sacca* o *sacco*, sempre "peso di Rimini", corrisponde a 2,46 *mastelli* [128,61 kg], una misura, dunque, quasi equivalente allo *staro*: ASRSM, *Abbondanza*, b. 247, *Registri amministrativi* (1675-

popolazione di circa 3000 abitanti⁸⁷. Quantità, dunque, piuttosto modeste rispetto al fabbisogno della popolazione e ciò perché, nelle annate “normali”, chi aveva rendite agricole, possidente o piccolo coltivatore che fosse, provvedeva solitamente a panificare per conto proprio, mentre al pane dell’Abbondanza ricorrevano soprattutto gli artigiani, i piccoli commercianti e i salariati agricoli che risiedevano nei borghi. Nei periodi di crisi, invece, la fascia della popolazione costretta a ricorrere al forno pubblico si allarga inesorabilmente. Per una gran massa di persone, infatti, è assai facile varcare la soglia della povertà quando non si possiede null’altro che il proprio lavoro, o si vive alla giornata guadagnando quanto basta a comprare il pane quotidiano. È questa la condizione soprattutto di braccianti e *casanolanti*⁸⁸, ma anche di piccoli contadini che, nelle congiunture sfavorevoli, si ritrovano senza alcuna protezione, precipitando nell’indigenza. Negli anni “penuriosi”, pertanto, le autorità annonarie sono costrette a incrementare le entrate a grano per garantire la sussistenza a strati sempre più estesi della popolazione, ricorrendo a censi e prestiti, con pesanti conseguenze per la finanza pubblica.

Nel 1763-1764, nel pieno della carestia, i registri documentano un’entrata a grano di 2289 *mastelli* e 459 di formentone, acquistati in

1772), c. 145v: «comprati in Rimini stara dieci grano a paoli 36, nostra misura mastelli 24»; «comprati in Urbino stara 25 a paoli 35, nostra misura mastelli 58»; c. 173r: «grano provveduto in Trieste in Rubbia 153 che riuscirono mastelli 574»; ASRSM, *Annona frumentaria*, b. 249, *Registri amministrativi* (1772-1826), c. 5v: «provveduto in Rimini stara 75 a scudi 6, sono mastelli 180 e bernarda 1 e mezza»; «in detta città stara dieci a scudi 5 e mezzo, sono mastelli 24 e bernarda 1»; «in sessanta Rubbia di grano provveduti in Fano a scudi otto al Rubbio, sono mastelli 232»; c. 30: «provveduto in Rimini sacchi n. 388, ridotti in mastelli riuscirono mastelli 956»; ASRSM, *Abbondanza*, b. 246/2, *Recapiti amministrativi* (1735-1854), *Uscita a denaro dell’Annona frumentaria* 1766-1767: «in compra di Rubbia cento di grano in Ancona, mastelli 282», «in Moggia cento Formentone comprato in Ferrara, Stara 350 e casselle 1» (anche in *Abbondanza*, b. 247, *Registri amministrativi*, 1675-1772, c. 176r).

⁸⁷ Dai dati elaborati da M. Moroni, *L’economia di un “luogo di mezzo”*, cit., p. 125, e C. Verducci, *Popolazione*, cit., p. 95, risulta una popolazione di 3537 abitanti nel 1627; 2998 nel 1656; 3195 nel 1701 e di 2985 nel 1772.

⁸⁸ A San Marino il numero dei *casanolanti* aumenta dopo la crisi degli anni Sessanta del Settecento, determinando paura e disposizioni restrittive nei loro confronti, che si intensificheranno nel corso dell’Ottocento. Si vedano M. Moroni, *L’economia di un “luogo di mezzo”*, cit., pp. 135-139; A. Palombarini, *I poveri nell’Ottocento tra carità e devianza*, in G. Allegretti e A. Palombarini, *Possidenza oltre confine*, cit., pp. 97-103.

gran parte nei porti di Rimini, Ancona, Senigallia, a un prezzo medio di 1,8 scudi il *mastello* per il grano e di 1,9 scudi per il formentone⁸⁹. Nel 1765-1766 l'entrata a grano e formentone ammonta a 2536 *mastelli* (1782 a grano e 754 a formentone), acquistati a Rimini, Senigallia e Trieste, a un prezzo medio di 2,1 scudi per il grano e di 1,25 per il formentone. La situazione si fa drammatica nell'anno successivo, quando l'entrata a grano (1292 *mastelli*) e formentone (1189 *mastelli*) della Repubblica proviene quasi tutta da fuori Stato. Il grano viene acquistato a Rimini per *mastelli* 479 a scudi 2,50 il *mastello*, per *mastelli* 122 a scudi 2,60, per *mastelli* 47 a scudi 2,55, per *mastelli* 118 comprati da «paron Ipolito», a scudi 2,97; ad Ancona per *rubbia* 100 [*mastelli* 282] a scudi 11, più le spese di trasporto fino a Rimini, e nolo di magazzini. Il formentone viene acquistato massicciamente in più volte nel porto di Rimini per un totale di *stara* 841 a vari prezzi [da scudi 3,30 a 5,40 lo *stara*] e, ancora, a Ferrara per *moggia* 100 [*stare* 350] a scudi 18,90 il *moggio* e relative spese di trasporto «di detto formentone da Ponte[lagoscuro] a Rimini, nolo de magazeni e altro», «il qual formentone computate tutte le spese vale in Rimino scudi 5,64 per *stara*»⁹⁰.

Dopo la carestia degli anni Sessanta del Settecento si assiste a un progressivo impoverimento del regime alimentare delle fasce più deboli della popolazione. Il granoturco, infatti, a partire dal 1763-1764, diventa una presenza costante nelle «entrate» a grano dell'Abbondanza, mentre negli anni successivi, nella panificazione subentra sempre più la differenziazione tra «pane bianco», «pane bruno» e pane di formentone⁹¹.

⁸⁹ ASRSM, *Abbondanza*, b. 247, *Registri amministrativi* (1675-1772), cc. 168r-169v.

⁹⁰ Ibidem, cc. 175r-179r; b. 246/2, *Recapiti amministrativi* (1718-1854), *Uscita a denaro dell'Annona frumentaria*, conti del *granarista* e del *prefetto*.

⁹¹ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. III, 5 gennaio 1775, *Sopra il Pan scuro*, c. 42v: «Fu risoluto di mantenere lo spaccio del pane al peso presente di sette oncie al baj. sin tanto che dura lo spiano del grano sinora proveduto [...]. E siccome da qualch'uno de Signori Congregati fu proposto che per maggior sollievo de' poveri potrebbero li Prefetti far fare un'altra sorta di pane più scuro, quando avessero trovato un fornaro abile per il medesimo, e proposero darlo a un'oncia di più per baj. di quello che si da l'altro»; *Abbondanza*, b. 246, *Recapiti amministrativi* (1718-1818), *Entrata danaro* (1797): «Ritratti dalli mastelli 1228 Pane bianco come all'Uscita a grano, scudi 3577,83,6; da mastelli 255 consumato in pane bruno, scudi 685,34,6»; *Annona frumentaria*, b. 249, *Registri amministrativi* (1735-1854), c. 53,

Da quanto detto emerge un quadro piuttosto deficitario in relazione al problema dell'approvvigionamento dei generi di prima necessità, che evidenzia un'economia ai limiti della sussistenza. Ciò costringe gli abbondanzieri della Repubblica a un'intensa e costante attività per provvedere al necessario, nel timore continuo dello spettro della fame e delle carestie. L'incremento della pressione demografica, che si registra a San Marino a partire dagli ultimi decenni del Settecento, seppure in ritardo e con ritmi più lenti rispetto alle aree contermini⁹², finirà per gravare sul suo precario sistema economico, nonostante i progressi e gli sviluppi nel settore del commercio. Il "relativo equilibrio sussistenziale e sociale"⁹³ che aveva caratterizzato la vita economica della Repubblica sino a tutto il Settecento, pertanto, finirà per vacillare aprendo la via dell'emigrazione stagionale a molti suoi sudditi, costretti a cercare altrove fonti di reddito che un "territorio sempre più stretto" non è più in grado di assicurare⁹⁴.

Uscita formentone (1799-1800): «per spiano di pagnotte: mastelli 260; venduto in farina: mastelli 520».

⁹² C. Verducci, *Popolazione*, cit., pp. 87-88.

⁹³ F. Bettoni, A. Grohmann, *La montagna appenninica. Paesaggi ed economie*, in *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea*, I, *Spazi e paesaggi*, a cura di P. Bevilacqua, Venezia 1989, p. 622; M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit., p. 14.

⁹⁴ M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit., pp. 139-144.

**Il gelo e l'Abbondanza.
L'istituzione dell'Abbondanza olearia
a San Marino (1710-1731)**

Negli studi di storia dell'agricoltura, in particolare in quelli relativi alle aree dell'Italia centrale, la coltivazione dell'olivo e quella della vite sono state spesso associate alla diffusione della mezzadria e all'appoderaamento nelle campagne. L'organizzazione del podere e l'introduzione del contratto mezzadrile avrebbero pertanto favorito la diffusione di queste colture legnose che necessitavano di un lavoro continuo.

A San Marino, benché la diffusione della mezzadria risulti piuttosto lenta¹, l'espansione dell'olivicoltura è comprovata dai catasti del 1611 e del 1777, che rappresentano una delle principali fonti per la ricostruzione del paesaggio agrario sammarinese². Le rilevazioni catastali elaborate da Marco Moroni, relative all'uso dei suoli e alle colture praticate nel 1611 e nel 1777, evidenziano le trasformazioni in atto tra Sei e Settecento nel territorio della Repubblica³. Se il forte rilievo dell'agricoltura è già evidente nel 1611, un uso più intensivo del suolo, nonostante un ambiente certamente non favorevole dal punto di vista pedologico e geomorfologico, è attestato dal catasto del 1777. Sebbene i dati dei due catasti non siano omogenei, essendo incompleta la rilevazione del 1611, la linea di tendenza appare comunque chiara: i processi in atto vanno nella direzione più tradizionale, quella di una agricoltura "del pane e del

¹ Si vedano, al riguardo, I. Biagianti, *Rapporti di produzione nelle campagne in età moderna*, in *Il territorio e la gente*, cit., pp. 105-129; Id., *La terra e gli uomini a San Marino*, cit., pp. 75-94; M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit., pp. 104-110.

² Sui catasti sammarinesi del Sei-Settecento si vedano gli studi di L. Rossi, *Dinamiche patrimoniali e stratificazione sociale*, cit., pp. 15-31; M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit., pp. 101-122; sull'uso dei catasti per la ricostruzione del paesaggio agrario si vedano, invece, M. Moroni, *Catasti al computer e paesaggio agrario. L'uso del suolo in una rilevazione sammarinese del 1611*, in I. Biagianti et alij, *Momenti e temi*, cit., pp. 54-74; Id., *Tra Romagna e Marche*, cit., pp. 102-109.

³ M. Moroni, *Tra Romagna e Marche*, cit., pp. 106-107.

vino”⁴ dove l’olio ricopre un ruolo certamente non di secondo piano⁵. La comparazione tra i due catasti, infatti, registra un notevole incremento degli *arativi olivati*, che passano dai 22,8 ettari del 1611 ai 141,5 ettari del 1777⁶.

La coltura dell’olivo nel territorio della Repubblica, come attestano anche altre fonti, dava una produzione qualitativamente apprezzata e quantitativamente sufficiente al fabbisogno della popolazione⁷. La legislazione in materia è alquanto scarsa⁸ e, comunque, rispecchia l’andamento della disponibilità interna che conobbe fasi alterne. Le autorità si limitavano, infatti, a proibirne l’esportazione nei periodi di particolare difficoltà, come ad esempio negli anni della grave carestia di fine Cinquecento, quando furono emanati bandi sulla circolazione dell’olio che vietavano, con disposizioni analoghe a quelle in materia di circolazione dei grani, l’incetta e l’estrazione «di alcuna quantità di olio senza espressa licenza de detti Signori Capitani, sotto la pena di dieci scudi per soma et la perdita di detto olio, d’applicarsi per la metà alla Camera, un quarto all’accusatore et l’altro quarto all’esecutore»⁹. Talora, in anni di particolare carenza produttiva e di alti prezzi, si fece ricorso anche all’appalto per garantire il fabbisogno della popolazione, come nel 1602¹⁰, quando la vendita dell’olio venne data in privativa per un anno o,

4 Ibidem, p. 107. Si veda anche P.P. Guardigli, *L’agricoltura in due studi della prima metà dell’Ottocento*, in Id., *Terre e torri*, cit., pp. 37-42.

5 M. Moroni, *L’economia di un “luogo di mezzo”*, cit., p. 90.

6 Id., *Tra Romagna e Marche*, cit., pp. 108-109.

7 O. Brizi, *Quadro storico-statistico della Serenissima Repubblica di San Marino*, Firenze 1842, p. 65; A. Zuccagni-Orlandini, *Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue isole*, parte X, *Repubblica di San Marino*, Firenze 1845, p. 58; P.P. Guardigli, *L’agricoltura*, cit., p. 42.

8 Alcune indicazioni si possono rintracciare negli Statuti trecenteschi e in quelli dei secoli successivi: *Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini*, Firenze 1895, Libro V, rubr. IX, p. 197; Libro VI, rubr. XXXVI, p. 228; F. Balsimelli, *Gli Statuti di San Marino dal 1352-1353 con aggiunte le riforme dal 1356 al 1488*, San Marino 1943, rubr. CII, p. 79. Al riguardo si veda anche M. Montanari, *La città e i contadini*, cit., p. 99.

9 ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, 24 maggio 1595.

10 Ibidem, 7 agosto 1602: «D’ordine delli medesimi Ill.mi Sig.ri Capitani si fa intendere che chi volesse pigliare sopra di sé a provvedere per spazio d’un anno la Terra et Territorio di San Marino d’olio idoneo, et recipiente, senza che alcuno altro lo possa poi vendere, debba comparire domenica noti d’avenire a offerire, perché tal condotta si darà a chi offerirà conditione più utile al Popolo et di satisfazione alla Comunità».

ancora, nel 1653, «anno di estrema penuria d'olio», quando nuovamente si fece ricorso all'appalto per «commodità di tutto il popolo»¹¹. I bandi del 1653 proibivano a «qualunque persona» la vendita al minuto, nel territorio della Repubblica, «tanto dell'olio di oliva, quanto di semente di lino», e imponevano a chiunque «havesse olio da vendere» di “rassegnarlo” all'appaltatore «ò ai suoi agenti», affinché «sappi quanto olio può bisognare al popolo di San Marino»¹².

Sebbene i prezzi dell'olio subissero oscillazioni meno ampie rispetto a quelle dei cereali, talora gli alti prezzi erano da attribuirsi non solo a carenze produttive, ma anche all'effetto trainante dei prezzi dei cereali¹³. Erano comunque gli eventi climatici a influire maggiormente sulla produzione olearia e sulla determinazione dei prezzi, che potevano subire rialzi particolarmente acuti, come avvenne a più riprese nel corso del Settecento¹⁴. Per contrastare il fenomeno e per garantire il fabbisogno della popolazione, la produzione veniva monitorata dalle autorità, le quali, in caso di previsione di un raccolto non sufficiente, provvedevano a emanare bandi proibitivi che risultavano particolarmente restrittivi soprattutto in situazioni di eccezionale difficoltà, come gli anni successivi alla carestia generale del 1763-1767, quando il prezzo dell'olio si elevò a cifre proibitive per la maggioranza della popolazione. A Rimini, a esempio, solo sul finire del 1767

essendone stata portata una quantità sufficiente da barche pugliesi, diminui il prezzo [...]. Questo ribasso fu di gran solevamento alla città, ma specialmente a quelli che si nutrivano di polenta e di erbe selvatiche di campagna, perché almeno taluni potevano arrivare a condire, e quella, e queste

11 L'appalto, della durata di un anno, venne concesso a Salvatore del *quondam* David Levi, ebreo di Senigallia: ASRSM, *Istrumenti e Capitoli per i dazi*, b. 190, vol. 1645-1740, 17 dicembre 1653, *Contratto d'Appalto*, cc. 25r-25v; 17 dicembre 1653, *Capitoli dell'Appaltatore dell'olio*, cc. 23v-24v, in Appendice I.

12 ASRSM, *Istrumenti e capitoli per i dazi*, b. 190, vol. 1645-1740, 23 dicembre 1653, cc. 25v-26r.

13 C. Vivanti, *I prezzi di alcuni prodotti agricoli a Mantova nella seconda metà del XVIII secolo*, in *I prezzi in Europa dal XIII secolo a oggi*, a cura di R. Romano, Torino 1967, pp. 419-436.

14 I. Mattozzi, *Olio pugliese e olio ionico nel commercio veneziano del Sei-Settecento*, in *Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*, Bologna 1986, p. 151.

coll'oglio e sale, quando prima si mangiavano coll'unico condimento di sale¹⁵.

A San Marino, nel 1771, dopo anni di scarso raccolto, le autorità emanarono un bando che proibiva l'estrazione dell'olio e annullava ogni contratto di vendita anticipata del raccolto al fine di non recare "pregiudizio" al provvedimento:

Essendo che secondo l'apparenza la raccolta dell'oglio sia per riuscire scarsa anche in quest'anno nel Dominio di questa Repubblica e premendo a Noi, come esige la regola di buon Governo, che il Popolo di essa sia di tal genere sufficientemente provveduto nell'anno venturo; quindi col presente pubblico bando espressamente proibiamo ogni persona di qualsiasi Stato, grado, sesso, e condizione, paesana e forestiera di vendere o far vendere, comprare o far comprare e in qualsiasi modo contrattare oppure di trasportare o far trasportare fuori dello Stato della Repubblica alcuna, benché menoma quantità di ooglio, riscossa ne proprij beni senza espressa nostra Licenza che si concederà gratis a quei forestieri quivi possidenti che vorranno estrarre l'oglio riscosso sulli loro beni, con condizione però che per ovviare ad ogni frode dovranno prima giustificarne la quantità sotto pena in ciascun caso di contravvenzione, della perdita dell'oglio o del valore di esso e di scudi cinque per soma da raggugliarsi a proporzione della quantità contrabbandata, da incorrersi tanto dal compratore come dal venditore e da chiunque altro che darà in qualsiasi modo mano a simili contratti e estrazioni [...]. E siccome presentiamo che siansi già fatti prima di ora alcuni contratti con sborso di caparra in pregiudizio del presente nostro provvedimento, annulliamo e vogliamo che si abbino e si intendino per annullati li contratti medesimi, dichiarando però che chi avesse ricevute le caparre sia tenuto e obbligato alla restituzione di esse senza che possa essere ulteriormente e in verun modo molestato da chi pretendesse sostenere li detti contratti¹⁶.

Sull'influenza dei fattori climatici nella produzione olearia sammarinese insistono anche alcuni autori dell'Ottocento, rilevando in primo luogo come la coltura dell'olivo fosse andata in decadimento nel corso

15 *Dalle memorie ariminesi di Ubaldo Marchi*, conservate presso la Biblioteca Gambalunga di Rimini (SC-MS, 182, pp. 10 e sgg.), e pubblicate in C. Verducci, *Clima e meteorologia nel Settecento*, cit., Appendice IX, pp. 153-163, citazione a p. 163.

16 ASRSM, *Bandi generali*, b. 72, vol. *Bandi 1740-1786*, 15 novembre 1771, c. 89v.

del Settecento a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Scrive Attilio Zuccagni-Orlandini:

La coltivazione delle *olivete* era andata nel decorso secolo in decadimento, per cagione dei gravi danni troppo di frequente arrecati dalle intemperie atmosferiche e dai ghiacci. Il forte prezzo dell'olio eccitò poi i possidenti a rinnovare le piantonaje, e si accrebbe sempre di più il loro numero: questa specie di coltura è ora in notabile progresso. Si limitano a due le specie degli olivi coltivati; il *corregiolo* cioè ed il *capolgo*, forse l'*infrantojo*, di frutto assai più grosso e polposo: quelle piante si lasciano ricchissime di rami, e senza darsi gran briga di potature si abbandonano in certo modo a loro stesse. Le raccolte olive, macinate e poi sottoposte allo strettoio, darebbero un olio di buon sapore, ma si tiene in vigore l'erronea pratica di farlo bollire leggermente, subito dopo averlo estratto: negli anni di copiose raccolte suol'ascendere questa dell'olio alle 500 *somme*, ciascheduna delle quali di *libbre* 100 di *once* 24 l'una¹⁷.

A San Marino, dunque, dopo l'abbandono dovuto ai danni delle gelate invernali, il rincaro dell'olio convince molti agricoltori a riprendere la coltivazione degli ulivi. Zuccagni-Orlandini elenca le specie più comuni: il *corregiolo*, il *capolgo*, forse l'*infrantojo*. Tra queste il *corregiolo*, che i riminesi chiamano *corgiòla*, «è la più stimata per la copia e la qualità dei frutti e dell'olio. Il frutto è ovale e nero nella maturità»¹⁸. Sebbene le piante di ulivo vengano lasciate crescere senza le necessarie potature, la produzione di olio a San Marino si aggira, nelle annate migliori, intorno alle 500 *somme*, ovvero 39.650 litri¹⁹.

Anche Oreste Brizi, nella sua opera di qualche anno precedente a quella dello Zuccagni-Orlandini, attribuisce il declino dell'olivicultura sammarinese alle gelate che nel corso del Settecento avevano fatto «lar-

17 A. Zuccagni-Orlandini, *Corografia fisica, storica e statistica*, cit., p. 58.

18 G. Brignoli, *Dell'agricoltura del dipartimento del Metauro. Risposte di Giovanni Brignoli, professore di botanica e agraria nel Regio Liceo-Convitto d'Urbino, ai trentatre quesiti del sig. cav. Filippo Re*, in «Annali della agricoltura del Regno d'Italia», t. IX (1811), p. 217.

19 Una *soma* era pari a 64 boccali, cioè a litri 79,3 (*Tabella di confronto tra le misure usate nella Repubblica di San Marino e le misure metriche*, in *Supplemento alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica di San Marino coordinata e riveduta dagli avvocati Giacomo Ramoino e Menetto Bonelli*, Città di Castello 1915, p. 175).

ga strage» degli alberi di ulivo e lamenta la scarsa attenzione nella cura delle piante che vengono lasciate crescere senza le necessarie potature:

L'olivo, quest'eletta pianta che vive una vita felice in più siti dell'agro sammarinese, era molto carreggiata in antico, e se ne erano fatti dei vasti piantamenti, ma nella seconda metà del trascorso secolo fu quasi interamente dimenticata, ed era invece mestiere di agire altrimenti, dacché i venti, le nevi e le così dette galaverne (*) ne fanno annualmente larga strage. Sul cominciare bensì del presente, l'enorme costo dell'olio servì d'impulso all'ignavia, e si videro sorgere alcune piantonaje, le quali recarono un utile insperato a quei solerti agricoltori, conciossiaché eglino venderono le loro piante giovanissime uno scudo per cadauna. Il vistoso guadagno invogliò altri ad imitarli, e miraronsi in seguito trapiantati qua e là alquanti olivi. Il modo di tenerli differisce da quello praticato in certe campagne della Toscana, sia nell'età del trapiantamento del soggetto, come nell'aspetto degli adulti, i quali si lasciano abbondantissimi di rami, e circa alla potatura (salvo rare eccezzuazioni) quasi abbandonati a loro stessi.

(*) Galaverne si dicono a San Marino i ghiaccioli, formati nell'inverno dall'acqua, che cadendo si congela sulle piante, e singolarmente sugli olivi, i quali pigliano da ciò l'aspetto di alberi di cristallo, e pel troppo peso si rompono²⁰.

Lo stato di abbandono in cui versa l'olivicoltura sammarinese nei primi decenni dell'Ottocento non è un fenomeno isolato, ma interessa anche altre regioni dell'Italia centrale. Scrive Orazio Valeriani, agronomo e professore nel liceo di Fermo, capoluogo del napoleonico dipartimento del Tronto, che «gli olivi non allignano ora nel nostro dipartimento come nel principio del secolo passato»²¹; ne è la prova il fatto che «in ogni comune vi era almeno un molino da olio», mentre «ora un molino solo basta a più comuni», inoltre, «dai libri di amministrazione si vede che si raccoglieva più olio che ora»²², infine

i vecchj o la tradizione ricordano molti oliveti che ora o non esistono o danno poco. Non si può accagionare la ignoranza, perché ora essa è assai

20 O. Brizi, *Quadro storico-statistico*, cit., p. 65.

21 O. Valeriani, *Memorie relative all'agricoltura del dipartimento del Tronto*, in «Annali della agricoltura del Regno d'Italia», t. XIII (1812), p. 120.

22 Ibidem, p. 121.

minore; dunque la causa è il clima cambiato. Per mostrare lo stato de' nostri oliveti, basti il dire che l'adeguato annuo fruttato netto di un olivo né ottimo né pessimo è di centesimi 30 (come mi asserisce un pratico) e ciò in Ascoli dove allignano meglio che altrove. Confesso che le olive si piantano in terreni troppo inclinati, che si offendono con tagli indiscreti; queste non sono né le sole né le principali cagioni del loro deterioramento. Da some 0,35 olive si cava olio some 0,04 [...]. Dell'oliva ogni triennio ne' piani si perde un intero raccolto e ne' colli quasi ogni biennio. Per aver l'olio buono bisogna dirigersi al Musone; per averlo in molta quantità all'Abruzzo²³.

Sul cambiamento climatico Valeriani torna a scrivere più volte tra il 1812 e il 1813²⁴, attribuendo al «freddo accresciuto e ai venti» una delle cause principali della decadenza dell'olivicoltura:

Per l'olio i nostri antichi non conoscevano che olivi. Ne parlano tutti gli statuti, indicando che vi erano oliveti e olivi sparsi per le campagne. Nei libri antichi de' luoghi pii si trova molta raccolta d'olio. Ma ora gli olivi qui prosperano poco e in pochi luoghi. Io non saprei attribuirne la causa che al freddo accresciuto e ai venti. Nei tempi antichi l'olio era oggetto di esportazione; ora tutto il raccolto del dipartimento non so se sarebbe sufficiente per la decima parte. La mancanza si supplisce dall'Abruzzo e un poco dal Musone²⁵.

Anche nel dipartimento del Metauro, «situato in mezzo a quelli del Rubicone e del Musone, ove la coltivazione degli ulivi è rimarchevole», il «deperimento degli ulivi deriva dalla umidità, indi dal gelo»²⁶. La ragione, secondo il nobile friulano Giovanni Brignoli, professore di botanica nel liceo di Urbino e autore nel 1811 di una memoria sull'agricoltura del dipartimento del Metauro, va ricercata nel terreno, in prevalenza argilloso, che non permette lo scolo delle acque piovane, le quali ristagnano tutto l'inverno «nelle buche ove piantasi gli ulivi, senza poter iscolare»; gli ulivi che periscono sono infatti quelli distrutti dal gelo,

²³ Ibidem.

²⁴ Ibidem, pp. 62 e 117; O. Valeriani, *Memorie per la storia dell'agricoltura del dipartimento del Tronto*, in «Annali della agricoltura del Regno d'Italia», t. XIX (1813), pp. 163 e sgg.

²⁵ O. Valeriani, *Memorie per la storia dell'agricoltura*, cit., p. 168.

²⁶ G. Brignoli, *Dell'agricoltura del dipartimento del Metauro*, cit., p. 216.

«poiché si osserva che muoiono tutti per fenditura longitudinale della corteccia»²⁷.

Alle ingiurie del clima si aggiungono però anche le incurie dell'uomo. Vincenzo Miotti, professore di fisica prima nel liceo di Udine e poi in quello di Fermo, nelle sue *Osservazioni delle due Marche di Ancona e Fermo, che formano i dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto* (1810), attribuisce «lo scarso prodotto degli ulivi e lo stato di decadenza in cui si trovano», alla ignoranza «nell'arte di potarli» e al disinteresse dei contadini, sostenendo che «non è sperabile che molto avanzi questo ramo di coltura perché non toccando del prodotto al contadino se non la decima parte del frutto, ed essendo il padrone poco vigilante, la cosa non può procedere con buon esito»²⁸.

Terreni poco adatti, disinteresse dei contadini e dei proprietari, potature inappropriate e, soprattutto, avversità climatiche: queste le principali cause della decadenza dell'olivicoltura riscontrate da eminenti agronomi e studiosi locali, all'interno di un più ampio dibattito incentrato sul rinnovamento dell'agricoltura che, in età napoleonica, trovò la sua espressione più alta negli *Annali dell'agricoltura del Regno d'Italia*, diretti da Filippo Re²⁹.

Anche per la Toscana all'inasprimento climatico del XVIII secolo è da ricondurre la scarsa attenzione prestata alla coltivazione degli ulivi

²⁷ Ibidem.

²⁸ V. Miotti, *Osservazioni nelle due Marche di Ancona e Fermo, che formano i dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto*, in «Annali della agricoltura del Regno d'Italia», t. VII (1810), p. 167.

²⁹ Si vedano, al riguardo, R. Paci, *La cultura agronomica nel maceratese da Pio VI a Napoleone*, in «Studi maceratesi», 12 (1976), pp. 170-210; S. Anselmi, *Contributi marchigiani agli "Annali di agricoltura" di Filippo Re*, in «Proposte e ricerche», 14 (1985), pp. 76-86; Id., *La cultura agronomica delle Marche nel XIX secolo*, in *Fra studio, politica ed economia: la società agraria dalle origini all'età giolittiana*, a cura di R. Finzi, Bologna 1992; M. Moroni, *Istruzione agraria e sviluppo agricolo nelle Marche dell'Ottocento*, in *Agricoltura come manifattura. Istruzione agraria, professionalizzazione e sviluppo agricolo nell'Ottocento*, a cura di G. Biagioli e R. Pazzaglia, introduzione di M. Mirri, Pisa 1995; M. Moroni, *Tra Romagna e Marche*, cit., pp. 113-141; Id., *Istruzione agraria e sviluppo agricolo nelle Marche dell'Ottocento*, in *Quaderni di «Proposte e ricerche»*, 25 (1999); Id., *Cultura agronomica e cultura scientifica nelle Marche tra età napoleonica e unificazione nazionale*, in *Quei monti azzurri. Le Marche di Leopardi*, a cura E. Carini, P. Magnarelli e S. Sconocchia, Marsilio, Venezia 2002.

che Giuseppe Bianchini riscontra all'inizio dell'Ottocento, tanto da indurlo a promuovere la quarta edizione del trattato di Pietro Vettori *Delle lodi e della coltivazione degli ulivi*, sostenendo

che se giammai è stato necessario attendere seriamente alla coltivazione degli Ulivi, adesso è il tempo di impiegarvi tutta l'attenzione: alla qual cosa moltissimo potrà giovare l'aureo e prezioso libro del Vettori [...]. E che adesso sia il tempo, nel quale impiegare si debba l'attenzione tutta per la coltivazione di questa sì nobile e utilissima pianta, ben lo vede chiunque ha contezza della universale seccagione, che già di essa per tutte le Toscane campagne accadde, mediante lo straordinario freddo dell'anno 1709 con grandissimo e non mai abbastanza danno. E perché delle proprie disavventure discorrendo, il dolore almeno si disacerba, non sarà fuor di proposito la rigidità insolita della fredda stagione rammentare, per la quale gli Ulivi nelle nostre contrade si seccarono³⁰.

La gelata del 1709, considerata catastrofica da tutti i cronisti dell'epoca³¹, rappresenta uno dei fenomeni più rilevanti del lungo ciclo di deterioramento climatico (la "piccola età glaciale"), che interessò il continente europeo dalla metà del XVI secolo ai primi decenni del XIX³². Il terribile inverno del 1709 distrusse, infatti, gran parte delle colture e provocò una delle più grandi carestie del XVIII secolo, accompagnata, in Europa, da un forte rialzo della mortalità per fame ed epidemie³³.

³⁰ *Trattato delle lodi e della coltivazione degli ulivi, colle annotazioni del dott. Giuseppe Bianchini di Prato e di Domenico M. Manni*, prefazione di Giuseppe Bianchini, Milano 1806, pp. 15-16. La prima edizione fu pubblicata a Firenze presso Giunti nel 1569, col titolo *Trattato di Pietro Vettori delle lodi et della coltivazione de gl'ulivi*; seguirono le ristampe del 1574 e del 1621.

³¹ G. Targioni Tozzetti, *Alimurgia o sia modo di render meno gravi le carestie proposto pel sollievo de' poveri*, Firenze 1767, pp. 36-37, 114-116 e fonti ivi citate; O. Valeriani, *Memorie per la storia dell'agricoltura*, cit., p. 164; D. Salmelli, *L'alluvione e il freddo: il 1705 e il 1709*, in *Le meteore e il frumento. Clima, agricoltura e meteorologia a Bologna nel '700*, a cura di R. Finzi, Bologna 1986, pp. 17-97, in particolare le cronache dell'epoca riportate in Appendice alle pp. 51-86; ad esse, in queste pagine, si farà ampio riferimento.

³² Sulla "piccola età glaciale" si vedano E. Le Roy Ladurie, *Tempo di festa, tempo di carestia*, cit., pp. 23 e 144-256; M. Pinna, *Le variazioni del clima*, cit., pp. 135-157; A. Veggiani, *Il deterioramento climatico dei secoli XVI-XVIII e i suoi effetti sulla bassa Romagna*, in «Studi romagnoli», XXXV (1984), pp. 109-124.

³³ E. Le Roy Ladurie, *Tempo di festa, tempo di carestia*, cit., p. 99.

In Italia, l'eccezionale evento meteorologico sconvolse la vita delle popolazioni delle regioni centro-settentrionali, duramente provate dalla presenza delle truppe straniere impegnate nella guerra di successione spagnola e già drammaticamente investite dalla piena del Po del novembre 1705, che inondò le terre tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna arrecando gravissimi danni alle campagne e ai centri abitati³⁴. Nel 1708 le produzioni agrarie erano state in gran parte compromesse dall'andamento anomalo delle stagioni: inverno mite ma piovosissimo; primavera fredda e tempestosa che, prolungatasi fino alla fine di giugno, aveva compromesso il raccolto del grano; quindi un'estate troppo secca seguita da copiosissime piogge tra fine settembre e ottobre che rovinò, in molti luoghi, anche i raccolti autunnali riducendo le popolazioni in uno stato di estremo bisogno. Gran parte, poi, dei mesi di novembre e dicembre trascorsero con tempo mite e sereno e con temperature che si mantennero sempre su valori superiori a quelli stagionali³⁵. Si era, pertanto,

già pervenuti al mese di Gennajo, principio dell'anno 1709, senz'aver ancora provato il rigore dell'Inverno, a cagione delle spesse piogge che cadevano, e del vento scirocco che di continuo spirava; onde l'aria, non dirò calda, ma tiepida almeno era, e le cose tutte sembrava, che molli e flosce, per così dire, fossero divenute: quando sulla metà della notte del sesto giorno di Gennajo cominciò a sentirsi il vento rovaio impetuosamente fischiare, accompagnato da un freddo e da un gelo gagliardissimo, per lo quale ben tosto l'aria di tal maniera raffreddossi e irrigidì, che un ghiado fortissimo si fece, e le acque non solo stagnanti, ma de' fiumi più grossi e correnti, dall'una e dall'altra riva ghiacciarono. Continuò per lo primo e secondo giorno in così fatto modo la forza e l'impeto del vento: ma esso finalmente declinava, e fermandosi cominciò a nevicare; e con tanta abbondanza la neve soffice e bioccoluta, per così dire, giù dal cielo fioccava, che gli arbori tutti, non che il terreno sopra 'l quale ella molto s'alzò, erano di neve ricoperti e bianchi divenuti. Egli è vero bensì, che ne' luoghi più vicini al mare, prima che a noi, ed ai più discosto ancora, la neve a farsi vedere principiò. Ma finalmente essendo di nevicare terminato, pareva che l'aria s'addolcisse, e che la neve desse qualche segno di liquefarsi e distruggersi. E allora fu, che dalle parti occidentali venne un certo vento molto freddo, il quale con esso seco una

³⁴ D. Salmelli, *L'alluvione e il freddo*, cit., p. 17.

³⁵ Ibidem, pp. 27-28.

gelatissima nebbia assai grossa, ovvero, per meglio dire, una neve minuta e sottile portando, e sugli arbori e su le piante depositandola, fu cagione, che ella sovra di essi si appiccò, e colla neve insieme che di prima vi era, e che quasi cominciava a sciogliersi, forte ghiacciò; per la qual cosa si crede assolutamente che la seccagione degli Ulivi addivenisse di grandissimo e irreparabil danno sorgente. Nello stesso tempo e per la stessa cagione ancora si seccarono i dolci e soavi fichi, gli odoriferi aranci e moltissimi altri agrumi, e quel che più rende meraviglia, gli allori e i cipressi; patirono assai le viti, i seminati tutti, ed il bestiame altresì [...]. Abbiamo memoria che nell'anno 1510 un'altra si fatta seccagione degli Ulivi accadesse; ma io per me credo, che ella così grande e così considerabile non fosse, come questa a' nostri tempi accaduta³⁶.

I cronisti dell'epoca raccontano che nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, nel giro di poche ore, la temperatura scese a livelli polari, tanto che già nella mattina successiva le comunicazioni tra Venezia e la Terraferma dovettero interrompersi a causa del ghiaccio che ostruiva i canali. Due giorni dopo, l'Adige a Verona si trovò ricoperto di uno spesso strato di ghiaccio che si estendeva da una sponda all'altra; anche il Po, infine, dovette cedere alla prepotenza del freddo e dei venti gelidi che in molti punti della sua corrente ne avevano congelato le acque. Dopo una breve tregua tra il 13 e il 14 gennaio, il freddo intenso tornò a farsi sentire, e la mattina del 14 Venezia era di nuovo ricoperta da uno spesso strato di ghiaccio³⁷:

Abbiamo visto la città regina dell'Adriatico, che mai nessun commercio ebbe con la terra se non per mezzo di barche, unita al continente, trasformate le acque del mare in solido marmo, cosicché fino a sette mila passi [12 chilometri] dall'una e dall'altra parte andavano e venivano in lunghe file viandanti, veterinari e gente dell'Annona con armenti e greggi, per portare soccorsi in cibo a chi lavorava in città³⁸.

Il freddo andò aumentando di giorno in giorno facendosi sempre più acuto e insopportabile, raggiungendo il culmine tra il 20 e il 23 gennaio,

36 *Trattato delle lodi e della coltivazione*, cit., pp. 16-18.

37 D. Salmelli, *L'alluvione e il freddo*, cit., pp. 29-33.

38 *Ibidem*, p. 64 (D. Bernardinus Ramazzinus, *De frigore hyemali anni 1709*, in T. Sydenham, *Opera Medica*, Venezia 1735, pp. 280-283).

«onde in pochi giorni si fece un freddo così terribile qual sia mai stato da molti secoli addietro. E posso asserir questo per verità che se qualcuno pigliava dell'acqua e la gettava in alto, prima di cadere in terra gelava, e si faceva dura come la grandine»³⁹.

Raccontano le cronache come nel pieno della notte si sentisse il fragore degli alberi che si rompevano sotto il peso della neve e del ghiaccio: «attraverso le campagne udivansi tratto tratto de' scoppi simili alle archibugiate e questi erano alberi che spaccavansi per metà, e particolarmente le noci, onde morirono moltissime sorti di piante»⁴⁰. Nel Piacentino, ad esempio, «seccaronsi le noci, ed assai altre piante fruttifere, e quel che più importa, quasi tutte le viti, di modo che per alcuni anni susseguenti s'ebbe una penuria estrema di vino»⁴¹; a Trieste «tanto e tale fu il freddo che si fece sentire l'anno 1709, che per forza del medesimo quasi tutti gli oliveti perirono»⁴²; a Mantova «per le copiose nevi e un freddo straordinario del verno, essendo perite pressoché tutte le viti, ne derivò una total mancanza di vino, alla quale però si pose rimedio col farne venire molte barche dall'Adriatico»⁴³; a Brescia «si seccarono tutte le viti, i fichi, gl'olivi i Laceri, i Frassini, i Pomi Granati e moltissimi altri alberi»⁴⁴; a Reggio Emilia «il freddo fu così acuto che gelò il Po e il ghiaccio era grosso 16 oncie [70,8 cm] su cui passavano uomini, cavalli e carri e nelle campagne s'udivasi crepare con grande strepito gli arbori, si seccarono affatto tutte le viti, noci, pomi e ulivi, e quantità di peri, bussolo, edera, pioppi, fave e frumento onde le raccolte furono scarse in tutto lo Stato di Modena, Parmegiano, Mantovano sino a Verona»⁴⁵; a Bibbiano il freddo «gelava ogni cosa anche nelle case più calde. Si

39 Ibidem, p. 74 (D.N. Tedeschi, *Ragguaglio d'alcuni avvenimenti più memorabili dall'anno 1700 sino all'anno 1709*, ASRE, ms. B. Catelani, G.C. 21, cc. 19, 20 e 109).

40 Ibidem, p. 58 (F. Amadei, *Cronaca universale della città di Mantova*, IV, Mantova 1954, p. 293).

41 Ibidem, p. 69 (C. Poggiali, *Memorie storiche di Piacenza*, vol. XII, p. 255).

42 Ibidem (G. Mainati, *Croniche ossia memorie storiche antiche di Trieste estratte dalla Storia del P. Irene della Croce*, Venezia 1819, t. IV, p. 58).

43 Ibidem, pp. 58-59 (G. Volta, *Compendio della storia di Mantova*, Mantova 1938, libro 18°, vol. V, p. 5).

44 Ibidem, p. 57 (A. Cazzago, *Tutti i successi di Brescia, 1700-1732*, Biblioteca Comunale di Brescia, ms. C I 1).

45 Ibidem, p. 73 (Anonimo, *Cronaca o ristretto degli annali di Reggio di Lombardia dal suo principio fino al presente 1769*, ASRE, ms. B. Catelani, G.C. 9).

tagliava con ferri l'oglio d'oliva, e si portava francamente in mano senza dubbio che si liquefasse. Tirò il vino fuori dalle botti, restando poi mezze vuote. Sino alle marine gelarono le olive a segno che l'oglio che pagavasi soldi 14 la libra arrivò poi a soldi 36»⁴⁶.

A Cesena si seccarono «tutti gli allori, pomi grandi, gran parte delle noci, fichi, quercie, roveri, et in universale poi tutti gli ulivi di modo che fino il presente è stato necessità precisa et per molti anni ancora converrà di provvedersi d'ogli di Puglia, Abruzzi e Sicilia»⁴⁷.

Il brusco calo delle temperature registratosi a gennaio e la lunga permanenza della neve sul suolo, unita al frequente alternarsi di periodi di gelo e di disgelo durante tutta la restante stagione invernale cui seguì una primavera fredda e tempestosa che si prolungò fino al mese di giugno, compromisero irrimediabilmente pure i raccolti di grano⁴⁸. Anche la vendemmia riuscì piuttosto scarsa, tanto che «si raccolse appena un barile di mosto per ogni tornatura di vigna»⁴⁹. L'anno 1709 si chiudeva pertanto con un pesantissimo bilancio per le popolazioni, aggravato anche dai danni rilevanti causati dai continui passaggi di truppe:

Così finì l'anno 1709: per la rigidità del verno, non essendo a memoria d'uomini stato mai né così rigoroso, né così lungo, come gli effetti lo dimostrarono nelle campagne, ove si perdettero quantità di viti, di frutti di ogni sorte e rese tenuissime le raccolte di grano, canape, uva [...], oltre la perdita di frutti, legumi et ogni altra cosa per servizio dell'uman vivere, onde aggiunta questa carestia alle spese de' suddetti passaggi [di truppe] si vide la città in grandissima penuria⁵⁰.

Le disastrose conseguenze della gelata del 1709 non tardarono a farsi sentire anche sul mercato oleario. Con la distruzione degli uliveti in gran

⁴⁶ Ibidem, pp. 74-75 (F. Secchi, *Cronaca di Bibbiano, 1706-1745*, Biblioteca Comunale di Reggio Emilia, ms. Regg. D. 48).

⁴⁷ Ibidem, p. 81 (E. Bucci, *Memorie antiche della città di Cesena*, Biblioteca Comunale di Cesena, ms. 164, 46).

⁴⁸ Ibidem, pp. 39-41.

⁴⁹ Ibidem, p. 81 (S.S. Corbici, *Diario storico di Forlì dal 6 febbraio 1700 al 4 aprile 1729*, Biblioteca Comunale di Forlì, ms. 104).

⁵⁰ Ibidem, pp. 80-81 (F. Ghiselli, *Memorie antiche di Bologna*, vol. LXXV, Biblioteca Universitaria di Bologna, ms. 770).

parte del bacino mediterraneo settentrionale, i prezzi dell'olio subirono una brusca impennata e si mantennero su posizioni elevate sino a tutto il 1724; inevitabile divenne, pertanto, il massiccio ricorso all'olio "mercantile" proveniente dalla Puglia e dagli Abruzzi⁵¹.

A San Marino, per far fronte alla grave carenza e agli alti prezzi dell'olio, il Consiglio deputò una Congregazione, appositamente costituita, per la creazione di una Abbondanza olearia, «simile a quella del Frumento», che provvedesse al bisogno della popolazione, acquistando l'olio nel porto di Rimini, «dove ne sbarca in qualche quantità et a un prezzo conveniente»:

Consideratosi prudentemente dal Signor Federico Gotij, uno de Signori Consiglieri, di quanto danno sia alli Poveri e generalmente a tutto il Popolo, l'essersi seccati tutti gl'Olivi, per il che si prevede una grande carestia d'olio per molti anni, e conseguentemente ad un prezzo da non potersi comprare senza grandissimo discapito, se non si provvede in qualche maniera, e perché detto Signore rifletté che l'erigere un'Abbondanza da Olio, stante che presentemente in Rimini ne sbarca in qualche quantità, et ad un prezzo conveniente, apporterebbe grandissimo utile a questo Pubblico e conseguentemente sommo sollievo al Popolo, diede perciò il motivo a gli Illustrissimi Capitani, acciò che facessero considerare, se il pensiero sia da abbracciarsi o no. Onde gli Illustrissimi Signori Capitani, stimando di somma prudenza la considerazione di detto Signore, fecero sopra ciò arrendere tutti li Signori Consiglieri, e sentiti li pareri universali de medesimi che concludevano come cosa ben fatta detta Erezione d'Abbondanza da olio, perché in realtà

⁵¹ Si vedano, al riguardo, I. Mattozzi, *Olio pugliese e olio ionico*, cit., p. 151: «Se si bada al livello medio dei prezzi si possono distinguere nella sequenza cinque fasi: 1700-1708; 1709-1722; 1723-1740; 1741-1765; 1766-1799. La tendenza al ribasso del primo periodo è interrotta dall'aumento della disastrosa annata 1709, che apre un periodo di alti prezzi spiegabili, oltre che con la distruzione degli olivi anche con le evenienze belliche e con la congiuntura politica internazionale»; A.M. Pult Quaglia, «Per provvedere ai popoli», cit., p. 244 e Tabelle 10 e 11 alle pp. 245-247, "Prezzo dell'olio a Pisa" e "Prezzo dell'olio a Firenze". La crisi olearia, seguita alla gelata del 1709, fece registrare un rialzo ciclico del 142% a Firenze nel 1717 e del 101% a Pisa nel 1712. L'impennata dei prezzi si registra anche sul mercato di Venezia, dove arrivava soprattutto olio dal Levante e dalla Puglia, zone meno colpite dalla gelata e che, pertanto, beneficiarono del rialzo dei prezzi del mercato internazionale; si veda I. Mattozzi, *Crisi, stagnazione e mutamento nello stato veneziano sei-settecentesco: il caso del commercio e della produzione olearia*, in «Studi veneziani», n.s., IV (1980), pp. 199-276.

risulterebbe in grandissimo utile di questo pubblico, et in sommo sollievo del Popolo, ma che però sarebbe necessario deputare e formare una Congregazione che fosse almeno di otto Signori Consiglieri Cittadini e quattro delle Ville, con l'autorità di potere erigere detta Abbondanza, formar Capitoli, trarre denari a Censo per quella, e con tutte le facultà opportune e necessarie per detta Abbondanza simile a quella del Frumento, e che li doi terzi di detti Signori di detta Congregazione siano sufficienti a legittimamente risolvere le cose concernenti a detta Abbondanza⁵².

In realtà i lavori della Congregazione per la costituzione della nuova Abbondanza si prolungarono più del previsto, anche per le oggettive difficoltà nel reperire i denari necessari per avviare il nuovo ufficio. Il Consiglio, pertanto, dovendo far fronte in tempi brevi agli urgenti bisogni della popolazione, decise di appaltare la vendita dell'olio nei territori della Repubblica. Ma le difficoltà si ripresentarono anche in quest'occasione in quanto la gara d'appalto si chiuse senza alcun offerente. Si era, infatti,

mandato il solito bando, come anche affisso l'editto per tutti quelli che pretendevano o volevano applicare all'Appalto dell'Olio, e prescritto il tempo di giorni otto, passato il quale si darebbe l'Appalto a chi più offeriva, ma essendo passato, non tanto detto termine di giorni otto ma anche di quindici, né essendo comparso alcuno ad offerire, fu perciò esposto dagli Illustrissimi Signori Capitani, in Consiglio, quanto accadeva⁵³.

Il Consiglio decise, infine, di concedere ai Capitani Reggenti "pro tempore" Franco Maccioni e Piero Francini, la facultà di attribuire "arbitrariamente" la privativa⁵⁴ a mastro Vincenzo Belzoppi, un mercante sammarinese originario di Fano e in stretti rapporti con gli ambienti mercantili del porto di Rimini⁵⁵, che si era reso disponibile ad assumersi l'incarico dietro il pagamento di un canone annuo pari a 18 scudi⁵⁶.

52 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. BB-26, 27 aprile 1710, cc. 27v-28v.

53 Ibidem, 23 novembre 1711, c. 36v.

54 Ibidem, cc. 36v-37r.

55 D. Fioretti, *Dalla "democrazia", cit.*, p. 172; Ead., *Una "aristocrazia elettiva". Note per la storia del ceto dirigente nel Settecento*, in *Il territorio e la gente*, cit., p. 188.

56 ASRSM, *Registri degli introiti degli appalti*, b. 281, 12 marzo 1711, c. 40v: «Mastro Vincenzo Belzoppi del Borgo di San Marino deve all'Illustrissima Came-

Nel contratto, stipulato il 25 novembre 1710, mastro Belzoppi in qualità di «Appaltatore, ò Conduttore dell'Olio venale nella Repubblica di San Marino, e suo distretto per tre anni prossimi a venire», si impegna a esercitare fedelmente «e far esercitare da suoi Agenti il di lui officio senza dolo e fraude et osservare diligentemente» i *Capitoli* dell'Appalto, per tutto il tempo della sua condotta, «da incominciarsi il dì 27 del corrente mese di novembre»⁵⁷. Le disposizioni contemplate nei *Capitoli*, allegati al contratto d'appalto⁵⁸, con i quali si regolamentava il mercato dell'olio nella Repubblica di San Marino per tutta la durata della privativa, obbligavano l'appaltatore a «tenere bottega aperta nel Borgo di San Marino» e a vendere «di continuo Olio Mercantile forastiere di buona qualità», al prezzo calmierato di undici baiocchi la libbra «di 24 oncie, per lo spazio de' primi sei mesi»; parimenti era tenuto a vendere anche «l'Olio del Paese, quale per esser di migliore qualità», poteva essere venduto per «un baiocco di più del mercantile» acquistato dai mercanti di Rimini. Nel caso, poi, che l'appaltatore non potesse «provedersi d'Olio di Paese», al prezzo di undici scudi la soma, questo poteva essere venduto «a proporzione di quanto sarà dal detto Appaltatore pagato all'ingrosso». Trascorsi i primi sei mesi, «se poi crescerà o calerà il prezzo corrente di scudi nove la soma» dell'olio “mercantile”, l'Appaltatore doveva a sua volta «crescere e scemare ogni volta a proporzione di quanto crescerà o calerà di prezzo li Mercanti di Rimini», secondo le indicazioni dei Capitani Reggenti. Il governo si impegnava, a sua volta, a reprimere ogni attività illecita in pregiudizio della privativa. Era, infatti, severamente vietato, a qualunque «persona tanto Terriera quanto fuorastiera e di qualsivoglia Stato, grado e conditione», stipulare contratti di vendita o vendere al minuto «qualsivoglia qualità d'Olio, ò paesano, ò Fuorastiere», sotto la pena di «pauli dieci per ciascheduna volta e ciascheduna libra d'Olio che sarà venduta o contrattata». Era inoltre proibito trasportare fuori dal territorio della Repubblica l'olio venduto «da Paesani a Forastieri» senza il previo pagamento della “tratta” e della

ra scudi cinquantaquattro di paoli dieci a scudo per la risposta dell'Appalto dell'olio, dal medesimo condotto per tre anni, principati a decorrere li 27 novembre 1710, paga dieciotto simili l'anno».

⁵⁷ ASRSM, *Istrumenti e Capitoli per i dazi*, b. 190, vol. 1645-1740, cc. 118v-119r.

⁵⁸ *Ibidem*, cc. 119v-120v, *Capitoli per l'Appalto dell'Olio da osservarsi dall'Appaltatore nella Repubblica di San Marino e suo distretto*, in Appendice II.

“bolletta”, sotto la pena, da applicarsi ai contravventori, di «scudi dieci per ciascheduna soma e ciascheduna volta, perdita dell'Olio e bestie sopra le quali fosse caricato l'Olio». Pene severe erano previste anche per l'Appaltatore ogni qualvolta fosse venuto meno al suo ufficio di vendere «Olio in bottega» o vendendo «una sorte d'Olio per un'altra». Ai “triccoli” e «altre persone solite a vendere olio alla minuta», era invece proibito, sotto la pena di uno scudo per libbra, tenere nelle loro botteghe quantità d'olio superiore alle due libbre senza averle prima “rassegnate” all'Appaltatore, e ciò per garantire al titolare della privativa e ai suoi subappaltatori, il monopolio della vendita diretta.

Trascorsi i tre anni della privativa gestita da Vincenzo Belzoppi, l'appalto non venne rinnovato⁵⁹ e in Consiglio si tornò a caldeggiare l'istituzione di una Abbondanza Olearia per far fronte alla cronica carenza dell'approvvigionamento oleario della Repubblica⁶⁰. A tal fine, venne data alla Congregazione Generale «piena e libera facoltà di prescrivere, formare, eleggere li ministri, che Ella stimerà necessari per il buono incamminamento e proseguimento di questo negozio»⁶¹. La proposta di «erigere una Abbondanza Olearia, et impiegare nell'erezione di questa i denari provenienti dagli utili della Salara», avanzata in Consiglio da uno dei Capitani Reggenti, pertanto, venne discussa nella successiva seduta della Congregazione Generale⁶², durante la quale, «dopo essersi fatto, da tutti li Signori che v'intervennero, lungo e maturo discorso [...], fu concluso e risoluto doversi erigere la suddetta Abbondanza Olearia colli prenominati denari della Salara», «non essendo bene», come tra l'altro si fece notare, «che detti denari restassero più lungo tempo infruttiferi».

⁵⁹ L'appalto non si concluse in realtà nel novembre del 1713, ma venne prorogato per altri sei mesi, fino all'aprile del 1714: ASRSM, *Registri degli introiti degli appalti*, b. 281, 23 novembre 1713, c. 61v: «Mastro Vincenzo Belzoppi deve per risposta dell'Appalto dell'olio, confirmatogli per altri sei mesi, da principiarsi il dì 28 novembre e da finire come siegue, scudi 9».

⁶⁰ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. BB-26, 15 aprile 1714, c. 100v.

⁶¹ Ibidem.

⁶² ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. BB-26, seduta della Congregazione Generale, 19 aprile 1714, cc. 101v-102v. Fino al 1725 gli atti della Congregazione Generale si trovano frammisti alle deliberazioni del Consiglio Generale. A partire dalla seduta del 12 luglio 1725 la Congregazione fece scrivere i propri atti in una serie a parte: *Atti della Congregazione Generale*, b. 46. Si veda, al riguardo, C. Malagola, *L'Archivio Governativo*, cit., pp. 64 e 74.

Venne stabilito, inoltre, che la nuova Abbondanza si dovesse «dirigere secondo le regole delle altre Abbondanze Olearie delle circconvicine Città»⁶³. Si passò poi all'elezione dei due magistrati deputati alla gestione del nuovo ufficio, «al fine di fare per tempo la provvisione d'Olio, da spacciarsi»:

E furono nominati in qualità di primo Abbondanziere ò Cassiere il Signor Federico Gotij e per il secondo cioè il Magaziniere il Signor Giovanni Martelli [...]. E perché fu fatta riflessione richiedersi di troppa applicazione e fatica per ben provvedere e regolare detta Abbondanza, perciò fu stimato doveroso stabilire a Signori Abbondanzieri una decente provvigione, sopra la quale uditi li pareri dei Signori suddetti, in ultimo fu concordato che la mercede e provvigione de Signori Abbondanzieri fosse e debba essere di scudi otto, pagati tanto per l'anno presente quanto per quelli futuri, con questo che non si possa crescere detta provvigione⁶⁴.

Fu, infine, deliberato, «dopo lunghi e vari discorsi, che debbasi vendere l'Olio mercantile di buona qualità a baiocchi dieci e mezzo la libbra, d'onze 24 e che si debba dare ai venditori dell'olio, per loro mercede, pauli due la soma, essendo restato da scalarsi il nolo del magazzino»⁶⁵.

La nuova amministrazione preposta all'approvvigionamento oleario, pertanto, fu posta sotto il diretto controllo della Congregazione Generale che aveva piena potestà deliberativa in ogni aspetto della gestione del nuovo ufficio. Era suo compito, ad esempio, decidere le quantità di olio da acquistare sul mercato, fissare i prezzi dell'olio al minuto, stabilire

63 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. BB-26, seduta della Congregazione Generale del 19 aprile 1714, cc. 101v-102r. Altre Abbondanze olearie risultano operanti a Faenza (Archivio di Stato di Ravenna, sezione di Faenza, *Entrate e uscite dell'Abbondanza olearia*, 1712-1798), a Mondolfo (Archivio Storico Comunale di Mondolfo, *Abbondanza olearia*, 1699-1796) e a Cagli (Archivio Storico Comunale di Cagli, *Abbondanza a olio, Amministrazione generale*, 1658-1789); mentre a Forlì, un'Abbondanza per l'approvvigionamento oleario venne istituita nel 1720 (Archivio di Stato di Forlì, *Abbondanza olearia*, 1720-1798).

64 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. BB-26, seduta della Congregazione Generale del 19 aprile 1714, c. 102r.

65 Ibidem.

il trattamento economico dei due abbondanzieri⁶⁶ e il compenso degli spacciatori incaricati della vendita dell'olio nel territorio della Repubblica. L'elezione dei due ministri, *cassiere* e *magazziniere*, avveniva solitamente entro il mese di maggio⁶⁷; i due ufficiali restavano in carica un anno, dal primo giugno al 31 maggio dell'anno successivo, e al termine del loro mandato erano tenuti a presentare i conti, «per tutto il tempo della loro Amministrazione», alla Congregazione Generale. Il controllo della Congregazione Generale sulla nuova Abbondanza olearia, come già avveniva per l'Annona, era rafforzato dal fatto che la carica di *cassiere*, ovvero colui che si occupava dell'amministrazione finanziaria, veniva sempre ricoperta da un componente della Congregazione stessa, di estrazione nobiliare; mentre la carica di *magazziniere*, ovvero di "procacciatore" di olio, era affidata a soggetti di altra estrazione sociale, solitamente appartenente al ceto mercantile (Tab. 1). Spettava, infatti, al *magazziniere* il compito di contrattare l'acquisto di olio che giungeva nel porto di Rimini, per servizio dell'Abbondanza e condurlo a San Marino dove veniva immagazzinato e poi distribuito agli spacciatori per la vendita al minuto.

La documentazione reperita⁶⁸, relativa ai registri di amministrazione dell'Abbondanza olearia, attesta la quantità di olio introdotta ogni anno nella Repubblica, la quantità venduta al minuto e i relativi prezzi, nonché l'elenco delle spese sostenute per «far condurre l'olio in più volte da Rimino», in *facchini*, *bifolchi*, *cavalcaturo*, *cibarie*, *dazi* e *bollette*, il «nolo del magazzino»⁶⁹, la mercede degli spacciatori, la provvigione de-

66 Solo nel caso di provvedimenti "impopolari" come la riduzione della "provvigione", la decisione veniva demandata al Consiglio (ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. CC-27, 18 aprile 1724, c. 1v). Al Consiglio spettava anche l'elezione dei due abbondanzieri.

67 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. BB-26, 12 marzo 1719, c. 168r; vol. CC-27, 18 aprile 1724, c. 1v; 22 aprile 1725, cc. 18r-18v.

68 Si tratta di un volume rinvenuto nella b. 245 facente parte del fondo *Prefettura dell'Annona e dell'Abbondanza*, al cui interno sono riportati, da un lato, i conti dell'amministrazione dell'Abbondanza olearia (d'ora in poi ASRSM, *Abbondanza olearia*, b. 245), e dall'altro quelli dell'amministrazione dell'Appalto del tabacco, frammenti a quelli dell'amministrazione dello "Spaccio della polvere".

69 ASRSM, *Abbondanza olearia*, b. 245, c. 3v; il nolo del "magazzino" ascende a 3 scudi l'anno; dal 1716 al 1721 vengono presi a nolo alcuni locali appartenenti a Federico Gozi al costo di scudi 4 l'anno.

gli abbondanzieri, l'acquisto di «mobili e stigli» e, infine, il pagamento della somma annuale, ascendente a 18 scudi, che la nuova Abbondanza era tenuta a versare alla Camera⁷⁰.

Durante il primo anno di attività, relativo al periodo 1° giugno 1714-31 maggio 1715, furono acquistate sul mercato di Rimini 100 *some* e 25 *libbre* di olio "mercantile" che vennero rivendute al minuto dagli spacciatori dell'Abbondanza a vari prezzi che andavano, in relazione al prezzo iniziale d'acquisto, dai 10,50 ai 13 scudi la *soma*⁷¹. Le quotazioni più alte erano riservate all'olio "paesano" che, comunque, data la scarsissima produzione interna, rappresentava una percentuale molto marginale rispetto al totale. Nel primo anno di attività furono infatti acquistate dall'Abbondanza solo 2 *some* di olio "paesano" a 13,20 scudi la *soma*, che vennero rivendute al minuto al prezzo di 15 scudi, 30 baiocchi e 2 quattrini la *soma*⁷².

Relativamente ai prezzi (Tab. 2), all'ingrosso e, di conseguenza, anche al minuto, si registra una crescita progressiva dal 1710 al 1718; i prezzi dell'olio "mercantile" subiscono un'impennata negli anni 1716-1717 quando, da un prezzo medio di 8-9 scudi del 1710 e del 1714, si arriva a toccare i 13,50 scudi per *soma*, mentre i prezzi al minuto, sempre nel periodo 1716-1717, si attestano tra i 14,66,4 e i 15,66,2 scudi la *soma*. Tra il 1718 e il 1723 i prezzi sul mercato subiscono una flessione posizionandosi tra i 9 e i 10 scudi la *soma*, mentre quelli al minuto si attestano tra i 10 e i 12 scudi. Il ritorno ai valori precedenti alla gelata del 1709 si ha solo a partire dal 1724, quando i prezzi cominciano a scendere fino a toccare la soglia minima di 6,50 scudi la *soma* per l'olio all'ingrosso e di 8 e 9,33,2 scudi per l'olio venduto al minuto, nel periodo 1726-1728.

⁷⁰ ASRSM, *Registri degli introiti e degli appalti*, b. 281, c. 76v: «La nuova Abbondanza da Olio deve alla Camera, ogni semestre scudi 9» (1717); lo stesso in c. 77v (1718), c. 87v (14 maggio 1719; 28 maggio 1720; 13 maggio 1721; 12 maggio 1722), c. 106v (19 marzo 1723); nel 1724 la somma annua venne ridotta a 10 scudi, c. 106 v: «La nuova Abbondanza da Olio deve all'Illustrissima Camera per risposta dell'anno corrente, ridotta dall'Illustrissima Congregazione Generale, in ragione delle facoltà concesse dal Generale Consiglio, scudi 10»; lo stesso per i successivi anni di amministrazione 1725 e 1726.

⁷¹ ASRSM, *Abbondanza olearia*, b. 245, cc. 3r-4v.

⁷² *Ibidem*, c. 4v.

Pertanto, oltre alle oscillazioni del prezzo d'acquisto dell'olio "mercantile", i costi che maggiormente incidevano sul prezzo finale della vendita al minuto erano quelli sostenuti per la condotta dell'olio a San Marino e quelli relativi alle spese in dazio e dogana e per la licenza di estrazione rilasciata dal governatore di Rimini.

Nel periodo 1714-1715 vennero acquistate nel porto di Rimini da *paron* Nicolò Defondi 30 *some* a 8,50 scudi, 38 *some* a 8,35 scudi e 25 *libbre* a 8 scudi la *soma*, per un totale di 68,25 *some* e un costo di 574,30; le spese relative sostenute dal *magazziniere* ammontarono a 35,40 scudi, così suddivise⁷³:

- alli Dazieri	sc. 12,40
- alla Dogana	sc. 6,60
- al Governatore di Rimino	sc. 3,30
- per Condotta alli Bifolchi	sc. 8,40
- alli facchini	sc. 2
- per mangiare per sé, per li facchini, tanto in Rimino come nel Borgo	sc. 3,20

L'anno successivo (1715-1716) le spese «in dogana, Sig. Governatore, condotta, facchini, bifolchi», per 65 *some* di olio, ammontarono a 22,97 scudi. A esse si aggiungevano la provvigione annua dei due ministri, la mercede per gli spacciatori, che ricevevano dai 20 ai 30 baiocchi per ogni *soma* di olio venduta al minuto, e il nolo dei locali utilizzati per immagazzinare l'olio dell'Abbondanza, che ascendeva a 3 scudi l'anno (4 scudi dal 1716)⁷⁴. Nel periodo 1716-1717 le spese complessive sostenute dall'Abbondanza, oltre all'esborso di 789,30 scudi per il pagamento di 65 *some* e 2 *libbre* e mezza di olio procacciate dal *magazziniere*, furono le seguenti⁷⁵:

- alli spacciatori per loro mercede per vendita di some 63, a pauli 2 la soma	sc. 12,60
- nolo del magazzino pagato al Gozi	sc. 4
- regalo e spese per l'E.M.O. Davia Segr. di Romagna	sc. 32,68,8

⁷³ Ibidem.

⁷⁴ Ibidem, cc. 5r-6r.

⁷⁵ Ibidem, cc. 7r e 8r.

- spese alla dogana [per <i>some</i> 5,81 “olio daziato”], al Governatore, alli facchini, cavalcatura, suo governo e mio [del magazziniere]	sc. 1,19,6
- per condotta di 1 soma comprata a Verucchio a sc.14,50	baj. 20
- per andata a Rimino per esercizio dell’Abbondanza in cavalcatura, suo governo e mio	baj. 27,6
- in dazio per <i>some</i> 50 e libbre 41 e mezza a baj. 18,5 la soma	sc. 9,48,2
- in dogana per <i>some</i> 50 a baj. 12 la soma	sc. 6
- in condotta di <i>some</i> 50 e libbre 41 e mezza	sc. 7,20
- per altri viaggi et altre spese per la consegna e per mia provisione	sc. 34,64

Oltre alle spese ordinarie di gestione, vi erano poi anche quelle relative all’acquisto o alla manutenzione degli «stigli e mobili» dell’Abbondanza; in particolare i contenitori con i quali veniva trasportato e conservato l’olio come i *veggioli* (capacità 570 *libbre ca*), le *vattine* (o *tine*, capienza 2,5 *some*), i *barili* (50 *libbre ca*), o le *mastelle* e i *bigonzi* utilizzati per il travaso⁷⁶. Nel 1721, ad esempio, in occasione dell’acquisto e della ristrutturazione di uno stabile destinato a ospitare il nuovo «magazzino da olio», vennero rinnovati anche parecchi «utensili e stigli» ad uso dell’Abbondanza, come riportato nell’elenco delle spese⁷⁷:

- a Ridolfo Zoli per prezzo di 3 vattine	sc. 2,85
- spesi in vattine n. 15	sc. 12,30
- in politura delle vattine 15	baj. 75
- nelli trepiedi per far bollire l’olio, ferro e fattura	sc. 1,15
- per un para di barili, un bigonzo, due mastelle piccoli con la coperta	sc. 1,35
- in far bollare le barile in Rimino	baj. 30
- in un metro di rame	sc. 3,88

⁷⁶ Le capacità dei vari contenitori sono state ricavate dalle informazioni contenute nei registri amministrativi (ASRSM, *Abbondanza olearia*, b. 245). L’unità di misura per l’olio è, come detto, la *soma*, equivalente a 79,3 litri; un *soma* risulta composta da 100 *libbre*, pertanto una *libbra* d’olio dovrebbe corrispondere a litri 0,793. Il che vuol dire che la *libbra* usata per olio è una unità di misura diversa dalla *libbra* (di *once* 24) utilizzata come misura di peso corrispondente a kg. 0,345.

⁷⁷ ASRSM, *Abbondanza olearia*, b. 245, c. 16v.

- pagati a mastro Anastasio Tasini per aver
agiustato una vattina baj. 70

È probabile che il progetto per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da utilizzare come grosso magazzino per l'olio sia nato principalmente allo scopo di incrementare l'attività dell'Abbondanza, a fronte di una produzione interna ancora carente⁷⁸. Il nuovo *magazzino*, infatti, viene acquistato nel 1719 al prezzo di 44 scudi⁷⁹, mentre i lavori per ristrutturare i locali e renderli idonei alla nuova destinazione d'uso, si protraggono fino al 1721-1722 e comportano un esborso di 24,46 scudi, così suddivisi⁸⁰:

- nella fabbrica del nuovo magazzino sc. 17,66
- e più per pozzetto, conci per la finestra e portature sc. 3,30
- in tavole di Morollo e di Abeto che serviranno
per la porta e fenestre del magazzino, coperchio
del pozzetto, chiodi e fattura di dette cose sc. 2,54
- al Fabbro per il Catorcio [chiavistello], pianelle e occhi baj. 96

Ma, a partire dal periodo 1722-1723, le quantità di olio spacciate dall'Abbondanza cominciano a ridursi progressivamente: dalle 35,48 *some* del 1722-1723, alle 20,25 del 1723-1724, fino alle 11,50 del 1724-1725 (Tab. 2); e ciò in relazione all'incremento della produzione olearia interna. Il Consiglio, pertanto, in considerazione del fatto che l'Abbondanza «non fa che poco spaccio d'olio, perché ogn'uno ne riscuote», decise di «calare il Capitale dell'Abbondanza e scemare anche la provigione ai Ministri [da 8 a 6 scudi], prima che si venga alla elezione di essi»⁸¹. Nel 1724 i problemi relativi all'approvvigionamento oleario causati dalla gelata del 1709 sembrano ormai superati. Anche i prezzi dell'olio "mercantile" cominciano a decrescere; nel 1725 l'olio di Puglia si attesta intorno ai 7,50 scudi, mentre nel periodo 1726-1728 arriva a toccare i 6,50 scudi (Tab. 2). Di conseguenza, anche i prezzi dell'olio al

⁷⁸ Nel 1719, infatti, su un'entrata complessiva di 59 *some* e 32 *libbre* di olio, la quota dell'olio "paesano" è solo di 4 *some* e 82 *libbre* (ASRSM, *Abbondanza olearia*, b. 245, c. 13v).

⁷⁹ *Ibidem*, c. 13r.

⁸⁰ *Ibidem*, c. 16v.

⁸¹ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. CC-27, 18 aprile 1724, c. 1v.

minuto diminuiscono progressivamente. Nel dicembre del 1725, infatti, dovendo provvedere alla provvista d'olio per l'anno successivo⁸², gli abbondanzieri riferiscono alla Congregazione Generale «che l'oglio nostrano non si poteva avere a meno di scudi otto e che l'oglio di Puglia a scudi sette e mezzo»⁸³; vennero, pertanto, definiti in proporzione anche «li prezzi per il spaccio alla minuta, cioè l'Oglio nostrano alla ragione di baiocchi nove e quattrini due la libbra, e l'Oglio di Puglia alla ragione di baiocchi otto e quattrini quattro la libbra»⁸⁴.

L'Abbondanza olearia, costituita appositamente per fronteggiare la «grande carestia d'olio per molti anni»⁸⁵ a seguito del terribile inverno 1709-1710, restò attiva per circa un quindicennio. Nel 1728, ritrovandosi l'Abbondanza con scorte di olio che eccedono i bisogni della popolazione e in prossimità del nuovo raccolto, in Consiglio si propone

che sarebbe stato bene mettere in vendita l'oglio che si ritrova nell'Abbondanza per non tenere un Capitale morto, e tal proposta fu da tutti approvata stabilendo il prezzo alla ragione di otto scudi la soma, quando sia di buona qualità, dando piena facoltà agli Illustrissimi Signori Capitani d'arbitrare per qualche poco meno, quando si ritrovasse l'oglio suddetto di non tutta perfezione⁸⁶.

Esautorato ormai nella sua funzione, questo ufficio viene soppresso ufficialmente nel 1731 dal Consiglio con la messa in vendita degli immobili e di tutti gli “stigli” di sua pertinenza:

Fu proposta la vendita del magazzino da oglio, vattine e altri stigli della medesima Abbondanza da oglio; qual proposta messa al partito passò per

⁸² ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I (1725-1758), 17 dicembre 1725, c. 7r: «Fu rapresentato dall'Illustrissimo Signor Capitano, qualmente li Signori Abbondanzieri a oglio desideravano l'ordine per la solita provisione dell'Oglio, cioè se lo potranno avere a scudi sette la soma ne comprino some trenta, e se non lo potranno avere a meno di scudi otto, ne piglino venti, insino venticinque some».

⁸³ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I (1725-1758), 31 dicembre 1725, c. 7v.

⁸⁴ Ibidem.

⁸⁵ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. BB-26, 27 aprile 1710, c. 27v.

⁸⁶ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. CC-27, 24 ottobre 1728, c. 81v.

Balle Bianche 17 e Nere 4. Con questo però che la vendita dovesse farsi a suon di Tromba, premessi li soliti bandi ed assistenza alli Deputati per le subaste e deliberare al miglior offerente, quando la maggior offerta rimborsi il Pubblico della spesa in detto magazzino⁸⁷.

Nei registri d'amministrazione, l'ultima revisione dei conti risale al 30 agosto 1730⁸⁸, quando «furo no rivisti li conti al Sig. Anastasio Martelli, Magazziniere dell'Abbondanza da Oglio, dal primo Giugno 1726 sino al presente giorno, stante l'esser stata dismessa la detta Abbondanza»⁸⁹, «oltre di che il medesimo Anastasio Martelli, rese conto di tutti li Stigli di detta Abbondanza, nella quale disse essere»:

- Tine n. 21b
- Due para di barili
- Un bigonzo
- Una mastella
- Un paro trepiedi
- In mano del Sig. Belzoppi con ordine del Sig. Capitano Bonelli [Tine] n. 4
- In mano d'Andrea Piastri con ordine del Sig. Capitano Maggio [Tine] n. 1
- In mano de Signori Onofri, il metro
- In mano del Sig. Bonelli, Tine n. 2.

⁸⁷ Ibidem, 24 febbraio 1731, c. 118r. In realtà, come risulta da altra documentazione, il magazzino non venne venduto ma fu dato in nolo a Marino Michele Bonatti (ASRSM, *Registri degli introiti degli appalti*, b. 281, 18 marzo 1737, c. 144r: «Marino Michele Bonatti deve all'Illustrissima Camera per il nolo del magazzino da olio, incominciato il primo luglio 1736, a ragione di pavoli 15 l'anno»).

⁸⁸ La revisione dei conti del *cassiere* Marino Bonelli, per il periodo 1726-1728, in realtà, viene chiusa regolarmente il 26 febbraio 1728; mentre per quella del *magazziniere* Anastasio Martelli, si presentano alcune "difficoltà" e la revisione viene rimandata, una prima volta, al 27 marzo 1730 e poi al 31 agosto 1730 (ASRSM, *Abbondanza olearia*, b. 245, cc. 25v-28r).

⁸⁹ ASRSM, *Abbondanza olearia*, b. 245, 31 agosto 1730, c. 27v.

Tabelle

Tab. 1: *Ministri dell'Abbondanza olearia (1714-1728)*

Periodo	Cassiere	Magazziniere
1/6/1714-31/5/1715	Federico Gozi	Giovanni Martelli
1/6/1715-31/5/1716	Federico Gozi	Giovanni Martelli
1/6/1716-31/5/1717	Giacomo Angeli	Marino Giangi
1/6/1717-31/5/1718	Francesco M. Bellucci	Giovanni Martelli
1/6/1718-31/5/1719	Giuseppe Onofri	Giovanni Martelli
1/6/1719-31/5/1720	Gio. Giacomo Angeli	Gio. Marino Giangi
1/6/1720-31/5/1721	Giuseppe Onofri	Bartolomeo Bedetti
1/6/1721-31/5/1722	Gio. Benedetto Bellucci	Giacomo Centini
1/6/1722-31/5/1723	Valerio Maccioni	Anastasio Martelli
1/6/1723-31/5/1724	Gio. Giacomo Angeli	Biagio Antonio Martelli
1/6/1724-31/5/1725	Gentile M. Maggio	Gio. Marino Giangi
1/6/1725-31/5/1726	Federico Gozi	Gio. Martelli
1/6/1726-26/2/1728 Revisione dei conti del magazziniere 31/8/1730	Marino Bonelli	Anastasio Martelli

(Fonte: ASRSM, *Abbondanza olearia*, b. 245, cc. 3v-27v)

Tab. 2: *Quantità e prezzi dell'olio all'ingrosso e al minuto acquistato e venduto dall'Abbondanza olearia (1714-1728)*

Periodo	Quantità di olio acquistato in some	Relativi prezzi all'ingrosso in scudi per soma	Quantità di olio venduto in some	Relativi prezzi al minuto in scudi per soma
1/6/1714-31/5/1715	30	8,5	49	10,5
	38	8,35	36	12
	0,25	8	14,50	13
	12	10	2	15,30,02
	20	10,85		
	2	13,20		
	Tot. 102,5		Tot. 101,50	
1/6/1715-31/5/1716	25	12,80	61,15	14,66,4
	40	12,50		
	Tot. 65		Tot. 61,15	
1/6/1716-31/5/1717	5,81	13,30	6	14,66,4
	5,80	13,50	11,50	15,66,4
	1	14,50	45,50	14,66,4
	2	14,25	0,50	14,46,8
	50,41 ^{1/2}	12		
	Tot. 65,02^{1/2}		Tot. 63,50	
1/6/1717-31/5/1718	22	11	29	13
	11	10,5	13,50	12
	28,25	10		
	30,28*	10		
	Tot. 91,53		Tot. 42,50	
1/6/1718-31/5/1719	Tot. 19	9,79	Tot. 60	12
1/6/1719-31/5/1720	2	9,50	55,82	12
	31	9,20		
	21,50	8,95		
	3	10,10		
	1,82	10		
	Tot. 59,32		Tot. 55,82	

(segue)

(segue)

Periodo	Quantità di olio acquistato in some	Relativi prezzi all'ingrosso in scudi per soma	Quantità di olio venduto in some	Relativi prezzi al minuto in scudi per soma
1/6/1720-31/5/1721	10,27	9,30	14	10
	46,86	10	15	11
			2,50	12
			22,50	12,66,4
	Tot. 57,13		Tot. 54	
1/6/1721-31/5/1722	40	8	51	10
	9	9,20		
	5	9		
	3	9,75		
	33	9,50		
	Tot. 90		Tot. 51	
1/6/1722-31/5/1723	14,15 ^{1/2}	10	26	10,66,4
	5,36 ^{1/2}	9,50	7,05	12
	0,49 ^{1/2}	9,70	2,43	8
	Tot. 35,48		Tot. 20,01^{1/2}	
1/6/1723-31/5/1724	4	7,50	17,27	12
			2,98	10
	Tot. 4		Tot. 20,25	
1/6/1724-31/5/1725	2	7,50	9,15	10
			2,35	8,66,4
	Tot. 2		Tot. 11,50	
1/6/1725-31/5/1726	2	7,40	6	9,33,02
	2	8,40	20,50	8,66,04
	15,27 ^{1/2}	8		
	3	8,25		
	5	7,95		
	Tot. 27,27^{1/2}		Tot. 26,50	

(segue)

(segue)

Periodo	Quantità di olio acquistato in some	Relativi prezzi all'ingrosso in scudi per soma	Quantità di olio venduto in some	Relativi prezzi al minuto in scudi per soma
1/6/1726-26/2/1728	7,50	7,50	17	9,33,2
	2	8,25	1	8,66
	13,78	7	1	8
	4,24	6,50		
	1	6,60		
	2	6,70		
	Tot. 30,52		Tot. 19	

(Fonte: ASRSM, *Abbondanza olearia*, b. 245, cc. 3v-27v)

Appendice I

Capitoli dell'Appaltatore dell'olio (1653)

Gl'Illustrissimi Signori Capitani della Repubblica di San Marino Marc'Antonio Bonetti e Pompeo Zoli, per l'autorità datagli dall'Illustrissimo Generale Consiglio di detta Repubblica, havendo questa fatto Bandi per l'Apalto del Olio Venale in detta Terra e luochi soliti, diedero e trasmetterono, in casa del suddetto Ill.mo Sig. Capitano Marc'Antonio, detto Apalto al Sig. Salvatore del q. David Levi Hebreo da Sinigalia, con li Capitoli e oblighi e conventioni in calce registrati per un Anno prossimo a venire da cominciarsi a' 23 del suddetto mese, e finire come siegue.

Prima, che il suddetto Salvatore debba mantenere detta terra e suo distretto per un Anno, come si è detto di sopra, abbondante d'olio d'oliva di buona qualità di Botte Mercantile forastiero conforme la mostra data da tenersi da Signori Capitani a effetto, per prezzo di bolognini quattordici la libra, che è di oncie 24 per ciascheduna libra, e detta mostra fu data in mano dell'Ill.mo Sig. Capitano Pompeo Zoli.

2° Che detto Appaltatore sia obligato tenere per commodità di tutto il Popolo, tanto dentro la terra, quanto di fuori doi botteghe, cioè una dentro la Terra di San Marino, et un'altra nel Borgo.

3° E perché l'anno è estremo d'olio per ciò si dichiara che detto Appaltatore non sia astretto pagare cosa nisuna di Gabella, datio, imposizione, tassa, ò qualsivoglia altra gravezza, tanto nel portare l'olio, quanto nel estrarerlo, quando nel fine del Apalto, ò un altro tempo ancora, si vedesse non esser necessario al detto Popolo.

4° Che possi far pubblicare Bandi publici, dopo pigliato l'Apalto, che chi ha olio da vendere, lo debba dinunciare, e questo si ordina, acciò l'Appaltatore saprà quanto debba provvedere per il bisogno dei suditi di detta Ill.ma Repubblica.

5° Si dichiara che durante detto Apalto nisiuno possi vendere olio à minuto, solo che li Cittadini possino vendere l'olio riscosso ne' loro beni, non però alla minuta, ma all'ingrosso cioè 25 libre per volta, dichiarando però, che avanti faccino esito di detto olio, debba far motto all'Apaltatore, ò a chi sarà per lui, se lo vuol comprare per equo prezzo e come saranno d'accordo.

6° Che nisiuna persona possi introdurre olio di qualsivoglia sorte per vendere, né alla minuta, né all'ingrosso durante detto Apalto, come anche olio di semente di lino, quale anche s'offerisce tenerlo à chi lo vuol comprare a prezzo d'un paolo la libra.

7° Che mancando l'olio nelle suddette Botteghe l'Apaltatore caschi nella pena di scudi doi di Paoli 10 per scudo, per ciascheduna volta, nel qual caso poi, ciascuno possa comprarlo nel miglior modo possibile a spese di detto Apaltatore; li quali doi scudi debbiano essere dell'Ill.ma Cammera.

8° Che trovandosi qualche persona, che avesse ardire vendere olio fuori di Bottega, ò in altro luoco, caschi in pena di scudi 10 per volta, da aplicarsi detta pena, un terzo all'Ill.ma Cammera, un terzo all'Apaltatore, et un terzo all'Accusatore, intendendosi che caschi in detta pena, tanto vendendo olio d'oliva, quanto di semente di lino.

9° Che detto Apaltatore sia obligato per sicurezza, che l'olio non manchi, è del Sig. Marino Cionini sua Sigurtà, mandare in mano del detto Sig. Marino some quattro d'olio, quali some detto Sig. Marino non sia obligato pagarglielo, se non quando sarà finito il tempo di esso Apalto, con defalcare le spese, et olio che sarà di calo alle suddette quattro some, quali detto Salvatore s'offerisce pronto menargliele buono, nel suddetto tempo.

10° Che li Triccoli, et altre persone solite per il passato di vendere olio alla minuta non possino, nelle Case e Botteghe loro tenere mai più di lire doi d'olio, se prima non lo rassegnano all'Apaltatore, ò a chi sarà per Lui, altrimenti incorrino nella detta pena, et si presume tenerlo per vendere; ma rassignandolo poi, possino tenerlo quanto li piace, e trovandosegli le misure onte di fresco, siano convenuti ipso Iure di fraude, e nella medesima pena, incorrino le Donne che andassero per il mercato raccogliendo gli orcioli da quest'e quello, nelle quali pene incorrino anche li compratori.

(ASRSM, *Istrumenti e Capitoli per i dazi*, b. 190, vol. 1645-1740, 17 dicembre 1653, cc. 23v-24v)

Appendice II

Capitoli per l'Appalto dell'Olio da osservarsi dall'Appaltatore nella Repubblica di San Marino e suo Distretto (1710)

Primo sia tenuto et obligato detto Appaltatore, tenere Bottega aperta nel Borgo di San Marino, et in quella vendere, ò far vendere di continuo Olio Mercantile forastiere di buona qualità, che venderanno et haveranno li Mercanti di Rimino, e venderlo baiocchi Undeci la libra di 24 oncie, per lo spazio de primi sei mesi, come anco l'Olio del Paese, quale per esser di migliore qualità, li sia lecito vendere un baioccho di più del Mercantile, e dopo li detti sei mesi se poi crescerà o calerà il prezzo corrente di scudi nove la soma, debba detto Appaltatore crescere e scemare ogni volta a proporzione di quanto crescerà o calerà di prezzo li Mercanti di Rimini, come giudicheranno gli Illustrissimi Signori Capitani e Deputati pro tempore, e l'istesso s'intende dell'Olio Paesano.

2° Che dandosi il caso che detto Appaltatore non potesse provedersi d'Olio del Paese, come di migliore qualità per il prezzo di scudi Undeci la soma per il tempo suddetto di sei mesi, in tal caso li sia lecito vendere il detto Olio Paesano a proporzione di quanto sarà dal detto Appaltatore pagato all'ingrosso, conforme sarà giudicato dagl'Illustrissimi Signori Capitani e Deputati.

3° Che detto Appaltatore mancando di vendere l'Olio in Bottega, ò vendendo una sorte d'Olio per un'altra, e di altra qualità, che del Mercantile sopra accennato, caschi in pena di scudi Dieci per ciascheduna volta, d'applicarsi all'Illustrissima Camera; et in caso di mancanza d'Olio, il che Dio non voglia, non sia tenuto detto Appaltatore mantenere li Fuorestieri, ma solo questi del Paese e Giurisdizione di San Marino.

4° Che nessuna persona tanto Terriera quanto Fuorastiera e di qualsivoglia Stato, grado e conditione, possa né debba, durante detto Appalto, vendere né contrattare a chi si sia à minuto, qualsivoglia qualità d'Olio ò Paesano, ò Fuorastiere sotto qualsiasi pretesto o quesito colore, sotto pena di pauli dieci per ciascheduna volta e ciascheduna libra d'Olio che sarà venduta o contrattata ed altre pene ad arbitrio dell'Illustrissimo General Consiglio.

5° Che vendendosi l'Olio da Paesani a Forastieri all'ingrosso, li detti compratori, né venditori non possano trasportarlo fuori di questo Territorio, se prima non paghino al Pubblico pauli due per ciascheduna soma per la Licenza, ò Tratta, pauli due al Cassiere per la Bolletta, sotto pena a contravenienti di scudi dieci per ciascheduna soma e ciascheduna volta, perdita dell'Olio e Bestie sopra le quali fosse caricato l'Olio.

6° Che li Triccoli et altre persone solite a vendere Olio alla minuta non possino nelle case e Botteghe loro tenere più di due libre d'Olio, se prima non rassegnano all'Appaltatore, altrimenti incorreranno in pena d'uno scudo per libra, e si presume tenerlo per vendere, ma rassegnato potranno tenerlo quanto le piace, et ogni qual volta fossero subappaltati potranno vendere alla minuta, e non saranno obligati alla rassegna dell'Olio, volendo che detto Appaltatore deve subappaltare altri lasciando in arbitrio suo il numero di quelli che vorrà lui subappaltare.

7° Et dandosi il caso che al detto Appaltatore fusse difficultata l'estrazione dell'Olio di modo tale che non potesse estrarlo per condurlo a San Marino, in questo caso sij in suo arbitrio il rinunciare il detto Appalto terminato che sarà l'anno.

8° Che tutte le sudette pene e singole si debbano applicare un terzo all'Illustrissima Camera, un terzo all'Appaltatore e l'altro terzo al Secreto Accusatore ed Esecutori.

9° Che detto Appaltatore volendo mandar fuori di Territorio quelle quantità del suo Olio, debba havere la Tratta gratis, volendola.

10° Che in tutti e singoli casi di contravvenzione di sopra espressi, si possa procedere per Secreto Accusatore, denuncie, querela, et in ogni altro miglior modo.

Gio. Cionini, Segretario

(ASRSM, *Istrumenti e Capitoli per i dazi*, b. 190, vol. 1645-1740, 25 novembre 1710, cc. 119v-120v)

III

Il commercio del sale a San Marino in età moderna

Il sale necessario ai bisogni della popolazione della Repubblica, acquistato dalla Camera Apostolica attraverso specifici trattati, che stabilivano le quote annue assegnate e il prezzo, proveniva dalle saline di Cervia e di Cesenatico¹. Le saline di Cervia furono per lungo tempo oggetto di contesa tra Venezia e la Camera Apostolica, che le acquisisce definitivamente nel 1509, quando lo Stato della Chiesa, in seguito alla disfatta veneziana, stabilirà fermamente il proprio dominio in Romagna². Esse rappresentavano, insieme a quelle di Cesenatico, chiuse a metà Settecento³, uno dei capisaldi delle entrate erariali dello Stato pontificio⁴. Il sale, invece, si configura come una delle merci più soggette a dazi e gabelle⁵, non di rado causa di rivolte popolari⁶, nonché il genere principe che alimentava il vasto e sommerso commercio di contrabbando. La fortuna e le

¹ C. Malagola, *L'Archivio Governativo*, cit., pp. 162-163.

² Si vedano J.C. Hocquet, *Monopole et concurrence à la fin du Moyen Age. Venice et les salines de Cervia (XII-XVI siècle)*, in «Studi Veneziani», XV (1973), pp. 21-133; Id., *La Camera Apostolica e il sale di Cervia (1327-1330)*, in «Studi romagnoli», XXII (1971), pp. 39-56; U. Foschi, *La Bolla di Giulio II alla Comunità di Cervia (1511)*, ibidem, pp. 71-87; sulle saline di Cervia si vedano inoltre i contributi contenuti in «Ravenna studi e ricerche», VI/1 (1999).

³ A. Tassinari, *La soppressione delle saline camerale del Cesenatico nel secolo XVIII*, in «Studi romagnoli», XX (1969), pp. 57-61.

⁴ La percentuale delle entrate che lo Stato Pontificio ricavava dai sali di Cervia, nel 1517, variava dal 14 al 25% delle entrate totali dello Stato, si veda J.C. Hocquet, *Monopole et concurrence*, cit., pp. 116-117.

⁵ S. Anselmi, *La "politica del sale" nei documenti pubblici dello Stato Pontificio*, in *Sale e saline in Adriatico, secoli XV-XX*, a cura di A. Di Vittorio, Napoli 1981, pp. 69-96; ora anche in S. Anselmi, *Adriatico. Studi di Storia, secoli XIV-XIX*, Ancona 1991, pp. 395-420.

⁶ Si veda al riguardo la rivolta dei perugini nel 1535 in seguito all'aumento del dazio sul sale nello studio di R. Chiacchella, *Per una interpretazione della "guerra del sale" e della costruzione della Rocca Paolina in Perugia*, in «Archivio storico italiano», a. CXLV, disp. I, Firenze 1987, pp. 3-60.

glorie commerciali di Venezia che, sin dal Medioevo, aveva gelosamente riservato alla propria bandiera il monopolio dei traffici del sale⁷, molto devono a questo genere indispensabile nell'alimentazione umana e largamente impiegato come conservante di prodotti altrimenti facilmente deperibili, o nei processi industriali per la concia delle pelli, o ancora nell'allevamento del bestiame⁸. Il controllo delle saline, dato il basso costo del sale alla produzione, diventava pertanto di importanza vitale per il sistema impositivo degli Stati, poiché era su tale prodotto che lo strumento fiscale faceva leva con più frequenza⁹. La privativa del sale divenne, in conseguenza, una delle più ambite e il commercio di questo genere una delle attività più lucrose, detenuta da un ristretto nucleo di "capitalisti". Non a caso negli elenchi degli appaltatori delle province pontificie si ritrovano spesso i nomi delle maggiori case bancarie o mercantili¹⁰.

⁷ Si veda J.C. Hocquet, *Il sale e la fortuna di Venezia*, Roma 1990, in particolare le pp. 106-119, dedicate all'*ordo salis* (l'ordine del sale), un insieme di obblighi e incentivi per i mercanti, al fine di favorire un regolare flusso di importazioni di sale a Venezia. Si vedano anche A. Tenenti, *Il sale nella storia di Venezia*, in «Studi veneziani», n.s., IV (1980), pp. 15-26, e M. Brazzale, *Il mercato del sale nella Repubblica veneta della seconda metà del XVI secolo*, Venezia 1971.

⁸ J.F. Bergier, *Una storia del sale*, Venezia 1984; in particolare il capitolo: *Le utilizzazioni del sale*, pp. 119-140; S. Anselmi, *Il sale nella cultura quotidiana delle genti adriatiche*, in «Ravenna studi e ricerche», VI/1 (1999), pp. 145-155.

⁹ Si vedano oltre al già citato S. Anselmi, *La "politica del sale"*, anche J.C. Hocquet, *La divisione delle entrate e i profitti della gabella del sale a Venezia nel XVI secolo*, in *Sale e saline*, cit., pp. 97-143; infine sulla valenza politica, in termini di potere economico, che ha rappresentato il commercio del sale nel corso dei secoli, si vedano J.C. Hocquet, *Il sale e il potere. Dall'anno Mille alla Rivoluzione francese*, Genova 1990, e C. Manca, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano 1966.

¹⁰ R. Paci, *Economia e società nelle Marche di fine Settecento*, in «Proposte e Ricerche», 47 (2001), p. 31; M. Caravale e A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, p. 478. Caracciolo ricorda, in particolare, la clamorosa ascesa dei banchieri Odorici e Gnudi. Nel novennio 1763-1771, Odorici e Gnudi sono associati nella gestione della tesoreria provinciale a Fermo e dell'appalto delle "Salare Generali della Provincia della Marca". Essi si incaricano, pertanto, del trasporto del sale dalle saline di Cervia ai «porti e spiagge di sottomonte», stipulando contratti di nolo con alcuni *paroni* della costa pontificia della Marca meridionale; si veda al riguardo M. Ciotti, *Economie del mare. Costruzioni navali, commercio, navigazione e pesca nella Marca meridionale in età moderna*, Quaderni di «Proposte e ricerche», 32, Ancona 2005, pp. 112-121.

Notizie sul commercio del sale a San Marino si hanno sin dal XV secolo: un mandato di procura del ministro dell'Ufficio del Sale di Rimini, risalente al 1418, ne attesta la vendita a *ser* Francesco di Nicola da San Marino¹¹. Altra documentazione relativa ad alcune questioni da trattare con la Santa Sede, contempla la provvista di sale assegnata alla Repubblica oltre ad altri accordi in merito al transito delle merci e alle collette nel territorio sammarinese¹². Gli accordi con la Santa Sede, che aveva riconosciuto *ab immemorabili* alla Repubblica il diritto di governarsi da sé, prevedevano per i cittadini sammarinesi l'esenzione dai «pesi ai quali soggiacciono i sudditi della Santa Sede»; un documento pontificio ordinava infatti, nel 1548, che in virtù di tali accordi non potesse essere accresciuto il prezzo del sale destinato alla Repubblica, come pretendeva il tesoriere di Romagna¹³. E ancora, nel 1569, un ordine della Santa Sede stabiliva che per la vendita del sale a San Marino «non si intenda acquisito dalla Reverenda Camera Apostolica, alcun diritto su quella Repubblica»¹⁴.

Tali concessioni e privilegi erano il frutto di una oculata e sottile attività diplomatica che la Repubblica, per salvaguardare la propria indipendenza, esercitava attraverso i propri agenti attivi nella corte papale¹⁵. Nel quadro di questa tenace diplomazia dei piccoli privilegi e di strenua difesa delle piccole “libertà”, attraverso le quali si costruiva e consolidava la “libertà perpetua”, si inseriscono anche le licenze concesse ai cittadini della Repubblica per l'estrazione di prodotti agricoli dalle loro proprietà in territorio pontificio¹⁶. Essi avevano infatti facoltà di estrarre grano, olio, biade, «e qualsiasi altra cosa ancora, e frutti riscossi nei beni e possessioni esistenti» nelle Legazioni confinanti, «senza lasciare rata

11 ASRSM, *Istrumenti del Governo*, b. 185, doc. 64 (9/12/1418).

12 ASRSM, *Bolle, Brevi, Capitoli, Trattati e Diritti della Repubblica*, b. 34, doc. 25 (1511).

13 *Ibidem*, doc. 36, 11 aprile 1548.

14 *Ibidem*, doc. 47, 8 novembre 1569.

15 ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. II, 2 gennaio 1759, c. 1r: lettera dell'abate Zampini, agente della Repubblica a Roma, in merito all'esito positivo dell'*Affare del Sale*. Si veda anche il fondo archivistico relativo agli atti e alla corrispondenza dello Zampini, ASRSM, b. 62 (1738-1783).

16 ASRSM, *Licenze per l'estrazione di biade dai luoghi confinanti*, bb. 37-41; si vedano, al riguardo, anche M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit., pp. 99-100, e G. Allegretti, *La proprietà terriera dei sammarinesi*, cit., pp. 9-74.

alcuna a gli abbondanzieri de luoghi e pagamento di tratta, bolletta o altro peso»¹⁷. Ma tali piccole “libertà” erano spesso oggetto di contenziosi ogni qualvolta venivano limitate o addirittura negate. È il caso, appunto, dell’aumento del prezzo del sale, ricordato sopra, o delle licenze di estrazione negli anni di cattivo raccolto o di carestia, che imponevano allo Stato Pontificio misure restrittive per far fronte alle conseguenti difficoltà annonarie¹⁸ o, ancora, ogni qualvolta i doganieri pontifici richiedevano il pagamento della bolletta per il transito delle merci dirette a San Marino. Come, ad esempio, nel 1726, quando in Consiglio si discusse della necessità di «interporre e sostenere una lite in Rimino, per esservi stata fermata una Cassa d’Allume che era indirizzata a questa piazza da quella di Venezia, ricusando il Doganiere di fare la bolletta di transito, asserendo esser Noi *mediate* soggetti alla Santa Sede e perciò esser detta Cassa soggetta alli Bandi Generali [...], il che vedutosi dalli Signori Consiglieri, dipendere da detta causa il sostentamento della nostra libertà, fu risoluto a viva voce di sostenerla ovunque fosse occorso ed a ogni costo»¹⁹.

La questione dell’approvvigionamento del sale a San Marino diventa spesso terreno di confronto con le autorità pontificie, soprattutto quando queste non ottemperano agli accordi in merito alla quota annua assegnata. La quantità di sale che la Repubblica aveva facoltà di estrarre ogni anno dalle saline pontificie prevedeva la “levata” di 300 *sacca* annue²⁰. Un ulteriore aumento fu ottenuto poi all’inizio del XVIII secolo²¹, anche se nei registri amministrativi le quantità estratte dalle saline di Cervia e di Cesenatico non sempre corrispondono a quelle convenute. Ciò era dovuto, in massima parte, alla maggiore o minore produzione delle saline,

17 ASRSM, *Licenze per l'estrazione*, cit., b. 40, doc. 64, 4 luglio 1674: *Licenza di estrazione dalla Legazione di Urbino*; doc. 65, 9 luglio 1675: *Licenza di estrazione dalla Legazione di Romagna*.

18 ASP, *Lettere ricevute da fuori Stato*; nella b. 7 sono contenute alcune lettere dei Capitani Reggenti della Repubblica, datate 10 settembre 1763, 24 ottobre 1763 e 19 novembre 1763, affinché si conceda ai propri sudditi il permesso «d’estrarre li grani». Sulle misure restrittive imposte dallo Stato Pontificio negli “anni della fame”, si veda anche A. Palombarini, «*Per non morir di fame*», cit., p. 116.

19 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. CC-27, 23 aprile 1725, c. 41r.

20 C. Malagola, *L’Archivio Governativo*, cit., p. 162. Nelle fonti d’archivio, relative all’*Amministrazione dei sali*, una *sacca* equivale a circa 310 *libbre*.

21 ASRSM, *Bolle, Brevi*, cit., doc. 36, anni 1705-1712.

spesso determinata dalla influenza che le variazioni climatiche avevano sulla produzione del sale²²: esse imponevano allo Stato pontificio di limitarne le estrazioni negli anni di penuria per non pregiudicare l'approvvigionamento della propria popolazione e, di conseguenza, la "politica del sale" da esso attuata, dalla quale traeva gli introiti tributari necessari a sostenere la finanza pontificia²³.

Il governo della Repubblica, dapprima appaltandone la vendita e, successivamente, con un sistema analogo a quello annorario, si incaricava di provvedere al rifornimento regolare del sale, del quale stabiliva il prezzo e la quantità da assegnarsi a ciascuna famiglia. A differenza di quanto avveniva in altri stati, la distribuzione del sale a San Marino diventa di rado lo strumento privilegiato dell'imposizione fiscale. Solo in alcuni casi, quando le preoccupanti condizioni in cui versavano le finanze pubbliche richiedevano interventi urgenti, si introducevano misure che prevedevano lo «sbasso del peso del sale venale»²⁴, le stesse che, in anni di crisi annorarie o di carestia, si adottavano per il peso del pane. Il prezzo di vendita del sale al minuto si mantenne, comunque, sempre abbastanza modico; su esso gravavano soprattutto il costo dei trasporti e gli esborsi accessori all'acquisto, che moltiplicavano di due o tre volte il prezzo finale rispetto a quello d'acquisto²⁵.

La legislazione in materia di commercio e vendita del sale a San Marino risale al XVII secolo, quando il governo, «per mantenere ed

22 Si vedano A. Veggiani, *L'influenza delle fluttuazioni climatiche sulla produzione di sale a Cervia, dal 1778 al 1970*, in «Studi romagnoli», XLIV (1993), pp. 459-478, e J.C. Hocquet, *Le sel et la fortune de Venise*, vol. I, *Production et monopole*, Lille, Université de Lille III, 1978, in particolare il capitolo *Irregularité et incertitude de la production du sel*, pp. 227-237.

23 S. Anselmi, *La "politica del sale"*, cit., p. 70.

24 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. CC-27, 8 luglio 1731, cc. 126v-127r: lo «sbasso del peso», deciso in precedenza dal Consiglio che imponeva la riduzione della quantità di sale da 30 a 25 libbre, venduta per un paolo, aveva avuto come conseguenza un preoccupante calo nelle vendite, tanto che «per avere il solito Mandato da Ravenna, era occorso prendere dalla Cassa Pubblica 60 scudi che mancavano di ritratti». Il Consiglio, preso atto del fatto che tali misure avevano il solo effetto di incrementare il commercio di contrabbando, a danno delle finanze dello Stato, decise di riportare «il Sale al peso di prima».

25 ASRSM, *Amministrazione dei Sali*, b. 304, *Libro de' conti della Salara*, anni 1672-1809; b. 310, *Spese per la condotta del sale*.

umentare le rendite», decise di appaltarne la vendita. Negli *Statuti del 1600* sono contenute precise norme per l'istituzione dell'appalto del sale e le modalità di assegnazione (Appendice III)²⁶. La vendita del sale veniva concessa, «secondo il Capitolato da farsi dai Signori Capitani», al miglior offerente, «a quello, o quelli, che prima dell'estinzione del lume, o della candela, avranno promesso di dare il maggior prezzo alla Comunità, e a chi vuole comprare maggior quantità di sale per un bolognino». Gli appaltatori, o «conduttori dell'appalto del sale», erano poi obbligati «dentro tre mesi da cominciarci dal giorno della locazione, di procurare a proprie spese, ed ottenere», dal camerlengo della Santa Sede, «Lettere e Patenti Camerali declaratorie». Essi avevano, inoltre, la facoltà di comprare il sale «dove vogliono, e da qualunque principe ecclesiastico, o secolare, che lo venda a miglior condizione», con il divieto di «venderlo a forestieri, e a quelli che non sono sudditi nostri, sotto la pena di dieci ducati per ogni soma, e di dieci bolognini per ogni libbra di sale». Infine, per prevenire ogni forma di frode o contrabbando, una norma degli *Statuti* intimava che «nessuno del distretto e della giurisdizione della nostra Terra ardisca di comprare il sale fuori del territorio della medesima, da qualche salinero fuori del nostro distretto, sotto la pena di [come sopra]».

Il “Capitolato” che regolava l'appalto del sale risulta essere redatto qualche anno più tardi, ed è emanato con decreto del Consiglio nel 1613 (Appendice IV)²⁷. Esso recepisce, nella sostanza, i dettami degli Statuti, con alcune puntualizzazioni. Viene ribadito che, per accedere all'offerta pubblica di appalto, si debba prima «nominare e presentare la Sigurtà alli Signori Capitani»; inoltre, non è consentita l'offerta a

²⁶ ASRSM, *Statuti del 1600*, Libro I, rubr. LVIII: *Della Locazione del sale venale*.

²⁷ ASRSM, *Decreti del Consiglio*, anni 1623-1773, b. 29, 30 giugno 1613: *Salara et altri Datij*, c. 69r. La modalità dell'appalto per la vendita del sale, in realtà, dovette avere breve corso, poiché già a metà Seicento, come si rileva dai *Libri dei conti* (b. 304), l'amministrazione era gestita da un funzionario, il *salinero*, che si incaricava dell'acquisto e della vendita del sale. Egli, per questa mansione, percepiva una retribuzione annua, mentre gli introiti erano a beneficio dello Stato. Era tenuto inoltre a presentare nota delle entrate e delle uscite ai revisori e a versare alla Camera i relativi proventi. I registri, che ancora si conservano in Archivio, sono appunto relativi alla revisione dei conti dei *salinari*, e vanno da circa metà Seicento fino al 1766, quando fu emanato un nuovo regolamento che introduceva uffici e competenze analoghe a quelli dell'Annona (Appendice VIII).

coloro che hanno contratto debiti con la Comunità. Si precisa poi che «i salinari si habbino a far scrivere alli Tesorieri di Romagna per appaltatori del sale venale in San Marino, e non per Salinari della Comunità». E ancora, «che gli appaltatori di detta Salara, quando vanno per il sale, habbino a condurre a loro spese un Cittadino da darsegli dalli Signori Capitani, per fare buona eletione di detto sale». Infine, in merito alla *condotta* del sale da Rimini a San Marino, qualora questa non avvenisse «dentro tutto il mese di agosto e di settembre», i contadini «ed altri che hanno bestie, non possino essere forzati di andare per esso, per il pagamento ordinario», ma «per quello che si dà alli bifolchi che lavorano la terra».

Il grave “pregiudizio” che comporta per le casse dello Stato il commercio di contrabbando del sale, è ribadito nei numerosi bandi che ne vietano l'estrazione²⁸ (Appendice V), soprattutto quando ciò avviene con il concorso e «a motivo dell'opera e aiuto che da Paesani si presta a Forestieri, non ostante gli ordini altre volte emanati», che evidentemente hanno ben poca efficacia nell'arginare un fenomeno che interessa anche il commercio di altri generi ed è caratteristico di realtà territoriali indipendenti, situate nei luoghi di transito o di confine. Per San Marino esso ha certamente rappresentato un meccanismo di integrazione e di scambio con le aree contermini, consentendo a una entità statale piccola, con scarse risorse e in un contesto di perenne precarietà economica, di costruire e consolidare nel tempo la propria autonomia²⁹.

²⁸ ASRSM, *Bandi particolari e Notificazioni*, b. 73: *Proibitivo l'estrazione del sale*, 29 novembre 1777; *Bandi*, b. 72, c. 32r, *Proibitivo l'estrazione del sale*, 3 gennaio 1759: «Essendo giunto a nostra notizia che lo spaccio del sale sia immoderato a motivo della provvista che ne fanno anche li forastieri, non tanto per loro stessi, quanto per mezzo delli stessi Paesani. Quindi [...] proibiamo a tutti e singoli forastieri che nessuno possa comprare sale da questa nostra Salara per trasportarlo altrove [...]»; c. 33v, *Proibitivo l'estrazione del sale*, 27 novembre 1759: «Riflettendo [...] che il Bando, altra volta pubblicato [...] col quale si proibiva a forastieri il potere comprare il Sale da questa nostra Salara e trasportarlo fuori di Territorio, si era reso inutile, attesa l'opera ed aiuto che ad essi si supposeva prestato da Paesani, in fraude alle savie e opportune ordinazioni fatte. Per ovviare a tali inconvenienti si determinò [...] si dovesse estendere detta pena e questa aumentarsi contro que' Paesani che in qualunque modo dessero aiuto ed opera a medesimi forastieri, o col comprare per essi detto sale o col farne mercanzia [...]»; rinnovato anche il 29 novembre 1773, cc. 99v-100r.

²⁹ M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit., p. 100.

Altra misura adottata nel corso del XVIII secolo per prevenire frodi e contrabbandi e rendere la *condotta* del sale meno costosa, «qualora questa non avvenga nella corrente propria stagione», fu quella di eseguirla in «un'unica mandata e spedizione». A tal fine, attraverso bandi rinnovati di anno in anno, si ordinava a tutti i sudditi che possedevano buoi e altre bestie, di recarsi a caricare il sale per la fornitura della pubblica salara, «e di porsi in cammino quando sentiranno il segno della campana, solito a darsi alla loro partenza, che deve subito seguire»³⁰. In talune occasioni accadeva invece «che la condotta del sale non era stata fatta intiera, a motivo che non tutti erano andati a caricarlo, nonostante fosse stato mandato il solito Bando; come pure è stato introdotto da alcuni bifolchi che dovendo, per proprio obbligo, andare a caricare il sale, ne caricavano la metà per sé e la metà per un altro»³¹. Fu pertanto deciso di condannare alla pena prevista coloro che si erano sottratti ai propri doveri e «rispetto poi all'abuso introdotto, di farne memoria, ed in quest'altra condotta, nell'anno venturo, esprimere nel Bando che uno non possa caricare per il compagno, ma ognuno debba prestare la dovuta obbedienza»³².

Anche questi provvedimenti, se da una parte riducevano i costi della condotta del sale effettuata, sino ad allora, in più viaggi a dorso di muli, dai magazzini del porto di Rimini, dove veniva depositato, fino a San Marino, percorrendo strade e mulattiere disagiati, dall'altra creavano occasioni per frodi e sottrazioni non autorizzate³³. Le mancanze, più volte verificate durante il trasporto, costrinsero le autorità a imporre la registrazione dei nomi dei contadini e la quantità di sale caricata da ognuno³⁴; inoltre si dispose «che si dovesse computare ai Bifolchi, a

30 ASRSM, *Bandi*, b. 72, c. 20r: *Per la Condotta del Sale*, 4 giugno 1749. Rinnovato il 12 giugno 1759, 10 giugno 1761, 19 giugno 1763, 12 giugno 1765 e 2 giugno 1773. ASRSM, *Bandi particolari e Notificazioni*, b. 73, *Sopra la Condotta del Sale*, 4 giugno 1776.

31 ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. II, 29 giugno 1762, c. 20r.

32 Ibidem.

33 ASRSM, *Bandi*, b. 72, 12 giugno 1759, c. 32v: «Essendosi poi, ne anni scorsi, veduto per infausta esperienza, alla nostra suddetta Camera, molto dannosa, che alcuni bifolchi non sono fedeli nel trasportare nella nostra Salara quella quantità di Sali che viene loro dal Ministro, nostro Deputato, consegnata nell'atto di caricarlo».

34 ASRSM, *Bandi*, b. 72, 2 giugno 1773, *Circa la condotta del sale*, c. 99r; ASRSM, *Bandi particolari e Notificazioni*, b. 73, 4 giugno 1776, *Sopra la condotta del Sale*; ASRSM, *Amministrazione dei Sali*, bb. 310-311: in esse sono contenute le note relati-

conto di condotta, tutta quella quantità di sale, che oltre le dieci libbre fusse rispettivamente trovato mancarli, essendosi osservato non poter succedere la mancanza che per malizia»³⁵.

L'insufficienza delle misure di volta in volta adottate per limitare le frodi e il contrabbando rivelano una realtà in cui alla "malizia", magari imposta dal bisogno, dei contadini, si univa la corruzione dei funzionari incaricati di vigilare sulle varie fasi del trasporto del sale, dai luoghi di produzione sino alla salara della Repubblica, corruzione spesso lamentata negli atti ufficiali, nonostante la solerzia del governo nel cercare di arginare ogni forma di abuso³⁶. Anche le spese sostenute per prelevare il sale destavano, talora, perplessità, tanto che nel 1744 il Consiglio diede incarico a un suo *ministro* di verificare i reali costi di tale operazione nelle saline di Cervia (Appendice VI). Chiesta «esatta informazione delle regole che dagli onorati Ministri si sogliono tenere nel calcolare e tassare dette spese», il ministro rileva «che da più anni in qua la Repubblica soffre un aggravio di circa scudi quattro l'anno caricando a Cervia», dovuto agli abusi perpetrati dai vari incaricati e funzionari delle saline³⁷. La *Regola per la spesa della levata del Sale dalle Saline di Cervia* (Appendice VII), redatta dal ministro, offre testimonianza delle varie fasi e degli uomini impiegati in questa particolare operazione, con il rendiconto di ogni singola tassa di mediazione³⁸.

La documentazione disponibile³⁹, relativa all'*Amministrazione dei sali*, fornisce, invece, dettagli sulla quantità di sale introdotta ogni anno

ve alle spese sostenute annualmente per la *levata* e la *condotta* del sale, e quelle relative ai «Bifolchi, che hanno caricato il Sale» e «quella quantità di Sale che a ciasch'uno è cresciuta o calata».

³⁵ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 9 luglio 1744, c. 78r.

³⁶ ASRSM, *Bandi*, b. 72, 27 novembre 1759: «Nella qual pena di uno scudo per libra incorrerà anche il Ministro della Salara, qualora fosse provato che egli l'avesse dato direttamente a forestieri, o scientemente a Paesani per utile de' forestieri»; ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, 29 novembre 1777: «Nella qual pena di uno scudo per libra incorrerà anche lo Spacciatore della Salara, qualora fosse provato che egli avesse dato il Sale direttamente alli forestieri o scientemente a Paesani, e massime a quelli di essi che sono soliti o possono essere sospetti che lo comprino per li forestieri».

³⁷ ASRSM, *Amministrazione dei sali*, b. 310.

³⁸ Ibidem.

³⁹ Ibidem, bb. 304-311.

nella Repubblica, relativa provenienza e variazione dei prezzi, nonché i vari tipi di sale in produzione: *comune*, *sal grosso*, *sal fiore*, *regaglia*. Il *salinaro*, che si incaricava degli acquisti doveva, innanzi tutto, come stabilito dagli *Statuti*, munirsi della necessaria licenza. A tal fine ogni anno egli si recava a Ravenna, con *regalie* di formaggi e prosciutti, per ottenere dal Tesoriere Generale di Romagna il *mandato* per la levata del sale dalle saline di Cervia o di Cesenatico. La stesura del documento in tesoreria lo impegnava solitamente in un viaggio di tre giorni, con relative spese per *vettura*, *cavalcaturo*, *osteria*, *cibarie* e *stallatico* per le bestie. Successivamente si portava nelle saline, con al seguito tre aiutanti, per prelevare il sale che, trasportato in appositi sacchi sigillati con *cera di Spagna*, veniva caricato su *burchielle* e condotto nel porto di Rimini. Qui il sale veniva scaricato e depositato in magazzini presi a nolo precedentemente e, infine, trasportato a San Marino nella pubblica salara. I *Libri de' conti de la Salara* annotano le spese per «nolo de sacchi», «per il nolo del magazzino a marina», «a facchini per procurare e caricare burchiella», «a Paroni per condurlo sino a Rimini», «in Rimini alli carrettieri per condurlo in magazzino e facchini per cavarlo dalla barca ed scaricarlo dalle carrette e riporlo in magazzino»⁴⁰. Il *salinaro*, infatti, una volta ottenuta la quantità di sale, retribuiti i misuratori e i facchini nelle saline, soddisfatte le tasse di mediazione, andava incontro a ulteriori operazioni ed esborsi accessori all'acquisto: doveva assicurarsi le prestazioni dei facchini per caricare il sale sulle *burchielle* e quelle dei barcaioli per condurlo a Rimini⁴¹. Le note di spesa riportano spesso il costo del nolo e, talvolta, anche il nome del *parone* che si incaricava del trasporto. Purtroppo, la documentazione non ha conservato i contratti di nolo stipulati tra i funzionari che ogni anno si incaricavano della *levata* e della *condotta* del sale e i *paroni* che noleggiavano le proprie imbarcazioni. Sappiamo però che spesso, per questo tipo di accordo, si ricorreva a semplici scritture private tra le parti come, ad esempio, quella relativa a un contratto di nolo stipulato tra un *parone* di Rimini e Pietro Zoli, amministratore della salara della Repubblica per l'anno 1803. Nell'at-

40 ASRSM, *Amministrazione dei sali*, bb. 304, 310 e 311.

41 Sulle varie e minute spese accessorie che gravavano sul prezzo d'acquisto si vedano J.C. Hocquet, *Il sale e la fortuna di Venezia*, cit., in particolare il capitolo *Prezzi e noli*, pp. 223-261, e C. Manca, *Aspetti dell'espansione*, cit., pp. 253-269.

to il *parone*, Giampaolo Piccioni, si impegna ad «andare a caricare a Cervia sulla sua Barca a Trabaccolo, n. cento quaranta sacchi di sale per conto della Repubblica di San Marino», e trasportarlo nel porto di Rimini «ben condizionato e custodito». Il carico, inoltre, dovrà eseguirsi «con la maggiore sollecitudine possibile»⁴².

Le entrate erariali che la Repubblica otteneva dalla vendita del sale variavano in relazione alla quantità introdotta e alle spese sostenute. Nel biennio 1695-1697, il ricavato della vendita ammontava a scudi 616 e baiocchi 29, contro una spesa di 513 scudi e baiocchi 57, ivi compresa la provvigione per il *salinaro* di 24 scudi⁴³. Più remunerativi furono gli anni 1723-1725: a fronte di un ricavato dalla vendita di *sacca* 595, pari a 824 scudi, 87 baiocchi e 6 denari, le spese ammontarono a 548 scudi, 97 baiocchi e 6 denari. Nel 1726 furono ritratti 369 scudi dalla vendita di 300 *sacca* di sale, mentre le spese ammontarono a 248 scudi⁴⁴. Nel triennio 1763-1766 furono venduti 1051 *barili*, pari a *libbre* 305.841, al prezzo di un paolo per ogni 25 *libbre*, per un totale di circa 1223 scudi, con un guadagno netto di circa 382 scudi⁴⁵. Considerato un prezzo iniziale d'acquisto di circa 150 scudi per 300 *sacca* di sale, in proporzione i costi accessori che incidevano maggiormente sul prezzo finale erano quelli sostenuti per la *condotta*, circa 60 scudi; quelli per la *levata*, che comportava un esborso pari a 20-25 scudi; infine la provvigione del *salinaro* che si aggirava intono ai 10-12 scudi annui, oltre ai costi dei noli e varie altre spese minute. Il sale veniva venduto solitamente a un paolo per ogni 30 *libbre*, ma vi furono anche anni in cui «lo sbasso del peso», deciso dal governo, riduceva la quantità a 25-20 *libbre* vendute allo stesso prezzo⁴⁶. In media gli introiti che la Repubblica ricavava dalla vendita del sale si attestavano intorno ai cento scudi annui. Essi rappresentavano in definitiva le entrate più rilevanti per le casse dello Stato insieme ai proventi della privativa del tabacco. Inoltre la rigorosa revisione dei con-

42 ASRSM, *Amministrazione dei Sali*, b. 311, 1 marzo 1803.

43 ASRSM, *Libri de' conti della Salara* (1672-1768), b. 304, cc. 44v-45r.

44 Ibidem, cc. 72r-73v.

45 Ibidem, cc. 108r-109r.

46 Nel triennio 1763-1766, il sale venne spacciato a 25 *libbre* il paolo. Nel successivo 1769-1770, a 20 *libbre* il paolo. Non a caso il prezzo del sale aumenta soprattutto in corrispondenza di periodi di crisi annonarie, come appunto quelle che si ebbero durante gli anni Sessanta del Settecento.

ti degli amministratori della salara lasciava un margine piuttosto esiguo alla speculazione di funzionari non sempre ligi. Ma, come si è detto, le frodi che il governo lamentava riguardavano soprattutto la sottrazione e, quindi, la vendita abusiva del sale.

Nel corso del XVIII secolo, soprattutto nella fase di riorganizzazione dei poteri pubblici seguita all'occupazione alberoniana, le competenze in materia economica e fiscale passano sotto il controllo della Congregazione Generale, la cui composizione evidenzia il processo di aristocratizzazione in atto nel ceto dirigente sammarinese⁴⁷. La Congregazione Generale, infatti, aveva piena facoltà deliberativa nel formare la *tabella* annuale delle entrate e delle uscite e nello stabilire i prezzi del grano e i provvedimenti in materia annonaria. Il ceto nobiliare della Repubblica, controllando già l'Annona, attraverso la carica di *prefetto-cassiere*, affidata sempre a un nobile, si assicura, ben presto, anche il controllo del mercato del sale. Con il nuovo *Regolamento della Pubblica Salara* (Appendice VIII), emanato nel pieno della drammatica carestia degli anni 1764-1767, venne riorganizzata tutta l'amministrazione relativa al sale, introducendo uffici e competenze analoghi a quelli che già regolavano l'Annona frumentaria⁴⁸. Negli anni che seguirono, le cariche principali di *ministro* e *cassiere* furono spesso rivestite da esponenti del ceto nobiliare, mentre quella di *spacciatore*, da un soggetto di diversa estrazione, il quale si aggiudicava la vendita del sale secondo norme stabilite nel nuovo regolamento. A differenza del *ministro* e del *cassiere*, che rimanevano in carica un anno, egli non poteva essere rimosso «senza sua rinuncia, o senza causa da proporsi al Generale Consiglio». Prerogativa del Consiglio era anche l'elezione dei primi due ufficiali, che doveva avvenire nel mese di maggio e «nella stessa maniera che si eleggono il Cassiere e Ministro dell'Annona frumentaria». L'esercizio del loro ufficio doveva cominciare il primo di giugno, all'inizio, quindi, della stagione più propizia per l'approvvigionamento del sale. Essi erano tenuti ad assistere alla *levata* e alla *condotta* del sale e a vigilare su tutte le fasi del trasporto, «facendo il Cassiere e Ministro nuovo una sola nota

⁴⁷ Come ben evidenziato da D. Fioretti, *Dalla "democrazia"*, cit., in particolare al capitolo *La Congregazione Generale e la gestione degli affari pubblici*, pp. 156-169.

⁴⁸ ASRSM, *Amministrazione dei sali*, b. 304, *Regolamenti e capitoli* (1766-1809), cc. 1r-2r.

esprimente il numero de sacchi che ciaschedun Bifolco avrà portato, il nome e il cognome dello stesso Bifolco, il peso di ciaschedun sacco di Sale e la Tarra de medesimi sacchi». La loro provvigione era calcolata in proporzione agli introiti derivanti dalla vendita del sale: dell'1% per il ministro e del 2% per il cassiere. Nel 1798, in seguito a nuovi abusi riscontrati nella gestione, il Consiglio decise di equiparare la retribuzione dei due funzionari, «e questa limitata a baj. cinque, per ogni levata di Barili cinque [di] sale», con l'obbligo per il ministro di non poter più «vendere a suo conto il Sal bianco come per abuso si era introdotto»⁴⁹.

La lotta contro violazioni e abusi corre lungo tutta la storia della Repubblica, come documentano i continui provvedimenti tesi a limitare il fenomeno, a riprova di quanto il commercio del sale fosse una delle attività più redditizie e, di conseguenza, quanto fosse interesse dello Stato mantenerne la pubblica gestione. Significativa è, al riguardo, una relazione di inizio Ottocento (Appendice IX) con la quale si sottopone al Consiglio la proposta di un cittadino, “amico della Patria”: egli offre di farsi carico dell'intero debito pubblico, ascendente a 9.200 scudi, in cambio dell'appalto del sale per i successivi vent'anni⁵⁰. Il documento è di estremo interesse in quanto conferma con immediata evidenza quanto fosse ambita la gestione del commercio del sale nella Repubblica, soprattutto dopo il *Trattato di commercio* stipulato con la Repubblica Italiana che aveva accordato a San Marino l'estrazione annua dalle saline di Cervia di «400 sacchi di sale comune» e di «sacchi venti sal fiore»⁵¹. Esso rappresenta, al contempo, un'analisi lucida e puntuale dei “mali” che affliggevano la Repubblica, mettendo a nudo la fragilità della struttura economica sammarinese e la deplorable condizione in cui versavano le finanze dello Stato, messe a dura prova dalle ripetute crisi annuarie fronteggiate nell'arco del XVIII secolo, condizione che rischiava di compromettere l'autonomia repubblicana.

49 Ibidem, c. 2r.

50 ASRSM, *Amministrazione dei sali*, b. 304.

51 M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit., pp. 176-180, Appendice 3: *Trattato di commercio e di amicizia tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino e articoli addizionali (1802)*; pubblicato anche in C. Buscarini, *Dal Comune allo Stato: note sulla formazione della soggettività internazionale di San Marino*, in *Storia e ordinamento della Repubblica di San Marino*, San Marino 1983, Appendice IX.

Nel documento, infatti, l'anonimo relatore denuncia la «spaventevole situazione economica» e la «sproporzione che passa tra l'attivo e il passivo» soprattutto, aggiunge, dopo quasi vent'anni «che si disputa sui modi di metter pari la Tabella, e dopo tante noiose discussioni, piani e progetti, non si è arrivato al punto di migliorare d'un attimo la nostra esistenza economica». E nella consapevolezza che la perpetuazione della propria libertà possa essere sostenuta solo da una solida economia, prospetta al Consiglio la dura eventualità «di non dover un giorno perdere con le sostanze anche la nostra indipendenza». Egli infine, qualora la proposta non venga accettata (come accade), sarà comunque «abbastanza pagato dai lumi che à sparsi» su una questione di tanta importanza, nella cui soluzione risiede «quella felicità da tanti anni inutilmente desiderata». Si avverte, in queste parole, l'eco delle idee divampate nell'ultimo scorcio del secolo dei lumi e il riflesso delle esigenze di rinnovamento poste dal riformismo illuminato in materia di amministrazione pubblica e fiscalità⁵². Tali idee si scontrano a San Marino con una forte opposizione che si richiama ai valori della tradizione “democratica”, nei quali la *libertas*, declinata spesso con la tenue fiscalità e con i benefici derivanti da accordi privilegiati, è presupposto irrinunciabile alla “felicità” della Repubblica e dei propri sudditi.

⁵² Si veda D. Fioretti, *Dalla “democrazia”, cit.*, pp. 191-203, in particolare il documento pubblicato alle pp. 213-216, Appendice 7: *Protesta dei capi dei tre Castelli di Montegiardino, Serravalle e Faetano per la risoluzione del Consiglio Generale di imporre la tassa sulla legna*. Esso presenta non poche analogie, nel linguaggio colto e bene informato sulle condizioni finanziarie della Repubblica, con quello dell'anonimo estensore del documento riportato qui in Appendice IX.

Appendice III

Della locazione del sale venale

Per mantenere e aumentare le rendite del nostro comune vogliamo, comandiamo, che i Signori Capitani nel tempo della locazione del sale venale debbano sempre per mezzo del nostro Trombetta in tre diversi mercati, premesso il suono della tromba, far pubblicare che la cura di vendere il sale nella Terra e territorio nostro, secondo il Capitolato da farsi da Signori Capitani, e da altri da deputarsi sempre dal General Consiglio, si allogherà a quelli che offrono e pagano alla nostra Comunità un prezzo maggiore. Prefissi il giorno e l'ora per l'Appalto, i Signori Capitani stando nel Palazzo della loro solita residenza dove si suole render ragione, alla presenza di coloro che aspireranno, e desidereranno tale incarico, acceso il lume, cioè la candela di cera, faranno leggere ad alta ed intelligibile voce dal loro Segretario il Capitolato fatto da essi e da persone a ciò deputate. Letti i Capitoli, e fatte le offerte da chi vuole assumere il detto incarico, lo allogheranno a quello, o quelli, che prima dell'estinzione del lume, o della candela, avranno promesso di dare maggior prezzo alla Comunità, e a chi vuole comprare maggior quantità di sale per un bolognino, nonché un idoneo fideiussore per l'osservanza delle predette cose.

Tra questi Capitoli i detti Signori Capitani e gli altri deputati, siano tenuti di prescrivere che gli anzidetti conduttori dell'Appalto del sale abbiano l'obbligo, dentro tre mesi, da cominciarsi il giorno della locazione, di procurare a proprie spese, ed ottenere dall'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Camerlengo della Santa Romana Chiesa Lettere e Patenti Camerali declaratorie, uguali a quelle già ottenute da altri appaltatori del sale, le quali si trovano nel nostro Archivio, ed in ogni evento non fare, o permettere mai che siano iscritti in nessun libro di quelli che loro vendono il sale, quali salinari, o sotto il titolo di salinari o di appaltatori del sale della Comunità della Terra di San Marino, sotto pena della perdita della salara, ed altre da stabilirsi ad arbitrio dei Signori Capitani e del Consiglio.

E se si facesse da loro diversamente, oltre le anzidette pene, da ora, come da allora, tutto ciò annulliamo e vogliamo, e comandiamo che si ritenga per inutile e non fatto, per quanto alla Repubblica. Volendo che i succitati appaltatori del sale possano comprarlo dove vogliono, e da qualunque principe ecclesiastico, o secolare, che lo venda a miglior condizione, ma non possano venderlo a forastieri, e a quelli che non sono sudditi nostri, sotto la pena di dieci ducati per ogni soma e di dieci bolognini per ogni libbra tutte le volte, quante ecc.

E perché i sopradetti appaltatori siano più facilmente allettati al suindicato Appalto, e ne siano persuasi per altre giuste cause, vogliamo e comandiamo, che nessuno del distretto e della giurisdizione della nostra Terra ardisca di com-

prare sale fuori del territorio della medesima da qualche salinaro fuori del nostro distretto, sotto pena di dieci ducati per soma, e di dieci bolognini per ogni libra di sale, tante volte quante ecc., da applicarsi alla Camera della Comunità della nostra Terra.

(ASRSM, *Statuti del 1600*, Libro I, rubr. LVIII)

Appendice IV

Salara et altri Datij (30 giugno 1613)

Sopra l'Appalto della Salara ed altri Datij fu fatto Decreto che tutti quelli, che nell'avvenire vorranno offerire a qualsivoglia cosa, debbano prima nominare, e presentare la Sigurtà alli Signori Capitani, la quale Sigurtà dica di volere obligarsi per tutto quello che prometterà l'Oblatore di pagare, e così si oblighi con effetto.

Secondariamente, che nessuno Oblatore, ò Appaltatore possa pretendere, ne mai domandare alla Comunità defalco alcuno per qualsivoglia occasione, sotto pena di dieci scudi per ciascheduna volta.

Terzo, che non possino mai offerire a cosa alcuna quelli che di già hanno altri debiti colla Comunità sino che non gli hanno pagati, ò fatta cauzione di pagarli tutti.

Quarto, che li salinari si habbino a far scrivere alli Tesorieri di Romagna per appaltatori del sale venale in San Marino, e non per Salinari della Comunità di San Marino, secondo che altre volte è stato ordinato.

Quinto, che gli Appaltatori di detta Salara, quando vanno per il sale habbino a condurre a loro spese un Cittadino da darsogli dalli Signori Capitani per fare buona elezione di esso sale.

Sesto, che l'Appaltatore del sale non conducendo il Sale per tutto l'Anno dentro tutto il mese di Agosto, e di Settembre, li nostri Bifolchi, ad altri che hanno bestie, non possino essere sforzati di andare per esso per il pagamento ordinario, che se gli deve dare prima dalli detti Mesi, ma per quello che allora si dà alli Bifolchi, che lavorano la Terra.

Settimo, che gli Appaltatori del Sale sieno obligati dare un'altra sigurtà di pagare per porzione di tempo quanto devono alla Tesoreria.

(ASRSM, *Decreti del Consiglio*, vol. 1623-1773, b. 29, 30 giugno 1613, c. 69r)

Appendice V*Bando proibitivo l'estrazione del Sale (29 novembre 1777)*

Li Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino.

Riflettendo Sua Ecc.a il General Consiglio Principe, adunato sotto li 23 del corrente mese, che i Bandi altre volte pubblicati e proibitivi a Forastieri di comprare il Sale da questa Nostra Salara e trasportarlo fuori di Stato, venivano resi, ora più che mai inutili, attesa l'opera ed ajuto che ad essi si prestava da Paesani in Fraude delle savie ordinazioni ivi fatte; per ovviare a tale inconveniente e allo smodato spaccio che da esso deriva, determinò che si rinovassero li detti Bandi, con aggiungervi altre provisioni più opportune, inculcando a Noi e alli Prefetti della Salara ogni vigilanza per puntuale ed esatta osservanza di quelli. Quindi in sequela della mente di sua Ecc.a e a quella inerendo, e alli suddetti Bandi col presente pubblico

Bando

Rinoviamo alli Forastieri di qualunque Stato, grado e condizione la proibizione di comprare o far comprare per mezzo de' Paesani alcuna benché minima quantità di Sale per trasportarla altrove, sotto pena della perdita di esso Sale e di pavoli cinque per ogni libra.

Siccome rinoviamo la proibizione ad ogni e qualunque Paesano o Abitante in questo Nostro Stato di dare in qualsiasi modo ajuto, opera e favore a medesimi forastieri, o col comprare per essi il detto Sale, o col farne Mercanzia, sotto la pena altre volte aumentata contro simili Contraventori, ed anco di altre maggiori a Nostro Arbitrio, secondo la qualità della trasgressione, oltre la perdita del Sale, se sarà trovato in fragranti. Dichiarando il detto aumento di pena a uno scudo per libra; nella qual pena di uno scudo per libra incorrerà anche lo Spacciatore della Salara, qualora fosse provato che Egli avesse dato il Sale direttamente alli Forastieri o scientemente a Paesani, e massime a quelli di essi che sono soliti o possono essere sospetti che lo comprino per li Forastieri.

In oltre per togliere, per quanto è possibile, ogni occasione di fraude, ordiniamo ed espressamente comandiamo a chiunque Paesano o Abitante in questo Nostro Stato, che abbia bisogno di provedersi di Sale per uso proprio e di sua famiglia, debba provederlo in persona o manderà uno della propria famiglia a comprarlo.

Ordiniamo altresì, ed espressamente comandiamo allo spacciatore di non dar Sale a qualsiasi Paesano o Abitante in questo Stato, se non alla ragione al più di baiocchi cinque per settimana, e per ciascuna Famiglia, quando però così esigga la qualità e il numero della famiglia di chi lo compra.

Ma perché riflettiamo, che talvolta possa a Nostri sudditi, o ad altri qui Abitanti, abbisognare qualche maggiore quantità di Sale, massime in occasione

della Porcina, quindi in tali casi ordiniamo ad ognuno che avrà bisogno di Sale per detto uso, debba prima ottenere la licenza in scritto da uno delli Prefetti, che dovrà dargliela gratis, solamente però per quella quantità, che verisimilmente a suo giudizio potrà abbisognare, avuto riguardo alla qualità e circostanze della persona che dimanda e purché non sia sospetta di fraude.

Che detti Prefetti debbano tenere il Registro di dette licenze in buona forma, segnando il giorno della data di essa, il nome, cognome e luogo di quello cui sarà conceduta e la qualità per cui verrà concessa.

Che lo Spacciatore non possa dare a chi che sia maggior quantità di Sale di quella permessa di sopra senza tale licenza in scritto, sotto la detta pena. Che debba tenere la filza di dette licenze ad ogni buon fine. Che ovviamente non spacci Sale a chi che sia ne giorni festivi e che ne tanpoco possa spacciarlo ne giorni di Mercato, se non in quelle ore, che le verrà da Noi o dalli Prefetti ordinato, e altresì se non coll'assistenza di chi verrà da Noi deputato.

Ordiniamo per tanto, ed espressamente comandiamo a tutti di uniformarsi alla Mente di Sua Ecc.a e alle ordinazioni nel presente Bando contenute, e che il tutto sia esattamente eseguito ed osservato sotto le pene accennate, da applicarsi per un quarto all'Ecc.ma Camera, per l'altro al Giudice e per gli altri due, uno all'accusatore, quando vi fosse, e l'altro agli esecutori, quando questi ritrovassero li Contraventori in fragranti; dichiarando in quanto al Sale, che cadrà in commesso, che sempre spetti a detta Ecc.ma Camera.

Siccome dichiariamo sempre riservata nel suo vigore la facoltà di procedere in ciascuno de' suddetti casi per via d'inquisizione, segreto accusatore e in ogni altro modo migliore e che sarà giudicato più proficuo ed espediente per togliere ogni e qualunque fraude di detto genere. Vogliamo in ultimo che il presente pubblicato ed affisso che sarà alli luoghi soliti, obblighi ciascuno come se li fosse stato personalmente intimato.

(ASRSM, *Bandi particolari e Notificazioni*, b. 73)

Appendice VI

*Relazione di Biagio Antonio Martelli al Consiglio sui costi
per la levata del sale nelle saline di Cervia (1744)*

Illustrissimi Signori,

Essendomi portato, per comodo delle Sign.rie Loro Ill.me, in Cervia a far caricare il Sale per l'ordinaria fornitura di questa Salara, ed avendo in tal occasione veduta qualche variazione di spesa per la levata del medesimo Sale, ho creduto mio debito prendere esatta informazione delle regole che dagl'onorati Ministri si soglion tenere nel calcolare e tassare dette spese, e colla scorta di tale informazione ho rilevata che da più anni in quà la Repubblica soffre un aggravo di circa quattro scudi l'anno caricando a Cervia.

Ed il suddetto aggravio nasce dal tassare per il sotto Fattore alla ragione di quattrini due per Sacco, che per li 300 di questa condotta fanno la somma di paoli dieci, quando al medesimo si deve la metà solamente, di paoli quindici che si passano al Fattore, conforme li paoli quindici sono la metà di quella che si passa al Sig. Camerlengo, essendovi qui un aggravio di baj. venticinque.

Nasce pur anco dal tassare a Ministri del Sig. Camerlengo, che di presente sono due, a ragione di due quattrini per ciascun Ministro, che si numerano come erano prima tre, e non due come realmente sono al presente, essendovi qui il divario d'un terzo cioè di uno scudo di aggravio per tutti li Sacca 300.

Nasce similmente dal tassare la levata alla ragione di baj. due per Sacco, ma siccome sotto questo titolo di levata vengano li Facchini per il portare de Barili, che devono avere quattrini 8 per Sacco e vengono quelli che insaccano, che devono avere quattrini due per Sacco, e così in tutto quattrini dieci, si rileva qui altro aggravio di due quattrini per Sacco, che monta ad altri paoli.

E nasce finalmente dal tassare di L.C.L. tagliare il Sale alla ragione di quattrini 16 per Biroccio, quando devono avere solamente quattrini 8 per Biroccio, che più o meno secondo la quantità de Birocci che levano detto Sale porta d'aggravio, che ascende a circa scudi 1.60.

Vedendo tassato fedelmente il resto d'altre spese, che per memoria e regola ho registrato ad ogni buon fine, deducendo alla notizia delle Sig.rie Loro Ill.me il medesimo aggravio, alfino possino procurare oportunamente di render indenizzata la Repubblica con un tal Lume.

(ASRSM, *Amministrazione dei sali*, b. 310)

Appendice VII

Regola per la spesa della levata del Sale dalle Saline di Cervia (1744)

1. Al Sig. Camerlengo un baiocco per sacco;
2. Quietanza del Mandato baj. dieci;
3. Al Sig. fattore quattrini tre per sacco;
4. Al Sottofattore la metà, cioè un quattrino e mezzo per sacco;
5. Alli Ministri del Sig. Camerlengo quattrini due per ciascun Ministro che attualmente serve;
6. Alli Facchini che portano li Barili a ragione di quattrini otto per sacco;
7. Alli Facchini che riempiono i sacchi a ragione di quattrini due per sacco;
8. Alli magazzinoieri tagliatori del sale a ragione di quattrini otto per Biroccio;
9. Caricando a Marina un bajocco per sacco;
10. Pungetta Dazio comunitativo un bajocco per Biroccio.

(ASRSM, *Amministrazione dei sali*, b. 310)

Appendice VIII

Regolamento per la Pubblica Salara (1766)

Regolamento stabilito per la Pubblica Salara e Capitoli Stabiliti e da osservarsi dagli Ufficiali della medesima, approvati da Sua Ecc. il Generale Consiglio Principe sotto il dì 19 ottobre 1766, come al Libro EE delle Proposte, 171 f.°

1°. La Salara deve avere tre Ufficiali, cioè il Cassiere, il Ministro e lo Spacciatore.

2°. Ogn'una delle due Salare deve avere due chiavi, una delle quali deve stare appresso il Cassiere e l'altra appresso il Ministro.

3°. Il Cassiere debba spedire le Bollette al Ministro, esprimenti la quantità di Sale che dovrà consegnarsi allo Spacciatore.

4°. Il detto Cassiere debba custodire da Uomo da bene e diligente tutti li denari ritratti dallo spaccio del Sale, notandone ogni volta la Ricevuta su due Libri pubblici da tenersi uno dallo Spacciatore, l'altro dal Cassiere, sotto pena di scudi dieci per qualunque volta il Cassiere omettesse di segnare i detti pagamenti su tutte e due i detti Libri; la qual pena debba incorrere anche lo Spacciatore, se non si trovasse segnato alcuno di detti pagamenti sul di Lui Libro.

5°. Il Medesimo Cassiere, ricevuta un'idonea sigurtà, possa fare allo Spacciatore l'imprestanza di Barili quindici di Sale e niente di più, sotto pena di scudi venti da pagarsi intieramente e dal Cassiere, e dallo Spacciatore.

6°. Il Cassiere ed il Ministro dovranno portarsi in persona unitamente a consegnare il Sale allo Spacciatore e non potranno consegnarsi le chiavi vicendevolmente, sotto pena di scudi dieci per qualunque volta uno di essi consegnasse all'altro le chiavi, volendo che sino a nuovo ordine di Sua Ecc. il Generale Consiglio, siano tutti e due presenti alla detta consegna del Sale, e che ne pure possin sostituire altra persona o persone in loro vece, senza espressa licenza de Sig.ri Capitani pro tempore, da ottenersi in scritto col nome espresso della persona o delle persone sostituite, sotto la medesima pena di scudi dieci, tanto al Cassiere e Ministro o tutti e due, che contravvenissero al presente Capitolo.

7°. Il Ministro debba tenere in perfetta custodia le Bollette consegnateli dallo Spacciatore e che debba notarle col giornale in due Libri pubblici, uno da tenersi dallo Spacciatore, l'altro dallo stesso Ministro, sotto pena di scudi dieci, come al Cap. 4°, e sotto la medesima pena, il Ministro non possa dare alcuna, anche minima quantità di Sale allo Spacciatore, senza l'antecedente Bolletta del Cassiere.

8°. Tutti i sopradetti tre Ufficiali siano tenuti presentare gl'accennati Libri pubblici, cioè firmati col publico Sigillo a Sig.ri Capitani pro' tempore, ad ogni loro richiesta in qualunque luogo e tempo, sotto pena di scudi venti.

9°. Il Cassiere ed il Ministro si debbano eleggere ogn'anno da Sua Ecc.za il Generale Consiglio nel mese di Maggio, nella stessa maniera che si eleggono il

Cassiere e Ministro dell'Annona frumentaria. L'esercizio del loro Ufficio debba incominciare il primo giorno di Giugno e dovranno assistere nei giorni della Condotta del Sale al peso del medesimo, facendo il Cassiere e Ministro nuovo una sola nota esponente il numero de Sacchi che ciascun Bifolco avrà portato, il nome e cognome dello stesso Bifolco, il peso di ciascun Sacco pieno di Sale e la Terra de medesimi Sacchi.

10°. Il Cassiere ed il Ministro dovranno, nel fine di Maggio, far pesare tutto il Sale che resterà nella Salara in presenza del Cassiere e Ministro nuovo, ed alli medesimi consegnarlo; ed i detti Cassiere e Ministro vecchio dovranno assistere unitamente col nuovo Cassiere e Ministro al peso de Sacchi alla nuova condotta di Sale e farne altra nota, come al Capitolo 9°. , sotto pena della perdita di qualunque provisione, qualunque di detti Ufficiali omettesse di fare tal nota.

11°. Il Cassiere, ed il Ministro debbano prestare nell'atto dell'elezione idonea Sigurtà da approvarsi dal Generale Consiglio.

12°. Il Ministro nuovo debba fare la Bolletta a ciaschedun Bifolco per il pagamento della Condotta, la qual Bolletta debba esprimere il giorno della Condotta e numero di Sacchi da esso portati, le quali Bollette dovranno essere pagate dallo Spacciatore ed abbonate dal Sig. Cassiere.

13°. La provisione del Cassiere deve essere di un due per cento dei Denari che li verranno consegnati dallo Spacciatore, ed il Ministro avrà un uno per cento de medesimi denari.

14°. Ogn'uno de tre Ufficiali dovrà tenere appresso di sé la copia de soprascritti Capitoli, li quali chiunque non osserverà puntualmente, oltre le pene sopra espresse, perderà la provisione assegnatali.

15°. E finalmente, che il presente Spacciatore del Sale non possa esser rimosso senza sua rinuncia, o senza causa da proporsi al Generale Consiglio.

Nota

In detto anno 1798 fù, per decreto del Generale Consiglio, fissata paga uguale tanto al Cassiere che al Ministro della Salara, e questa limitata a baj. 15 per levata di Barili cinque Sale, e che il Ministro non possa più vendere a suo conto il Sal bianco come per abuso erasi introdotto.

(ASRSM, *Amministrazione dei sali*, b. 304, *Regolamenti e capitoli (1766-1809)*, cc. 1r-2r)

Appendice IX

Relazione al Consiglio circa l'appalto del sale (1803)

Eccellenze,

È gran tempo che le Reggenze ed i Consigli si occupano inutilmente dello sbilancio spaventevole e della sproporzione che passa tra l'attivo ed il passivo

economico della nostra Repubblica. Abbenché il Taglione sia aumentato del doppio in tempi specialmente ne quali la Terra è straordinariamente avara de suoi prodotti, pure l'annuo sbilancio ammonta a scudi 628, aggiungendo al quadro esibito il Censo Pasquali ommesso nel medesimo.

Il debito in Censi, Cambj, Prestanze e Frutti arretrati ascende a scudi 9200 circa.

Oltre i scudi 628 di annua uscita, conviene pensare senza ritardo alla restituzione di scudi 220 di prestanze ed al pagamento de frutti censuali già decorsi e non pagati a tutto il 1802, ascendenti a circa scudi 730, e che in tutto formano la somma di scudi 950.

Non vi è Consigliere che non abbia una parte de suoi Capitali ipotecata per il Pubblico e siccome ogn'anno il debito pubblico si aumenta, nessuno può assicurarsi con precisione a qual danno le sue obbligazioni siano per sporlo.

Sono circa vent'anni da che si disputa sui modi di metter in pari la Tabella, e dopo tante noiose discussioni, piani e progetti, non si è arrivato al punto di migliorare d'un attimo la nostra esistenza economica. A fronte dei sempre nuovi aggravj il debito pubblico è aumentato, i frutti non pagati, la Tabella in ruina, l'impiego di Camerlengo in un vergognoso discredito, ed i Cittadini esposti a nuove imposte e vessazioni. Posta anche la possibilità dei mezzi di liberare il Pubblico da tanti mali, noi non ne verremo mai a capo, o per la mala amministrazione o per le spese di una necessità non assoluta, che un qualche Reggente proponesse, e che fors'anche il Generale Consiglio, nella sua sorpresa, non sapesse rigettare.

Quel che è poi più rimarcabile si è che, essendo dimostrato quanto siano i mali economici contagiosi ai politici, non potremo neppure lusingarci di non dover un giorno perdere colle sostanze anche la nostra indipendenza.

Un Cittadino, amico della sua Patria, assume sovra di sé il pagamento dell'intero debito pubblico, ascendente a scudi 9200, in tempo determinato, si obbliga al pagamento annuo de' Frutti sino alla totale estinzione, si esibisce di passare al Camerlengo la somma di scudi 330 ad oggetto di equilibrare l'entrata e l'uscita della Repubblica, e chiede in compenso l'Appalto del Sale con quelle eque e doverose condizioni, che sporrà in Foglio a parte.

Al momento dell'accettazione del progetto, presterà il suo nome e addurrà la debita Cauzione, acciò venga approvata dal Generale Consiglio.

In tal modo spogliata dai debiti la Pubblica Amministrazione, liberata l'Annona da suoi debiti, eguagliata l'Entrata e l'Uscita della Repubblica, con quelle risorse di più, che ognuno de Signori Consiglieri saprà ben vedere, si verrà a togliere in un punto la sorgente dei pubblici mali, liberare i Cittadini da nuovi aggravj, i Consiglieri dagl'obblighi incorsi, ed assicurare quella felicità da tanti anni inutilmente desiderata.

In caso poi che il Progetto non venga accettato, chi scrive sarà abbastanza pagato dai lumi, che à sparsi su d'un Capo di tanta importanza e le gravezze

che venissero immaginate nel tempo avvenire saranno riconosciute ingiuste, ed indoverose donde coi mezzi che sono in nostro potere si è pensato al modo di supplire abbondantemente ai pubblici impegni e di provvedere solidamente alla Pubblica Amministrazione.

(ASRSM, *Amministrazione dei sali*, b. 304)

Il tabacco a San Marino in età moderna: lavorazione, consumo, commercio

Tra i prodotti di lusso che iniziarono a diffondersi in Europa a seguito della scoperta del Nuovo Mondo, il tabacco può certamente essere definito il più “rivoluzionario”. Esso portò con sé forme di consumo completamente nuove per la società europea, creando un nuovo modello di costume e imponendo nuovi cerimoniali sociali¹; ma soprattutto, e qui sta la sua particolarità rispetto ad altri generi voluttuari provenienti dalle colonie americane, il tabacco fu il primo accessibile anche agli strati più bassi della popolazione², aprendo così un ampio mercato all’“economia del vizio”.

Coltivato dapprima a scopo medico od ornamentale e successivamente utilizzato per il fiuto e il fumo, il tabacco conobbe una rapidissima diffusione anche in Italia, dove venne introdotto nella seconda metà del Cinquecento. L’espandersi dei consumi, nel corso del XVII secolo, spinse i governi dei vari stati della Penisola, dopo una iniziale opposizione, a istituire i primi vincoli fiscali con lo scopo, talora malcelato dietro preoccupazioni di carattere salutistico, di ottenere proventi erariali dal consumo di questo nuovo genere voluttuario³.

¹ V.G. Kiernan, *Storia del tabacco. L'uso, il gusto, il consumo nell'Europa moderna*, Venezia 1993, p. 19; W. Schivelbusch, *Storia dei generi voluttuari. Spezie, caffè, cioccolato, tabacco, alcol e altre droghe*, Milano 1999, p. 107.

² V.G. Kiernan, *Storia del tabacco*, cit., p. 25.

³ Sulla diffusione, produzione, consumo e tassazione del tabacco in Italia si vedano A. Grassi, *Discorso dato alla Congregazione Provinciale della Marca sull'utile e necessità d'introdurre la Piantagione del Tabacco ne' Stati Pontifizj l'anno 1750*, Jesi 1757; N. Gavelli, *Storia distinta e curiosa del Tabacco*, Pesaro 1758; Id., *Della coltivazione del tabacco*, seconda edizione, *Accresciuta del Motu Proprio di N.S. P.P. Benedetto XIV sopra l'estinzione dell'Appalto*, Roma 1758; G.M. Silvestri, *Ragionamento sopra l'uso ed abuso del tabacco*, Roma 1773; P.G. Wendler, *Istruzioni per la coltivazione del tabacco nello Stato pontificio*, Roma 1780, anche in «Giornale delle arti e del commercio», t. II, Macerata 1780, pp. 68-78; G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. XXII, Venezia 1855, *Tabacco, ad vocem*, pp. 168-197; G. Mau-

Anche a San Marino il tabacco fu ben presto sottoposto a vincoli. L'importanza che la diffusione del consumo e la lavorazione del tabacco ebbero per l'economia della Repubblica, ha portato a focalizzare l'attenzione su due momenti fondamentali per l'affermazione di questo nuovo "ramo di commercio", destinato a diventare una delle entrate più importanti del magro bilancio della Repubblica: l'istituzione del monopolio statale nel 1677 e la creazione di una manifattura per la lavorazione dei tabacchi, avviata nel 1742 con l'assunzione da parte del governo della Repubblica della gestione diretta dell'appalto del tabacco⁴.

ro, *Monografia del tabacco*, Napoli 1866; A. Advice, *Storia meravigliosa del tabacco*, Roma s.d.; R. Urga, *La privativa del tabacco nel Napoletano durante il Viceregno*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, vol. II, Napoli 1959, pp. 551-572; G. Pedrocchio, *Coltivazione e manifattura del tabacco a Chiaravalle*, in *Nelle Marche Centrali. Territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento: l'area esino-misena*, a cura di S. Anselmi, vol. II, Jesi 1979, pp. 1395-1426; S. Cappelletti, *Sigari e tabacchi da fiuto: Fano e Chiaravalle*, in «Proposte e ricerche», 23 (1989), pp. 159-170; Id., *Il tabacco nella Vallesina tra Sette e Ottocento*, in «Proposte e ricerche», 28 (1992), pp. 162-170; R. Barletta, *Tabacco, tabaccari e tabacchine nel Salento. Vicende storiche, economiche e sociali*, Brindisi 1994; R. Mantelli, *Il consumo e la tassazione del tabacco nell'Italia dei secoli XVI-XVIII*, in *Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi de Rosa*, vol. I, Napoli 1995, pp. 545-567; G. Diana, *La storia del tabacco in Italia, I. Introduzione e diffusione del tabacco dal XVI secolo al 1860*, in «Il tabacco», VII, 2 (1999), pp. 55-62; G. Matrullo, *Un cenno storico intorno all'introduzione del tabacco in Italia*, in *ibidem*, pp. 63-66; C. Capalbo, *L'economia del vizio. Il tabacco nello Stato pontificio in età moderna fra produzione e consumo*, Napoli 1999; si vedano anche gli Atti del Convegno *I luoghi del tabacco: dalle manifatture al riuso*, San Giustino (PG), pubblicati, a cura di A. Ciuffetti e R. Covino, in «Proposte e ricerche», 61 (2008), pp. 7-152, con i contributi di G. Pedrocchio, *Appunti per una storia delle manifatture tabacchi in Italia fra XVIII e XIX secolo*, pp. 20-37; C. Capalbo, *Consumo e produzione dei tabacchi in età moderna: le vicende dello Stato pontificio*, pp. 37-63; R. Covino e C. Saccia, *Il tabacco in Italia e in Umbria. Produzioni, lavorazioni, consumo*, pp. 63-81; L. Garbini, *Il tabacco nelle Marche fra Settecento e Novecento: la realtà locale e le ragioni del Monopolo di Stato*, pp. 81-107; S. De Majo, *La coltivazione e la trasformazione del tabacco in Campania dall'Unità d'Italia alla Seconda guerra mondiale*, pp. 107-124; F.A. Mastrolia, *La coltivazione e la lavorazione del tabacco in Terra d'Otranto tra Otto e Novecento*, pp. 125-152.

⁴ La prima manifattura statale dei tabacchi a San Marino risale, infatti, al 1742. Il rinvenimento della documentazione relativa all'amministrazione dell'Appalto del tabacco ha consentito di delineare dettagliatamente tutte le fasi e gli aspetti di questa attività. Si tratta di un volume contenuto nella b. 245, facente parte del fondo *Preffettura dell'Annona e dell'Abbondanza*, lo stesso dell'amministrazione dell'Abbondan-

L'uso del tabacco a San Marino è attestato fin dal Seicento⁵; le prime notizie risalgono alla metà del secolo, quando alcuni mercanti sammari-nesi protestano con le autorità pontificie perché gli appaltatori di Rimini si rifiutano di far transitare liberamente il tabacco che essi «fanno condurre da Venezia»⁶. Nel 1677, il Consiglio, considerato «il gran spaccio di tabacco che si faceva quotidianamente in paese», decide di costituirne una privativa, appaltandola al miglior offerente, «come si pratica in tutti gli altri luoghi circonvicini e ne' Stati di tutti gl'altri Principi»⁷. L'appalto venne concesso per la prima volta a Ridolfo Zoli dietro il pagamento di un canone annuo di 22 scudi⁸.

Con l'istituzione della privativa, pertanto, la vendita del tabacco a San Marino diventò un monopolio di Stato: il governo ne affidava in esclusiva la vendita a imprenditori privati in cambio di un pagamento annuo, riservandosi il diritto di fissare e controllare i prezzi, impegnandosi, altresì, a tutelare il mercato interno dalla concorrenza e reprimendo, con bandi e proibizioni, ogni possibile attività di contrabbando. Nei territori della Repubblica era pertanto vietato ai sudditi, «di qualsivoglia stato, grado e conditione», «seminare ò far seminare, né condurre fuori, né mandar fuori in verun modo, tabacco sodo, ò in polvere, ò in qualsivoglia altro modo»; così come era proibita la vendita «all'ingrosso» e «à minuto» senza la «licenza in scriptis» rilasciata dall'appaltatore o da «altri deputati da esso»⁹.

Nel corso del XVII e XVIII secolo, con l'espandersi del consumo, la privativa acquistò un rilievo economico sempre maggiore per le finanze della Repubblica. L'entrata annua, infatti, aumentava in modo proporzionale all'incremento della domanda effettiva di tabacco registrata negli anni precedenti. A San Marino il canone annuo passò dai 22 scudi del

za olearia (si veda cap. II, nota 68), al cui interno sono riportate le revisioni dei conti dell'amministrazione dell'Appalto del tabacco per il periodo 1742-1773 (d'ora in poi ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245). Altra documentazione relativa al periodo 1767-1773 è contenuta nel fondo *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312, dove sono conservati i libri dei conti del *ministro* e del *cassiere* dell'Appalto del tabacco.

5 C. Malagola, *L'Archivio Governativo*, cit., p. 163.

6 M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit., p. 132.

7 ASRSM, *Atti del Consiglio Principe*, vol. Z-25, 20 aprile 1677, cc. 303v-304r.

8 *Ibidem*, 1 giugno 1677, c. 306r.

9 ASRSM, *Istrumenti e capitoli per i dazi*, b. 190, vol. 1645-1740, 30 settembre 1677, *Capitoli dell'Appalto del Tabacco*, cc. 88r-89r.

1677, ai 30 del 1694, ai 50 del 1711, ai 70 del 1721, sino ad arrivare agli 80 scudi del 1736¹⁰. Nel 1694 si aggiudica la privativa mastro Baldassarre Tini da San Marino, titolare anche nel triennio precedente; ma l'aumento del prelievo camerale, da 22 a 30 scudi¹¹, fa sì che vengano ridefiniti anche i termini dell'appalto, formalizzati in un apposito contratto con allegati i *Capitoli* da rispettarsi da entrambe le parti¹². Con essi, il governo dava libera licenza a Tini di vendere «qualsiasi sorte» di tabacco negli spacci della Repubblica, e di incaricare «chi li parerà e piacerà per la vendita d'esso». L'appaltatore era però obbligato a vendere almeno quattro tipi di tabacco, cioè *mezzo Brisille*, *S. Cristofaro*, *fioretti schietti* e *tabacchi odoriferi*, a un prezzo che fosse di «un baiocco in meno di quello che si venderà nella città di Rimini». In sostanza, si obbligava il conduttore a tenere le rivendite sempre provviste del tabacco necessario a soddisfare le richieste dei consumatori. Inoltre, il governo interveniva sulla fissazione dei prezzi, affinché i sudditi della Repubblica trovassero più vantaggioso rifornirsi nelle rivendite del territorio, al fine di scoraggiare ogni commercio illecito. Lo Stato si impegnava, a sua volta, a garantire, sotto la minaccia di pene corporali e pecuniarie, il rispetto delle disposizioni, soprattutto in materia di contrabbando e manifattura dei tabacchi. In merito a quest'ultima, si vietava non solo la coltivazione del tabacco, ma anche la lavorazione e la «concia», che poteva effettuarsi solo da personale incaricato dall'appaltatore e sotto la sua diretta vigilanza. I *Capitoli* contemplavano anche l'eventualità del «transito» sul territorio della Repubblica di tabacco destinato altrove. Anche in questo caso vigeva l'obbligo di notificare «la qualità e la quantità del tabacco suddetto» all'appaltatore il quale, a sua volta, era tenuto a rilasciare «con suo bollettino, libero transito gratis senza alcun emolumento».

La concessione dell'appalto del tabacco, riunito con quello dell'acquavite¹³, viene rinnovata a Tini nel 1701 per la durata di dieci anni con

10 Ibidem, c. 99v; *Registri degli introiti degli appalti*, b. 281, cc. 1v, 49v, 97v, 141r.

11 Ibidem, 5 maggio 1694, *Contratto d'appalto*, cc. 99v-100r.

12 Ibidem, *Capitoli per l'Appalto del Tabacco*, cc. 100r-100v.

13 A partire dal 1701, pertanto, l'appalto del tabacco si trova riunito insieme a quello dell'acquavite. Sull'aumento del canone da 30 a 38 scudi annui, poco deve aver influito l'acquavite, dal momento che ancora molti anni dopo, nel 1744, l'appalto dell'acquavite veniva concesso dietro un canone annuo di 3 scudi: ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 9 luglio 1744, c. 78r: «Fu poscia deliberato l'ap-

il canone annuo di 38 scudi, «sotto sigurtà», ovvero con la garanzia, di Evangelista Sabbatini di San Marino¹⁴; ciò a riprova della grande attenzione prestata dal governo nel tutelare i propri interessi economici e per evitare l'insolvenza degli appaltatori. Gli oneri finanziari a carico dell'appaltatore non si limitavano, infatti, soltanto al pagamento del canone; ad esso si aggiungevano tutte le relative spese di gestione: l'acquisto dei tabacchi, il trasporto per mare e per terra, l'affitto dei magazzini, i compensi per i rivenditori ecc.

Nel 1711, allo scadere dell'appalto gestito da Baldassare Tini, in Consiglio si discute della necessità di dover bandire nuovamente laprivativa e, soprattutto, a «quale somma dovesse ascendere la nuova risposta», anche nella prospettiva di incrementare le entrate grazie agli introiti che la vendita del tabacco assicurava agli appaltatori¹⁵. L'appalto venne infine concesso, per i successivi tre anni, a Stefano Piastra di Bologna e per lui al suo ministro Girolamo Mascaroni «della città di Venezia, habitante in Rimini», per la più vantaggiosa cifra di 150 scudi, ovvero con un incremento del canone annuo del 76%¹⁶. Con il contratto, stipulato in data 20 aprile 1711, Girolamo Mascaroni si impegnavava a versare di semestre in semestre, il canone annuo di 50 scudi e a rispettare quanto contenuto nei *Capitoli dell'Appalto del Tabacco ed Acquavite* redatti *ex novo* e allegati al documento¹⁷ (Appendice X). Questi ultimi ricalcano nella sostanza quanto già contemplato nei *Capitoli* dell'appalto del 1694, con le integrazioni relative all'acquavite, ma con due novità: l'aumento e la definizione più puntuale delle pene pecuniarie nelle quali incorrevano i trasgressori. Al pagamento di 100 scudi di pe-

palto e privativa dell'Acquavite e Rosolio a Marino Antonio Giangi per anni tre da incominciare li 5 Agosto prossimo, colla risposta di scudi nove, cioè scudi tre l'anno, con obbligo di mantenere due spacci, uno dentro le mura e uno in Borgo, ai prezzi da stabilirsi in altra Congregazione».

14 ASRSM, *Registri degli introiti e degli appalti*, b. 281, c. 1v.

15 ASRSM, *Atti del Consiglio Principe*, vol. BB-26, 15 marzo 1711, *Circa l'Appalto del Tabacco*, cc. 40v-41r.

16 ASRSM, *Atti del Consiglio Principe*, vol. BB-26, 17 maggio 1711, *Approvazione dei Capitoli dell'Appalto del Tabacco e assegnazione*, c. 49v; *Registri degli introiti degli appalti*, 18 maggio 1711, c. 49v.

17 ASRSM, *Istrumenti e capitoli per i dazi*, b. 190, vol. 1645-1740, 20 aprile 1711, *Contratto d'Appalto con Gerolamo Mascaroni da Venezia*, c. 121v; *Capitoli dell'Appalto del Tabacco ed Acquavite*, cc. 122r-123r.

nalità poteva incorrere l'appaltatore quando mancasse al «mantenimento continuato delle suddette qualità di Tabacco», ovvero «mezzo Brisille, S. Cristofaro, fioretto schietto, e di più anco tabacchi odoriferi e di buoni odori». La pena pecuniaria di dieci scudi si applicava, invece, ogni volta che l'appaltatore veniva meno all'obbligo di mantenere continuamente aperti «lo spaccio e bottega», «dentro San Marino come in Borgo», come pure quando non teneva fede all'impegno di vendere i tabacchi un baiocco in meno rispetto ai prezzi in vigore a Rimini, e nel caso si fosse trovato a vendere altre qualità di tabacco invece di quelle indicate nei *Capitoli*. In pene severe, ovvero al pagamento di «scudi 25, perdita del tabacco et altre a noi arbitrarie», incorrevano anche coloro che contravvenivano alla proibizione di «seminare o far seminare tabacco» o provvedevano alla manifattura dei tabacchi facendoli «pistare ò in qualsivoglia modo conciare et aggiustare» senza la licenza e il consenso dell'appaltatore, o ancora si adoperavano nel commercio di contrabbando.

Se, in mancanza di dati puntuali sull'entità del consumo di tabacco a San Marino tra la seconda metà del XVII secolo e i primi decenni del Settecento, la crescita del canone annuo dell'appalto può rappresentare un utile indicatore dell'andamento dei consumi, le qualità dei tabacchi in vendita negli spacci della Repubblica, previste dai *Capitoli dell'Appalto*, possono offrire utili indicazioni sulla composizione della domanda, che risulta alquanto diversificata in relazione alle disponibilità finanziarie dei singoli consumatori appartenenti ai vari strati sociali. Si tratta, comunque, di tabacchi di provenienza estera, come del resto gran parte del tabacco consumato in Europa: il *Brasile (Brisille)* era certamente una delle qualità di tabacco da fiuto più rinomate e i suoi alti prezzi costituivano una forte discriminante per i consumatori meno abbienti¹⁸; il *San Cristofaro*, invece, era una polvere da fiuto di provenienza americana e di media qualità, detto anche tabacco *Millefiori* perché, nella composizione della miscela con cui veniva conciato, prevalevano le essenze di acqua di trifoglio e varie essenze floreali¹⁹; i *tabacchi odoriferi*, anch'essi usati come polvere da naso, erano così chiamati perché nella lavorazione venivano utilizzate diverse misture di essenze atte a confe-

18 C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., pp. 98-99.

19 S. Di Giacomo, *La moda del tabacco nella Napoli del Settecento*, in A. Advice, *Storia meravigliosa*, cit., pp. 146-147.

rirgli odori e sapori che lo rendessero più appetibile ai consumatori²⁰; i prezzi degli *odoriferi* variavano molto a seconda della qualità di tabacco utilizzato. Infine, i tabacchi *schietti*, che si confezionavano «con quel di radica» o «scaglietta»²¹, ovvero con tabacchi più ordinari e, dunque, di costo nettamente inferiore, venivano usati per farne polvere da naso di mediocre qualità.

L'insufficienza delle fonti, almeno relativamente a questo periodo, non consente di quantificare i consumi effettivi di una qualità di tabacco rispetto all'altra, ma un dato emerge con chiarezza: i sudditi della Repubblica prediligevano il consumo di tabacco da fiuto, accessibile non solo alle persone di rango più elevato, ma anche a quelle di più modesta estrazione sociale che potevano scegliere tra diverse qualità di tabacco e una relativa varietà di prezzi.

Nei decenni successivi la privativa fu gestita nuovamente da Baldasare Tini e successivamente, dal 1721 al 1736, da Girolamo Martelli²². Nel 1731, al momento del rinnovo della privativa a Martelli, in Consiglio si discute della necessità di riformare «li Capitoli in quella parte che proibiscono il sementar le foglie e il servirsi delle foglie forastiere», provenienti dal commercio di contrabbando, «per uso proprio»²³. Ma, dal momento che tale risoluzione «non incontrava la sodisfazione degli interessati in detto Appalto» si decise, infine, che restasse proibita la piantagione e che «intorno al Capitolo proibitivo de' Contrabandi, debbasi questo intendere con discretezza e regolarsi nella maniera praticata sin ora»²⁴. La «discretezza» usata dalla Repubblica nel perseguire i contravventori e, in particolare, i «Signori Consiglieri, ed altri Signori Galatuomini» che prediligevano l'uso delle «foglie forastiere»²⁵, non incontrava, come è ovvio, il favore degli appaltatori, che si vedevano sottrarre quote di mercato dal commercio di contrabbando. Ciò creava non

20 C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., p. 98; le essenze più usate erano quelle di ambra, di muschio, di fiori d'arancio, di gelsomino, di acacia, di tuberosa, di rosa, di viola, di zibetto, di bettonica.

21 N. Gavelli, *Della coltivazione del tabacco*, cit., pp. 73 e 106.

22 ASRSM, *Registri degli introiti e degli appalti*, b. 281, 6 luglio 1714, c. 65v; 11 maggio 1721, c. 97v; 10 maggio 1726, c. 117v; 5 maggio 1731, c. 130v.

23 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. CC-27, 15 aprile 1731, cc. 122r-122v.

24 Ibidem, 6 maggio 1731, c. 124v.

25 Ibidem, 15 aprile 1731, c. 122v.

pochi problemi al momento del rinnovo della privativa; nel 1731, infatti, Girolamo Martelli non aveva voluto prestare «idonea sigurtà per il mantenimento» dell'appalto e «pagamento della Risposta» di 50 scudi annui, senza che gli venisse garantito il rispetto rigoroso di quanto stabilito nei *Capitoli* dell'Appalto in materia di contrabbandi²⁶.

In merito alla lavorazione dei tabacchi a San Marino, anch'essa proibita dai *Capitoli dell'Appalto* senza il consenso dell'appaltatore, le prime notizie risalgono al periodo 1736-1742²⁷, quando la privativa venne assunta da Vincenzo Mamiani della Rovere, Conte di Sant'Angelo, dietro il pagamento di 80 scudi l'anno²⁸. Sarà, infatti, il Mamiani ad avviare la manifattura per «la fabrica de' tabacchi» nel Borgo di San Marino, prendendo a nolo alcune case da un nobile sammarinese, Girolamo Gozi, e allestendole con i necessari strumenti per le operazioni di trasformazione delle «foglie», preparando così il terreno alla successiva gestione statale.

Nel 1742 il governo della Repubblica, «per maggior utile e vantaggio» decide di far correre «l'Appalto del Tabacco per conto pubblico», «tanto più che non vi era chi [si] applicasse al medesimo»²⁹ e acquista

26 Ibidem, 15 aprile 1731, c. 122r. Lo stesso problema si ripresenterà nel 1774 quando, dopo un trentennio di gestione pubblica, si tornerà nuovamente a bandire l'appalto. La privativa venne concessa al nobile Costantino Vanzi di Rimini, il quale accettò a «condizione che li fossero garantiti dalla Repubblica e suo Governo li Capitoli» e che «in mancanza della Garanzia de' Capitoli egli non intendeva obbligarsi al pagamento della risposta da lui annualmente offerta». Tale condizione del Vanzi fu però respinta dalla Congregazione Generale in quanto «offensiva alla Repubblica, quasi che egli dubitasse di ottenere dalla medesima e dai suoi Tribunali la dovuta necessaria giustizia in caso di Contrabandi» (ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, vol. III, 26 aprile 1774, c. 33r).

27 È però probabile che anche nei periodi precedenti gli appaltatori provvedessero in proprio alla manifattura dei tabacchi, almeno per le qualità più ordinarie; mentre per le polveri più pregiate era necessario ricorrere al mercato internazionale o alle manifatture degli altri stati italiani. All'inizio del Settecento, ad esempio, a Fano venne allestita la prima manifattura di tabacco dello Stato pontificio, ad opera di Giovanni Angelo Belloni, appaltatore della privativa dal 1712 al 1721. Sull'opificio di Fano si vedano S. Cappelletti, *Sigari e tabacchi da fiuto*, cit., pp. 150-170, e C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., pp. 136-141.

28 ASRSM, *Registri degli introiti e degli appalti*, b. 281, 5 maggio 1736, c. 141r; 27 marzo 1741, c. 159r.

29 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. DD-28, 22 aprile 1742, c. 33r; *Atti della Con-*

dal Mamiani i tabacchi già lavorati rimasti invenduti e tutti i «mobili e stigli occorrenti» per la «fabrica de' tabacchi»³⁰. Al contempo subentra al precedente appaltatore anche nel nolo delle case di proprietà del Gozj³¹ con «gl'infrascritti patti e convenzioni»:

1. Che il nolo debba durare per un anno con la disdetta di due mesi avanti, quale non fatta s'intenda continuare per un altr'anno e così d'anno in anno sin tanto che sarà fatta detta disdetta.
2. Che la risposta debba essere di scudi quattordici l'anno da pagarsi di sei in sei mesi.
3. Che l'Eccellentissimo Publico possa servirsi di dette Case per uso dell'Appalto del Tabacco in tutto e per tutto come se ne serviva il Signor Conte di Sant'Angelo.
4. Che detto nolo debba incominciare dal primo del corrente [mese] e che detto Signor Gozj debba mantenervi tutto il materiale di dette Case in modo abitabile, e con sue porte e fenestre³².

gregazione Generale, b. 46, vol. I, 8 maggio 1742, c. 59v; *Atti del Consiglio*, vol. DD-28, 29 luglio 1742, cc. 37r-37v.

³⁰ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 17 agosto 1742, c. 67r, *Per la compra di mobili per uso dell'Appalto del Tabacco*: «Avendo il Sig. Conte di Sant'Angelo, scaduto Appaltatore del Tabacco, buona quantità di Tabacchi invenduti e similmente molti mobili e stigli occorrenti per la Fabrica de' Tabacchi, fu risoluto provedersene per uso dell'Appalto che corre per conto Publico, e per scegliere Tabacchi ed altro della migliore qualità, ed al caso e per trattarne la compra furono deputati li Signori Lodovico Belluzzi e Gio. Marino Giangi». *Ibidem*, 3 marzo 1744, c. 76v: «Fu risoluto finalmente di prendere tutti li tabacchi che qui il Sig. Conte di Sant'Angelo, a sc. 8 il cento». *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, c. 1r: «Nella compra di tabacchi sc. 177,15 [San Cristofaro libbre 600, sc. 48; Rosetto ordinario libbre 1.605, sc. 128,40; Odorato libbre 3 e once 8, sc. 0,75]»; c. 1v: «Nella compra di Molino e stigli, come dall'Inventario a piedi sc. 39,74». A San Marino una libbra equivale a kg 0,345.

³¹ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 7 settembre 1742, c. 67r, *Nolo di Case per uso dell'Appalto del Tabacco*: «Avendo questo Publico nelle strettezze in cui si ritrovava per la fabrica de' Tabacchi, fatti questi manipolare nelle Case del Sig. Gozj in Borgo che teneva in affitto il detto Conte di Sant'Angelo, che per l'adietro faceva correre detto Appalto, ed essendosi questo protestato di non voler pagare altro nolo al Sig. Gozj, dopo che il Publico si era intruso nelle medesime Case; l'Illustrissimo Capitano Gozj ne fece rapresentanza e s'offerse dare le stesse sue case a Nolo al Publico per un anno e più come meglio fosse piaciuto per servizio dell'Appalto del Tabacco».

³² *Ibidem*.

La nuova amministrazione dei tabacchi, posta sotto il controllo della Congregazione Generale³³, venne organizzata introducendo uffici e competenze analoghi a quelli di altre amministrazioni della Repubblica. La carica più importante, quella del *ministro generale* del tabacco venne affidata dal 1742 a tutto il 1767 a Pompeo Zoli³⁴; al *ministro*, sulle cui spalle gravava tutta la gestione finanziaria e organizzativa, si affiancava lo *spacciatore* che aveva il compito di gestire le rivendite di tabacco presenti nel Borgo della Repubblica³⁵. La differente importanza e responsa-

33 ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. DD-28, 29 luglio 1742, cc. 37r-37v: «Notificarono similmente la risoluzione dell'III.ma Congregazione Generale presa coerentemente alle facultà concesseli da sua Ecc.za il Generale Consiglio adunato li 22 aprile prossimo passato, cioè di far correre l'Appalto del tabacco per conto Pubblico e ne proposero l'approvazione che passò a viva voce; a seguito furono date tutte le facultà necessarie ed opportune all'III.ma Congregazione Generale per disporre, ordinare e far tutto toccante il detto Appalto niente eccettuato e di poter anche prendere denari a Censo per fare le necessarie provisioni, eleger ministri, rivedere conti e provvedere qualunque cosa che detta Ill.ma Congregazione stimerà necessaria e di vantaggio pubblico».

34 ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 3 agosto 1742, c. 63r: «Fu eletto e deputato a viva voce in ministro Generale di detto Appalto il sig. Pompeo Zoli con l'annua provisione di scudi trentasei papali, con obbligo di assistere, provvedere ed avere il pensiero in ogni occorenza toccante il medesimo Appalto e di render conto di sua amministrazione ad ogni requisizione».

35 La carica di «spacciatore del tabacco nel Borgo», della durata di un anno, venne attribuita, tramite bando, a Ercole Mazzini, quale miglior offerente, «con le seguenti condizioni ed obblighi a tenore di detta offerta, cioè: Che l'Eccellentissima Camera debba passarli l'annua provisione di scudi dodici; Che li minuti siano e liberamente spettino al spacciatore senza obbligo di darne alcun conto; Che detto spacciatore non sia tenuto di vendere foglia all'ingrosso, né tabacco in polvere più libbre 15 all'ingrosso; Che detto spacciatore possa a suo arbitrio mantenere lo spaccio in Borgo anche in più Botteghe; Che non abbia alcun obbligo dello spaccio e mantenimento d'Acquavite; Che detto spacciatore debba mantenere lo spaccio col contante alla mano; Che debba pagare il tabacco a ragione di un baj più per ogni libbra di quello che dovrà vendere». Per *spacciatore* del tabacco «dentro San Marino» fu, invece, eletto Marino Antonio Giangi «nella maniera che ha servito gli appalti precedenti» (ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 4 agosto 1742, cc. 63v-64r). Come per il *ministro*, anche quella dello *spacciatore* in Borgo si trasformerà in carica «a vita». Il Mazzini, infatti, rieleto anche nel 1743, «con la solita provvigione, patti e convenzioni, registrate in questo atto, con di più che possa vendere la foglia all'ingrosso sino a libbre 10» (ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 3 agosto 1743, c. 73r), ricoprirà la carica fino al 1761, anno della sua morte; come suo successore venne eletto

bilità dei ruoli trova riscontro anche nel diverso trattamento economico; rispetto allo *spacciatore* che percepiva 12 scudi l'anno³⁶, la provvigione del *ministro* ascendeva a 33 scudi negli anni 1742-1744³⁷, per salire a 36 tra il 1744 e il 1752³⁸, fino a raggiungere i 50 scudi percepiti dal 1752 a tutto il 1758³⁹. L'aumento era stato sollecitato alla Congregazione Generale dallo stesso Pompeo Zoli «per le molte ingerenze e fatiche che gli accadono pel ministero», e particolarmente per

l'incomodo che inoltre ne risente per dover tenere la propria casa occupata ed impegnata per le cose spettanti a tal negozio. In seguito di ciò [...] fu proposto l'accrescimento della provvigione, la quale [...] fu fissata in tutto a scudi cinquanta l'anno, con che dia e presti il commodo di case per riporre e tenere foglia, Tabacchi e tutt'altro concernente il ministero, e questo non tanto per i motivi addotti, che per riconoscenza della sua capacità e fedeltà⁴⁰.

Angelo Ortolani, «colle stesse condizioni con cui lo teneva il Mazzini» (ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. II, 13 dicembre 1761, c. 11v).

³⁶ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, c. 3r: «Provisione del Spacciatore di anni 5, mesi 8, sc. 68,50».

³⁷ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, c. 1v: «Provisione d'esso Ministro per detti due anni, sc. 66». In realtà la provvigione annua del ministro era stata inizialmente fissata a 36 scudi annui (si veda nota 34), ma nel 1743, al momento della sua rielezione, venne ridotta a 24 scudi, essendo parso ai «Signori Congregati, che la provvisione di sc. 36 accordatali per l'anno scorso non convenga con le fatiche di molto diminuite nell'anno venturo» (ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 3 agosto 1743, c. 73r). Al momento della revisione dei primi due anni di amministrazione, nel 1744, fu infine deciso che «per il tempo che si fabricavano tabacchi» si dovesse al ministro la provvigione «alla ragione di scudi tre al mese, e quando non si fabricavano, alla ragione di scudi due al mese» (ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 7 dicembre 1744, c. 80r).

³⁸ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, c. 3r: «Provisione del Ministro per detto tempo [anni 5, mesi 8] sc. 205,50»; c. 9r: «In provisione al Ministro dal dì 20 aprile 1750 a tutto li 6 marzo 1756 a sc. 36 l'anno, sc. 67,60».

³⁹ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, c. 3r: «al medesimo [Ministro] dai 7 marzo 1752 a tutto dicembre 1756 a sc. 50 l'anno, sc. 240,77»; c. 12v: «Provisione del Ministro de due anni scorsi [1757-1758] sc. 100». Negli anni 1759-1760 la provvigione scende a 41,25 scudi, e a 36 scudi per gli anni 1761-1764; nell'ultimo biennio gestito da Pompeo Zoli, 1765-1766, la provvigione è invece di 15 scudi l'anno.

⁴⁰ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 7 marzo 1752, *Provisione del Ministro dello Spaccio del Tabacco*, c. 101r.

Al ministro era demandata, infatti, una serie di attività che dovevano garantire il continuo rifornimento di tabacchi lavorati negli spacci della Repubblica. Egli si incaricava, pertanto, attraverso suoi agenti, dell'acquisto del tabacco in "foglia" nei principali scali adriatici pontifici, secondo la quantità prevista dalla "tratta" concessa dagli appaltatori dello Stato pontificio, sul cui territorio necessariamente doveva transitare il tabacco per giungere a San Marino. Il tabacco in "foglia", così acquisito, veniva portato alla fabbrica per la lavorazione e infine consegnato allo spacciatore, che si incaricava di smerciarlo nelle rivendite.

Nei libri d'amministrazione, divisi per periodi variabili di anni (Tab. 3)⁴¹, sono riportate dettagliatamente, sotto le specifiche voci, tutte le quantità di foglia acquistate (*Entrata a foglia*), distinguendo quella venduta e quella consegnata alla fabbrica per la lavorazione (*Uscita a foglia*); nell'*Entrata a tabacchi*, sono riportate, invece, le quantità di foglia destinate alla lavorazione e di tabacchi acquistati già lavorati, mentre nell'*Uscita a Tabacchi* sono registrate le quantità e le qualità di tabacco smerciate. Infine, i movimenti di denaro sono riportati nelle due voci *Entrata a Denaro* e *Uscita a denaro*; nella prima si trovano elencati i ricavi provenienti dalla vendita dei tabacchi lavorati, divisi per qualità, quantità e prezzo, mentre nella seconda sono riportate tutte le spese relative alla gestione. I registri amministrativi, pertanto, rappresentano una fonte di estrema importanza per delineare i contorni di questo settore produttivo e commerciale a San Marino per il periodo interessato (1742-1773).

Le prime provviste di "foglia" di tabacco per la manifattura vengono effettuate a Rimini, Fano⁴² e Ancona. Nell'ottobre del 1742, ovvero due

41 ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, cc. 1r-2r (5 agosto 1742- 5 agosto 1744); cc. 2v-4r (5 agosto 1744-20 aprile 1750); cc. 8v-10v (20 aprile 1750-31 dicembre 1756); cc. 12r-13r (1 gennaio 1757-31 dicembre 1758); cc. 14v-15v (1 gennaio 1759-31 dicembre 1760); cc. 21r-22r (1 gennaio 1761-31 dicembre 1762); cc. 22v-23v (1 gennaio 1763-31 dicembre 1764); cc. 24r-24v (1 gennaio 1765-31 dicembre 1766); cc. 25v-27v (1767-1770); cc. 28r-30r (1771-1773).

42 ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. 1, 26 giugno 1742, c. 62r: «Fu risoluto di prendere una partita di foglia ch'era in mare in faccia a Rimino al prezzo stabilito con un sensale che l'avea offerto, di spedire a riconoscerlo e riceverlo il sig. Pompeo Zoli e Gio. Baroncini, e per pagarlo prendere il denaro a Censo, facendo contemporaneamente la spedizione in Fano dal Leonori per avere la tratta concessa dal Sig. Capitano Angeletti di libbre 6 mila medesima foglia; e fu risoluto ancora che si dovesse scrivere in Roma all'Agente che procurasse da detto Capitano altra

mesi dopo l'avvio della gestione pubblica dell'Appalto, il ministro Zoli riferisce alla Congregazione Generale, che un suo agente in Ancona, Domenico Fazzini,

aveva incettata Foglia di Salonicchio per il compimento della Tratta di libbre 6.000, la quale faceva la contumacia in Lazzaretto, compita la quale sarebbe passata in Ancona e che con prossima Barca per Rimino l'avrebbe spedita. Similmente riferi che in Ancona si trovava altra partita di Foglia buona in Barili di ragione di un Mercante Turco, che ne vuole scudi sette al cento e che vuole venderla tutta [4050 libbre] e che avrebbe provato di averla per scudi sei al cento. Sopra delle quali notizie, tenutosi serio discorso, restò risoluto che si ordinasse al Sig. Marino Fazzini che stabilisse la compra per il compimento delle libbre 6.000 e che inoltre incettasse anche tutta la suddetta Foglia Turca, quando questa sia di buona qualità come si accenna e che procuri averla al miglior prezzo che potrà⁴³.

Successivamente, nel marzo del 1743, vengono acquistate ad Ancona altre quantità di "foglia" che Fazzini era riuscito ad acquistare; egli infatti informa la Congregazione

della provvista da esso fatta, per servizio di questo Appalto, di libbre 10 mila Foglia d'Albania al prezzo di scudi 7 meno un quarto al Cento, e quando fosse piaciuto il contratto se li spedisse il denaro occorrente. Il che inteso da Signori della Congregazione con sovrano loro contento, tanto più che intesero altresì che per detta quantità si aveva avuta la Tratta dal Sudetto Appaltatore dello Stato Pontificio, procurata dal Sig. Abate Zampini. Così d'unanime sentimento, fù risoluto di spedire in Ancona il Sig. Zoli, Ministro

tratta per maggior quantità, affine d'averne qui per tempo ed in stagione propria per fabbricar tabacchi necessarj pel mantenimento dell'Appalto». Ibidem, 4 agosto 1742, c. 64r: «Per avere la foglia per tempo ed in stagione propria da fabricare tabacco fu risoluto di scrivere all'Abate Zampini nostro agente, che procurasse dal detto Capitano Angeletti le libbre 2 mila promesseci di sua ragione, oltre le 6 mila per cui c'ha accordata la tratta per transito e di fare istanza per maggior provvisione affine possiamo avere la quantità sufficiente per lo spaccio ordinario di un anno». Giovanni Angeletti era il direttore del tabacchificio di Fano, nonché sovrintendente generale dell'appalto del tabacco per l'intera provincia della Marca; si veda al riguardo C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., p. 138.

⁴³ ASRSM, *Atti della Congregazioni Generale*, b. 46, vol. I, 3 ottobre 1742, c. 67v.

dell'Appalto, con il denaro occorrente per tutta detta quantità di foglia, e spese occorrenti per Dogana e imbarco⁴⁴.

Infine, nell'agosto dello stesso anno, «essendovi denaro morto dell'Appalto del tabacco», fu deciso di acquistare altre «libbre 3000 foglia Salonicco a scudi 48, e libbre 3000 Albania a scudi 55» e di immagazzinarle ad Ancona in attesa della concessione della tratta⁴⁵.

Durante il Settecento l'Inghilterra e la Spagna, che avevano un legame diretto con le colonie americane, e l'Olanda, che lavorava i tabacchi indigeni e d'importazione, divennero i maggiori paesi esportatori di tabacchi di alta qualità⁴⁶. Altri paesi europei invece si connotarono come paesi produttori ed esportatori di tabacco di media e bassa qualità; tra questi anche la Grecia, l'Albania e l'Ungheria⁴⁷ dai quali proveniva in massima parte il tabacco in “foglia” acquistato dalla Repubblica di San Marino nei porti di Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Rimini, Trieste.

Un ulteriore passo avanti verso una gestione dell'appalto più efficiente e scevra da intralci burocratici venne compiuto nel 1745, allorquando la Repubblica, attraverso una convenzione stipulata con la Santa Sede, ottenne dagli appaltatori dello Stato pontificio, Michilli e Bonamici, la tratta per l'importazione annua di 18.000 *libbre* di tabacco in foglia, «peso di Rimino e netto di ogni tara, vesti e bastoni»⁴⁸. In tal modo la Repubblica, «avendo determinato per giusti particolari noti motivi di non dar più in appalto il suo spaccio del Tabacco ed avendo perciò bisogno, per fornir il medesimo, della solita Tratta per il passaggio e trasporto delle Foglie», si assicurava il rifornimento necessario in modo continuato e costante senza dover far ricorso ai suoi agenti presso la curia romana per ottenere, di volta in volta, i permessi necessari⁴⁹. La necessi-

44 Ibidem, 12 marzo 1743, c. 70v.

45 Ibidem, 14 agosto 1743, c. 73v.

46 V.G. Kiernan, *Storia del tabacco*, cit., p. 21.

47 C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., p. 94.

48 Il testo dell'*Istromento di Convenzione sopra il trasporto della foglia tabacco per l'annuale fornitura del spaccio in questa Repubblica* (12 aprile 1745), è stato pubblicato in C. Buscarini, *Dal Comune allo Stato*, cit., Appendice V, pp. 89-91. Si tratta dello stesso testo approvato dalla Congregazione Generale in data 5 febbraio 1745: ASR-SM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, cc. 81r-81v.

49 E soprattutto senza dover sottostare alle pressioni degli stessi appaltatori pontifici, interessati anche allo spaccio della Repubblica. Giovanni Michilli, infatti, appe-

tà di una fornitura certa nasceva anche da esigenze oggettive, soprattutto in considerazione della «presente Popolazione di essa Repubblica e de' Castelli e Villaggi del suo Stato, come ancora la frequenza delle fiere e mercati che si fanno», che facevano salire il consumo annuale di tabacco a 30 mila *libbre* l'anno, almeno secondo le stime delle autorità.

Gli accordi con gli appaltatori pontifici prevedevano che fosse consentito ai «Signori di San Marino», «di provedersi di foglie dove loro riuscirà più comodo e meglio parerà e piacerà [...] e quelle far scaricare in qualunque Porto dello Stato Pontificio», con la libertà «di magazzinarle tanto in Ancona, quanto in Rimino o altrove»; mentre i danni in caso di ritardo nei trasporti e le spese per le necessarie misure di sicurezza, ovvero il pagamento delle guardie poste a controllo del contrabbando nei porti, durante le operazioni di carico e scarico della merce, dovevano ricadere sugli appaltatori, ai quali, però, la Repubblica si impegnava a garantire

qualunque cautela, affinché restino assicurati che in occasione del trasporto e passaggio delle foglie non ne sarà lasciata o venduta alcuna benché

na ottenuta la privativa per lo Stato pontificio, si era mostrato interessato anche alla gestione dell'Appalto della Repubblica. La sua proposta era stata portata all'attenzione della Congregazione Generale dall'Abate Zampini, che curava gli interessi della Repubblica presso la Curia romana. L'Abate, infatti, aveva suggerito «per facilitare l'intento circa la conferma de' Privilegj» da parte della Santa Sede, di condescendere «al desiderio del suddetto Sig. Michilli» (ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 16 ottobre 1743, c. 74r). La Congregazione decise di sottoporre la proposta al Consiglio, a cui era riservata la deliberazione, solo una volta ottenuta la conferma dei "Privilegj". Nel luglio del 1744, però, la questione si ripropose in termini chiaramente ricattatori: alla richiesta della Repubblica della tratta per il transito delle «foglie tabacchi», gli appaltatori pontifici risposero no, chiedendo, invece, la gestione dell'appalto. Le autorità sammarinesi decisero, allora, di ricorrere alla "protezione" del cardinale Riviera, che già durante l'occupazione alberoniana aveva difeso presso la Curia romana, la "libertà" della Repubblica, al fine di ottenere dalla Santa Sede un accordo vantaggioso per la provvista della "foglia" necessaria al mantenimento dell'appalto «da correre sempre per conto Pubblico» (ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 30 luglio 1744, c. 79r). Sul ruolo svolto dal Cardinale Domenico Riviera, durante l'occupazione alberoniana, si veda C. Malagola, *Il cardinale Alberoni e la Repubblica di San Marino. Studi e ricerche*, Bologna 1886, p. 324; sugli appaltatori pontifici Giovanni Michilli e Giovanni Antonio Bonamici si veda, invece, C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., pp. 75, 125, 138, 141, 145, e 162-163.

minima quantità ne' luoghi dello Stato Pontificio in pregiudizio del loro Appalto, e che subito giunta la Barca col carico di foglia per loro conto in Porto, ne faran dare l'avviso a detti Appaltatori o lor Ministri presenti ove ciò accaderà e magazinandola daranno una Chiave alli medesimi; ritenendosi altra diversa presso di loro, acciò gl'uni non possino aprire senza gli altri⁵⁰.

Veniva stabilito, infine, che la convenzione avesse validità soltanto per la durata dell'appalto gestito da Michilli e Bonamici, ovvero per il novennio 1744-1753, e che tale accordo non dovesse recare alcun pregiudizio alla Repubblica, «per la maggiore quantità annua le potesse bisognare per detti tabacchi dopo spirato il detto novennio». In realtà, come si evince dalla lettura dei registri amministrativi, la fornitura media annua, per il periodo indicato, non superò mai le 11.000 *libbre*, e ciò forse in ragione di una «privata scrittura» con la quale la Repubblica si impegnava e prometteva «alli suddetti Appaltatori dello Stato Ecclesiastico, che durante il presente novennio de medesimi», non si sarebbe servita della «tratta che per la somma di *libbre* 11 mila l'anno, contentandosi per il rimanente sino al compimento delle 18 mila libbre che la stessa tratta resti vuota d'effetto»⁵¹. Si trattava, comunque, di una quantità sufficiente ai “bisogni” della Repubblica e che garantì introiti mai registrati prima.

Negli anni tra il 1744 e il 1750 furono introdotte circa 47.441 *libbre* di tabacco in “foglia” provenienti dall'Ungheria e dall'Albania; una parte consistente venne venduta, mentre 18.883 *libbre* furono consegnate alla «fabbrica» per essere lavorate in «tabacchi diversi». La vendita delle foglie e dei tabacchi fruttò un introito di circa 380 scudi annui, compresa la «Risposta al pubblico» di 100 scudi, che l'amministrazione dei tabacchi, per quanto gestita direttamente dal governo, era tenuta a versare alla Camera⁵². Nel periodo successivo, dal 1750 al 1756, vennero intro-

⁵⁰ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 5 febbraio 1745, c. 81v; C. Buscarini, *Dal Comune allo Stato*, cit., pp. 90-91.

⁵¹ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 5 febbraio 1745, cc. 81v-82r. *Ibidem*, 22 febbraio 1749, c. 94r: «Fu risoluto doversi fare una provista di foglia di tabacco fino alla quantità di 11 mila libbre qual'ora questa sia d'Albania e di ottima qualità».

⁵² La “risposta” è di 80 scudi negli anni 1742-1746; di 100 scudi dal 1747 al 1766; mentre nel periodo 1768-1773 è di 100 scudi per triennio. Si vedano Tabella 3 e ASRSM, *Entrate e uscite della Camera*, b. 273, *Entrate 1736-1778*, c. 22r.

dotte 65.475 *libbre* di “foglie”, anche queste provenienti dall’Albania e dall’Ungheria, delle quali circa 30.182 furono destinate alla vendita e 31.795 vennero ridotte in tabacchi, assicurando un introito di circa 310 scudi all’anno. Il periodo più prospero fu però il biennio 1757-1758, quando le entrate nette arrivarono a toccare i 728 scudi l’anno (Tab. 3).

La gestione diretta dell’appalto del tabacco si realizza, in definitiva, con notevole vantaggio per le casse dello Stato diventando una delle entrate più importanti della Repubblica. I proventi del tabacco, infatti, assicurano la liquidità necessaria per far fronte ai costi di varie opere pubbliche e di molte spese amministrative della Camera. Nel periodo tra il 1744 e il 1750, ad esempio, con gli introiti del tabacco si pagarono le spese per

- l’accampamento delle truppe estere	sc. 95,05
- il processo del furto delle Lampade	sc. 94,46,8
- la “fabbrica” del Torrione e muraglie castellane	sc. 40,66
- spese di cause in Roma	sc. 23
- gli argenti all’Altare del Santo	sc. 146,74

per un totale di 399 scudi, 31 baiocchi e 8 quattrini⁵³. Nel periodo tra il 1750 e il 1756, si finanziarono l’Appalto della Polvere (scudi 448,95,6) che, come il tabacco, «correva per conto pubblico», i lavori per la «strada delle Piaggie» (scudi 350), e le spese della Camera per le «bollette» (scudi 912,68,6)⁵⁴. Ancora negli anni successivi, oltre alle solite «imprestanze» all’Appalto della Polvere e alla Camera per le «bollette», si fece ricorso agli introiti del tabacco per sostenere le considerevoli spese relative all’acquisto e ai lavori per «la Campana, e campanile della Rocca» (sc. 574,41,10), e ancora per i lavori alla «strada delle Piaggie» (sc. 511,80)⁵⁵.

Il notevole incremento delle entrate, che tocca il vertice negli anni tra il 1757 e il 1758 (Tab. 3), è un dato che, anche preso singolarmente, sarebbe sufficiente a documentare la notevole crescita della domanda e la larga diffusione del consumo di tabacco a San Marino negli anni centrali

53 ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, c. 3r.

54 Ibidem, c. 9r.

55 Ibidem, cc. 12v e 15v.

del Settecento. Un fenomeno che, d'altra parte, riguarda tutti gli stati italiani ed europei nei quali *fumare*, *masticare* ma soprattutto *fiutare* polvere di tabacco erano diventati una moda alla quale pochi si sottraevano. Con il numero dei consumatori si moltiplicarono anche i trattati in cui si illustravano i modi per consumare il tabacco in società, che prevedevano l'utilizzo di un elemento imprescindibile, *la tabacchiera*. Oltre al loro valore pratico, come contenitori per il tabacco da fiuto, le *tabacchiere* divennero uno degli oggetti più preziosi della gioielleria del XVIII secolo tanto da essere usate come regalo di Stato e scambiate fra i vari regnanti italiani ed europei. Lo stesso atto del *fiutare* corrispondeva a un importante cerimoniale sociale: il modo in cui si tiene o si offre la tabacchiera e il modo in cui si fiuta, diventarono elementi di distinzione, una delle espressioni più importanti dell'autorappresentazione dell'aristocrazia di antico regime, all'interno di un universo simbolico in cui la cerimonia e il rito avevano ormai assunto una forte valenza connotativa⁵⁶.

A San Marino il consumo di tabacco era un fenomeno che interessava tutti gli strati della popolazione, come confermano i dati sulle quantità di "foglia" e di tabacchi lavorati venduti al minuto, soprattutto nel periodo compreso tra il 1742 e il 1764 (Tab. 4). Facendo riferimento soltanto ai tabacchi lavorati e, dunque, non comprendendo le quantità di tabacco in "foglia" vendute, nella Repubblica si consumarono in questo periodo una media annua di 4.170 *libbre* di tabacchi lavorati; considerando una popolazione di circa 3.000 abitanti⁵⁷, il consumo annuo pro-capite si attestava, pertanto, intorno ai 480 grammi. Le punte più alte si registrarono nel biennio 1757-1758, quando si smerciarono mediamente 6.161 *libbre* di tabacchi lavorati, con un consumo annuo pro-capite di circa 708 grammi. Quantità notevoli, se paragonate al consumo stimato in Toscana nell'ultimo quarto del Settecento che si attestava intorno ai 200 grammi, e a quello calcolato in Lombardia nel 1778 di circa 300 grammi⁵⁸.

Le qualità di tabacco smerciate a San Marino (Tabb. 5-7) andavano dai tabacchi più ordinari (*radica*, *rosetto* e *scaglietta*), i cui prezzi oscil-

⁵⁶ A. Advice, *Storia meravigliosa*, cit., pp. 53-57; V.G. Kiernan, *Storia del tabacco*, cit., pp. 38-39; W. Schivelbusch, *Storia dei generi voluttuari*, cit., pp. 143-157.

⁵⁷ Dai dati elaborati da M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*, cit. p. 125, e C. Verducci, *Popolazione*, cit., p. 95, risulta una popolazione di 3.537 abitanti nel 1627; 2.998 nel 1656; 3.195 nel 1701 e di 2.985 nel 1772.

⁵⁸ I dati sono tratti da R. Mantelli, *Il consumo e la tassazione*, cit., p. 555.

lavano tra gli 8 e i 15 baiocchi la *libbra*, a quelli di media qualità (*punta di foglia*), che si attestavano tra i 12 e i 17 baiocchi la *libbra*, mentre la qualità superiore era rappresentata dal *forzato*, il cui prezzo oscillava tra i 20 e i 31 baiocchi per *libbra*. I rimasugli della lavorazione, invece, andavano a costituire i tabacchi di mediocre qualità (*radica trita, radiconi, semolone grasso, semolone magro, semolone di forzato*), che venivano venduti tra i 4 e gli 8 baiocchi per *libbra*. Nel complesso, si tratta di tariffe lievemente inferiori da quelle applicate nello Stato pontificio nell'ultimo periodo dell'appalto, prima della sua soppressione nel 1757, dove, per esempio, le qualità di *radica, scaglietta* e *rosetto*, venivano vendute a 15 baiocchi la *libbra*, mentre il *forzato* si attestava tra i 25 e i 35 baiocchi la *libbra* (Tab. 8)⁵⁹.

L'oscillazione dei prezzi che si registra a San Marino all'interno di una stessa qualità, era in gran parte dovuta al tipo di lavorazione e alla varietà di foglia utilizzata; ma non di rado era il governo stesso che interveniva per aumentare o diminuire i prezzi a seconda della maggiore o minore richiesta di tabacco. Nell'agosto del 1758, avendo riscontrato un calo nelle vendite che «si riconosceva pregiudiziale» alla Repubblica, la Congregazione Generale, per ravvivare il commercio, decise di portare il prezzo del tabacco *forzato* a baiocchi venti la *libbra* e stabilì che «tutti gli altri Tabacchi» e «similmente il tabacco in foglia, si dovessero vendere a baiocchi due meno di quanto si era venduto sino al presente»⁶⁰.

Un elemento che influiva notevolmente sui prezzi dei tabacchi era il costo del trasporto, sul quale gravava anche il forte rischio della deperibilità cui le balle andavano incontro, soprattutto durante i viaggi per mare. Per ovviare a ciò, le foglie di tabacco, soprattutto quelle già conciate, arrivavano nei porti pontifici confezionate “in corda” o “in bastoni”, ovvero legate insieme strettamente nella classica figura quadrilatera o romboidale, che serviva a preservare la freschezza e la fragranza del prodotto⁶¹.

⁵⁹ N. Gavelli, *Della coltivazione del tabacco*, cit., pp. 71-73: *Tariffa de' prezzi de' Tabacchi, secondo la quale si vendono quasi in tutti gli Spacci del cadente Appalto con insieme le sue note ad ogni sorta di Tabacco*.

⁶⁰ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. I, 14 agosto 1758, *Tabacco calato di prezzo*, c. 140r.

⁶¹ Si veda C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., pp. 177, 94 e fig. 1 a p. 92, *Tabacchi confezionati “in corda” e in “bastoni”*.

I costi del trasporto, riportati nei registri dell'amministrazione dell'appalto sotto le voci «viaggi e condotte», comprendevano le spese relative ai viaggi via mare, dagli empori mercantili adriatici fino a Rimini, dove il tabacco veniva provvisoriamente immagazzinato per poi essere condotto a San Marino, e le spese per i facchini, le guardie, gli accompagnatori, fino a quelle più minute per lettere, carta, spago, tele per sacchi ecc. Nel periodo d'amministrazione compreso tra il 1750 e il 1756, ad esempio, per la provvista di 65.475 *libbre* di tabacco in foglia, acquistate per 3.091,47 scudi ad Ancona e condotte a San Marino, vennero spesi 182 scudi complessivamente in «viaggi da Rimini, Ancona, Sensaria, condotte di foglia, cavalcature, uomini, francatura di lettere, carta e spago»⁶², con un aggravio, quindi, di circa il 6% rispetto al prezzo d'acquisto. Nel biennio 1757-1758, le spese per «dogana, dazi, facchini, guardia, accompagnatori, magazzino in Rimini, viaggi e condotta» di 21.609 *libbre* di tabacco in «foglia» acquistate a Rimini, furono di 37,77 scudi, ovvero quasi il 3,4% del prezzo d'acquisto pari a 1.115,99 scudi⁶³. Anche nel biennio successivo le spese per «dazi, parone, dogana, imbarco, facchini, ricevitore in Rimini, viaggi e condotte», di 18.077 *libbre* di tabacco acquistate a Fano, Trieste, Rimini e «altra da contrabbandieri», si attestarono intorno al 2,8% del prezzo di acquisto pari a 1103,98 scudi⁶⁴. E, ancora, nel 1763, furono spesi «sopra le *libbre* 1.609 foglia d'Albania fatta venire d'Ancona e qui condotta», scudi 3,99, quasi il 4% del prezzo d'acquisto di 100,56 scudi⁶⁵.

Un «conto» relativo alla provvista di 19 *balle* di tabacco in foglia, corrispondenti a 3.549 *libbre*, nette di «tara de canavacci e bastoni», acquistate ad Ancona nel 1768, illustra in dettaglio le spese complessive per il trasporto che risultano così ripartite⁶⁶:

per nuolo del Parone da Ancona a Rimino	sc. 2,85
per Dogana a Rimino a bai. 5 per balla	sc. 0,95

62 ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, c. 9r.

63 Ibidem, c. 12r.

64 Ibidem, cc. 14v e 15v.

65 Ibidem, c. 23v.

66 ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312, *Libro dei conti del Ministro, Conto d'Ancona del prezzo e peso della foglia di tabacco... arrivata a San Marino il primo febbraio 1768*, c. 8.

per messa della pesa in dogana	sc. 0,34
per l'imballaggio e facchini	sc. 0,85,6
per braccia 48 canavacci e spago	sc. 1,77
per Facchini a bai. 4 per Balla	sc. 0,76
per Condotta in S. Marino a bai 10 per balla	sc. 1,90

Una volta giunte a San Marino, le *balle* venivano sciolte e le foglie di tabacco erano sottoposte a una prima importante operazione, quella della cernita, dalla quale dipendeva il successo della lavorazione. Le foglie venivano controllate singolarmente e suddivise a seconda della loro qualità e freschezza. Questa operazione comportava un “calo” di magazzino piuttosto variabile, dall'1 al 3,5%, e ciò dipendeva in gran parte dallo stato di conservazione, più o meno ottimale, del prodotto⁶⁷. Le fasi successive prevedevano l'essiccamento, la “scostolatura”, la “concia”, la fermentazione e, infine, la lavorazione⁶⁸. Tutte queste operazioni venivano svolte da donne, lavoranti e operai esperti sotto il controllo e la direzione del *ministro* che, oltre a provvedere la materia prima, doveva anche seguire la produzione e gestire la vendita dei tabacchi.

Un ulteriore elemento che incideva in modo determinante sulla definizione dei prezzi al minuto dei tabacchi, era il costo della produzione. Nel periodo tra il 1750 e il 1756, ad esempio, furono lavorate «in tabacchi diversi» circa 31.795 *libbre* di “foglia” con un costo in «uomini e donne a lavorar il tabacco, fatture di forzato, far macinare a caneva, tele, sacchi e veli» di circa 404 scudi, ovvero con un aggravio del 27% rispetto al prezzo d'acquisto della materia prima, pagata 1500 scudi⁶⁹. Nel biennio 1757-1758, il costo per la manifattura di 15.405 *libbre* di “foglia”, «ridotta in tabacchi diversi», fu di circa 244 scudi, e cioè il

67 ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245; nel periodo 1742-1744, su un'entrata a foglia di 16.557 *libbre*, il calo fu del 3,5%, (*libbre* 575), c. 1v; nel 1744-1750, su un'entrata a foglia di 47.441, il «calo in magazzino» fu del 2,25%, c. 3v; nel 1757-1758, il «calo in magazzino», si attestò, invece, sull'1%, c. 12v; mentre nel 1759-1760 fu dell'1,75%, c. 14v.

68 Sulle varie fasi della preparazione delle foglie si vedano *Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri*, t. XII, Venezia 1834, pp. 408-413: *Operazioni sopra il tabacco prima di essere messo in consumo*; C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., pp. 135-136.

69 ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, c. 9v.

30,5% del prezzo d'acquisto della "foglia", pagata 796 scudi⁷⁰. Nei costi rientravano anche il "calo" che il tabacco in foglia subiva durante la lavorazione, che si attestava mediamente intorno al 15%⁷¹.

In definitiva, partendo da un prezzo d'acquisto del tabacco in foglia di circa 4-5 baiocchi la *libbra*, i prezzi al minuto subivano aumenti del 3,4% per il trasporto, del 28,5% per la manifattura, ai quali si aggiungevano il 2% circa, dovuto al calo della "foglia" in magazzino, e il 15% circa, relativo alla perdita di materia prima durante la lavorazione.

La manifattura dei tabacchi avveniva in appositi locali, magazzini e case, che il governo prendeva a nolo da privati cittadini⁷². Era qui che il tabacco veniva lavorato per essere ridotto in polvere di varia grossezza con mulini costruiti sul modello di quelli da grano⁷³ o con piccoli mulinelli da tabacco. Un inventario contenuto nella prima revisione dei conti dell'amministrazione dell'Appalto relativo agli anni 1742-1744, elenca tutti gli utensili acquistati ad uso della «fabbrica de' tabacchi»⁷⁴:

- Il molino da 5 mazze con suoi Bronzetti
- Mescola di ferro per detto molino
- Paletto di ferro per il medesimo
- un Buratto finito e n.° 2 Paletti grandi
- Una mattera e una fessola piccola
- Due Pistelli con Brocon di ferro a piedi

⁷⁰ Ibidem, c. 12v.

⁷¹ Ibidem; nel periodo 1744-1750, il «calo nel lavoro» di 18.883 *libbre* di foglia ridotte in tabacchi fu del 12,5% (2049 *libbre*), c. 3v; nel 1750-1756, su 31.795 *libbre* di foglia lavorata in tabacchi, il calo fu del 18,75%, c. 9v; nel 1759-1760, il calo nella lavorazione di 16.752 *libbre* di foglia fu del 17,5%.

⁷² ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245; dal 1742 al 1750 da Federico Gozi al prezzo di sc. 14 l'anno, c. 3r; dal 1750 al 1756 dal «Sig. Gozi e Antonelli», al costo di 4 scudi l'anno, c. 9r; dal 1757 al 1758 da Marino Antonelli al prezzo di scudi 1, c. 12v; nel 1759-1760 il costo per il «nolo di casa, fu invece di 1,70 scudi l'anno», c. 15v; nel periodo 1761-1762 la spesa per «noli di case dove si fabbrica il tabacco» fu di 5,40 scudi (2,70 l'anno), c. 22r; nel 1763-1764 si presero a nolo le «case del Sig. Gianini e Balsimelli» a scudi 2,70 l'anno, c. 23v; mentre nel periodo 1768-1770 si spese per il «nolo di magazzino per tre anni» sc. 13, c. 27r, e così pure per il periodo successivo 1771-1773.

⁷³ Sull'uso dei mulini da grano per la lavorazione del tabacco si veda G. Pedrocco, *Coltivazione e manifattura*, cit., p. 1399.

⁷⁴ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, c. 2v.

- Una barella per portar i sacchi
- n.° 18 Store grandi e piccole
- n.° 18 sacchi vecchi e nuovi
- un sachetto piccolo
- n.° 7 vettine grandi
- Una vetrata per la fenestra del molino
- N.° due bagnole
- Un crivello
- Un bigonzo
- Un rastello di legno
- Un caldaro
- N.° ventisei setacci
- N.° 18 Tende usate per foglia
- N.° 2 mezzi sacchi
- Un mastello per lavar i setacci
- N.° 5 vettine piccole.

In mancanza di fonti specifiche sui procedimenti usati nella lavorazione del tabacco, di grande utilità risulta uno scritto della seconda metà del Settecento che si sofferma in modo dettagliato sui vari strumenti e sulle diverse tecniche in uso per ridurre il tabacco in polvere, «sì colla macina grande a molino, sì colla piccola a mano, sì con pestarlo in mortajo, sì con mortajo di legno lungo, stretto, sì con un sachetto di pelle, sì finalmente per poca quantità con grattugia fatta a tal fine»⁷⁵.

Nel “primo modo”, ovvero con la «macina grande, la qual serve per chi deve far della quantità da vendere», le foglie private delle costole e del picciolo (*gomboletti*) vengono inumidite con acqua di mare «se si ha, o di fonte», e passate sotto la mola «proporzionata e fatta a tal oggetto, perché la si riduca in polvere, essendo quella da acqua fatta come la macina da olio e la piccola a mano come quella a grano». Una volta macinate le foglie si fa passare la polvere per diversi setacci, «prima la più fina a quel di velo, poscia a quelli di pelo e più fitto e più lasco, per farla passare tutta e poco rimanerne; il qual rimasuglio chiamasi poi semolone e i suddetti tabacchi nominasi di prima, seconda e terza qualità». Quel che di più grosso rimane dopo la setacciatura viene unito ai

⁷⁵ N. Gavelli, *Della coltivazione del tabacco*, cit., pp. 63-68: *Modi di ridurre il tabacco in polvere, e perfezionarlo per servirsene per sé, o per venderlo.*

gomboletti e passato di nuovo alla macina «per far tabacco più ordinario detto di radica o scaglietta». I tabacchi così ottenuti si possono poi lavare con un po' «di Irios spolverizzato, per darvi un tal odore, oppure altro odore a piacimento, divenendo così tabacchi odoriferi». Nel “secondo modo”, ovvero con il «mortajo a forza d'acqua» o a «forza d'uomo», si segue lo stesso procedimento e «si fan gli stessi tabacchi colla macina in tutto e per tutto». Il “terzo modo”, invece, prevede l'utilizzo del mulinello da tabacco, ovvero un «ordegno a mano», descritto come un

mortajo di legno stretto e cupo [profondo] circa un piede e mezzo [...], con un pistello di legno uguale, e solamente a cima un po' più grosso, con quattro ferri a croce ben taglianti e a punte, collocati in fondo di esso, da dove incominciando per un palmo di altezza, allo intorno, sia alquanto scanellato, e a cima del quale, cioè nella parte che deve sormontare il mortajo, vi sono due manichi tondi, per poter a forza d'uomo gagliardo, continuamente, or di qua or di là smuovendolo, ridurre in polvere la foglia⁷⁶.

La foglia così triturata e ridotta in polvere si passa poi al setaccio, e il rimanente si pone di nuovo «nell'ordegno per meglio infrangerla, come lo stesso fassi colla macina o col mortajo», fino a ridurla tutta in polvere. Il tabacco così ottenuto e passato al setaccio più fine, «si è il migliore e perciò chiamasi rinforzato di prima qualità, quando però sia foglia d'Albania, o d'Ungheria».

Nel “quarto modo” si utilizza un sacchetto di pelle riempito di foglia «che sia assai ben stagionata, ed asciutta», e libera dei piccioli e delle costole; una volta chiuso all'estremità, si batte «sopra di esso fortemente co' bastoni a due persone», «come fabbri il ferro, rivoltandolo per ogni verso», fino a ridurre tutta la foglia in polvere per poi passarla ai setacci, dal più sottile al più lasco, e ottenere, «sì come nei riferiti modi, i diversi tabacchi». L'ultimo “modo” per ridurre le foglie di tabacco in polvere è quello con la «grattugia di latta con buchi minuti, e cassetto al di sotto, di piccola mole». Il tabacco così ottenuto prendeva il nome di *Rapè*, termine di derivazione francese utilizzato per denominare i tabacchi “rapati”, ovvero grattugiati⁷⁷.

⁷⁶ Ibidem, p. 65

⁷⁷ C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., pp. 94-95, nota 17.

Il consumo di tabacco a San Marino subisce un'inversione di tendenza a partire dal 1761 quando cominciano a scendere in modo considerevole gli acquisti di tabacco in "foglia" e progressivamente anche la vendita dei tabacchi lavorati (Tab. 3). A rallentare pesantemente i consumi contribuisce in maniera rilevante la nuova crisi di sussistenza che si abbatte drammaticamente, tra il 1763 e il 1768, su gran parte delle regioni italiane, riproponendo alle popolazioni, e soprattutto ai ceti meno abbienti, il trauma della carestia.

Nel 1767 il Consiglio, nel tentativo di incrementare i proventi dell'Appalto, decise di rivedere la disposizione dei Capitoli che proibiva la piantagione del tabacco e modificò l'amministrazione dell'Appalto introducendo uffici e competenze analoghi a quelli dell'Annona frumentaria e della nuova amministrazione dei sali⁷⁸. Le cariche di *ministro* e *cassiere* furono rivestite, dal 1768 al 1773, rispettivamente da Angelo Ortolani e da Annibale Gozi⁷⁹. Al *cassiere* spettava la gestione finanziaria dell'Appalto, mentre il *ministro* mantenne le mansioni che aveva svolto anche in precedenza, ad eccezione della gestione della manifattura dei tabacchi che venne affidata ad altro soggetto e pagata in percentuale alle quantità di "foglia" lavorata in tabacchi⁸⁰. Anche la provvigione del *ministro* e del *cassiere* venne calcolata in proporzione agli introiti dell'appalto; a ciascuno di essi spettava, infatti, la metà di un terzo degli utili⁸¹. In merito alla coltivazione del tabacco, si stabilì che essa fosse permessa solo per uso proprio e che le eccedenze dovessero essere offerte all'Appalto⁸². Negli anni successivi, infatti, nei registri

⁷⁸ ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. EE-29, 8 marzo 1967, cc. 189r-189v.

⁷⁹ Ibidem, c. 189v; ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, cc. 25v-30r, amministrazione degli anni 1678-1770 e 1771-1773; ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312, *Libro dei conti del ministro* e del *cassiere* dell'Appalto del tabacco, anni 1768-1773.

⁸⁰ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, cc. 26v-27r e 29v; ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312, *Libro dei conti del cassiere* dell'Appalto del tabacco, anni 1768-1773. La lavorazione dei tabacchi venne affidata a Giuseppe Balsimelli e la sua "mercede" per la lavorazione delle "foglie" fu fissata a scudi 4 ogni cento *libbre* per "fattura di forzato", a scudi 1 ogni cento *libbre* per *Punta di foglia* e *Rosetto* e a scudi 1,50 per "fattura di Radica".

⁸¹ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245, cc. 27r-27v e 30r. La risposta alla Camera, invece, scese da 100 scudi annui a 100 scudi ogni triennio, ibidem, cc. 27r e 30r.

⁸² ASRSM, *Atti del Consiglio*, vol. EE-29, 8 marzo 1967, cc. 189r-189v.

cominciano a comparire, seppure in quantità molto modeste rispetto al totale delle entrate a “foglia”, anche alcune partite di “tabacco paesano”, mentre sempre più consistenti diventano le quantità di tabacco acquistate da contrabbandieri⁸³.

Il commercio di contrabbando nella storia “ufficiale” del tabacco è un fenomeno di cui non è possibile quantificare la reale portata, ma certamente esso rappresentò un problema non irrilevante in gran parte dei paesi europei. La fitta rete di complicità che sorreggeva il mercato illegale coinvolgeva, infatti, individui appartenenti a tutte le classi sociali e, talora, anche ministri e dipendenti dell'appalto⁸⁴.

A San Marino, come si è visto, al commercio di contrabbando si rivolgevano anche «i Signori Galantuomini» per procurarsi le più pregiate «foglie forastiere», alimentando così un mercato illegale sostanzialmente tollerato dalla Repubblica. Le cose cambiano dopo l'assunzione da parte del governo dell'Appalto del Tabacco. Alla “discretezza” sino ad allora usata, subentra la più rigorosa intransigenza verso ogni forma di abuso e di frode perpetrata a danno dell'Appalto. Si moltiplicano, infatti, i bandi che proibiscono il «ricettare, alloggiare, prestar aiuto e favore» a «qualunque persona forestiera» che avesse introdotto nel Territorio della Repubblica «tabacchi ò in foglia ò in polvere», sotto «pena di scudi venticinque e di tre tratti di corda»⁸⁵. Minacce e pene pesanti che evidentemente non

⁸³ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312, *Libro dei conti del ministro dell'Appalto del tabacco*, anni 1768-1773. Tra le partite di tabacco acquistate da contrabbandieri ve ne sono alcune denominate “Badia”; con molta probabilità si tratta di tabacco proveniente dall'Abbazia di Chiaravalle, dove la coltivazione del tabacco venne intrapresa negli anni immediatamente successivi all'abolizione del monopolio nello Stato pontificio nel 1757; si vedano, al riguardo, G. Pedrocco, *Coltivazione e manifattura*, cit., pp. 1397-1399; C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., pp. 153-155.

⁸⁴ Si veda, al riguardo, C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., pp. 118-129. Sulla coltivazione del tabacco e sul commercio di contrabbando, ad esempio, la piccola Repubblica di Cospaja aveva fondato la propria economia, tanto da raggiungere, alla fine del Settecento, il primato della tabacchicoltura, si veda J. Fannesu e C. Poggi, *Profilo economico della «Libera Terra di Cospaja» nei secoli XV-XIX*, in *La montagna tra Toscana e Marche. Ambiente, territorio, cultura, economia e società dal Medioevo al XIX secolo*, a cura di S. Anselmi, Milano 1985, pp. 266-274.

⁸⁵ ASRSM, *Bandi*, b. 72, vol. 1740-1786, *Proibitivo contrabandi di tabacco*, 23 novembre 1748, cc. 19v-20r, rinnovato anche il 16 febbraio 1752 e l'11 ottobre 1753, riportato in Appendice XI.

riescono ad arginare il fenomeno, nonostante il Consiglio abbia più volte «bandito e sfrattato dalla nostra Giurisdizione tali Contrabbandieri, ed altresì Gente facinorosa e di mala vita» e, al fine di «tenerli lontani», arrivi a ordinare «a qualunque persona suddita benché non ascritta alla milizia il star pronto e preparato con armi e competente polvere e palle di piombo per poter subito accorrere al suono delle Campane all' Armj»⁸⁶. Nelle pene previste dai bandi proibitivi non incorrevano, ovviamente, i *ministri* dell' Appalto, i quali non di rado e, soprattutto, negli anni 1768-1773, fanno ricorso al commercio di contrabbando per acquistare, a prezzi più vantaggiosi, i tabacchi in “foglia” o lavorati per servizio dell' Appalto.

La gestione pubblica della privativa termina nel 1773. Con molta probabilità, sulla decisione incisero in maniera determinante le gravi conseguenze delle carestie degli anni Sessanta del Settecento, che provocarono pesanti dissesti alle finanze della Repubblica. Pertanto, al fine di «vantaggiare il Pubblico e il privato», si decise di bandire nuovamente l' Appalto, facendo affiggere «le notificazioni anche ne' paesi esteri per avere maggior numero di concorrenti»⁸⁷. A tale scopo si creò una deputazione formata da due consiglieri della Congregazione Generale con l'incarico di redigere i Capitoli dell' Appalto, «pressapoco sul piede e sistema degli appalti antecedenti»⁸⁸. Sulla base dei nuovi *Capitoli*, varati all' inizio del 1774⁸⁹, venne fatto «nuovamente incantare» l' Appalto del Tabacco⁹⁰, riunito con quello dell' Acquavite del Rosolio, e venne emanato il relativo bando proibitivo⁹¹. La privativa venne accordata per tre anni a Costantino Vanzi di Rimini, «quale unico e perciò maggior offerente», con il canone annuo di 66,60 scudi⁹². Ma la trattativa non andò a buon fine, in quanto il Vanzi si dichiarò non soddisfatto della «garanzia de' Capitoli» in materia di contrabbando⁹³, in particolare il capitolo che riguardava la piantagione

⁸⁶ ASRSM, *Bandi*, b. 72, vol. 1740-1786, *Contro li contrabandi e gente facinorosa e di mal' affare*, 17 aprile 1754, cc. 23r-24r.

⁸⁷ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. III, 6 dicembre 1773, c. 28r.

⁸⁸ *Ibidem*, 14 gennaio 1774, c. 29r.

⁸⁹ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312, *Capitoli del tabacco, 1774*, pubblicati in Appendice XII.

⁹⁰ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. III, 26 aprile 1774, c. 33r.

⁹¹ ASRSM, *Bandi particolari e notificazioni*, b. 73, bando del 27 aprile 1774.

⁹² ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. III, 26 aprile 1774, c. 33r.

⁹³ Si veda nota 26.

del tabacco permessa solo «per uso proprio» che, potenzialmente, poteva dar luogo a commerci illeciti.

Nel 1775 si tornò nuovamente a discutere della necessità di bandire l'Appalto per «migliorare il provento del Tabacco» ma, ancora una volta, il progetto fu abbandonato «stante il Capitolo concernente la piantagione del tabacco, volendo alcuni proibita affatto la medesima, e altri permessa per l'uso proprio»⁹⁴. Finalmente, nel marzo del 1776, si giunse a un accordo tra i consiglieri della Congregazione Generale e si decise, pertanto, di bandire nuovamente l'Appalto, «permettendo però come base alli Capitoli la piantagione del detto genere per uso proprio solamente e che il più debba rassegnarsi all'Appaltatore»⁹⁵. In merito ai «mobili e stigli appartenenti all'azienda del tabacco», fu risolto che «i Signori fabricieri dovessero prendersi cura di essi, riceverne la consegna per via di nuovo inventario, nel quale si dovranno descrivere anche gli altri attrezzi pubblici ad uso delle fabbriche, con facoltà di fissare o nel Palazzo Publico, o altrove, un luogo proprio per conservarli sotto chiave»⁹⁶.

Nel 1777, «essendo stato accordato, stabilito e deliberato l'Appalto del Tabacco» nei territori della Repubblica, venne proibita ogni forma di commercio fuori dell'Appalto ma, al contempo, si permise a tutti il «poter seminare e piantare tabacco in questo dominio per mero suo uso, con condizione però che neppure di questo si possa fare mercimonio in danno e pregiudizio dell'Appaltatore, ma che tutto il ritratto da tale piantamento, che fosse maggiore al bisogno, debba venderli all'Appaltatore medesimo»⁹⁷.

La coltivazione del tabacco, ormai liberalizzata nei territori pontifici e in gran parte delle regioni italiane, rappresentò per i sudditi sammarinesi, in particolare per i piccoli proprietari terrieri e per il bracciantato agricolo, una importante e redditizia forma di integrazione del reddito. Dalle fonti disponibili non è possibile rilevare la produzione interna, ma certamente essa dovette raggiungere quantità apprezzabili, tanto che, nel pri-

⁹⁴ ASRSM, *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, vol. III, 26 agosto 1775, c. 51v.

⁹⁵ Ibidem, 5 marzo 1776, c. 57v; 9 luglio 1776, c. 66v.

⁹⁶ Ibidem, 9 luglio 1776, c. 66v. I “fabricieri” erano gli operai specializzati addetti alla lavorazione del tabacco; si veda al riguardo C. Capalbo, *L'economia del vizio*, cit., pp. 139-141 e Tabella 20, *Impiegati nella fabbrica di Fano nell'anno 1754*, a p. 144.

⁹⁷ ASRSM, *Bandi*, b. 72, vol. 1740-1786, *Bando proibitivo il mercimonio di tabacco*, 19 febbraio 1777, c. 101r, pubblicato in Appendice XIII.

mo decennio dell'Ottocento, la produzione di "foglia nostrale" era tale da coprire più del 50% della fornitura complessiva di tabacco per servizio dell'Appalto, ovvero più di 5.000 libbre annue. Nel 1810, infatti, essendo venuta meno, «per le circostanze de' tempi», la fornitura di 5.000 libbre di tabacco "estero" spettante alla Repubblica di San Marino, secondo gli accordi stipulati, prima, con la Repubblica Italiana nel 1802 e, poi, con il Regno d'Italia nel 1808⁹⁸, l'appaltatore Pellegrino Natalucci, dovendo, pertanto «servirsi della sola foglia nostrale», avanzò al Consiglio la proposta di ridurre il canone annuo a scudi 50, rispetto agli 81,60 scudi pagati negli anni precedenti, chiedendo anche che gli venisse accordata «la compra di tutta la Foglia e Tabacco in polvere dato in assegna, e che esiste nel dominio di questa Repubblica»⁹⁹. Il Consiglio, in considerazione del fatto che le «critiche circostanze, con la sospesa introduzione in questo dominio della concertata quantità di foglia», avevano di «molto alterato l'adempienza degl'obblighi compresi ne' Capitoli dell'Appalto», accolse le richieste del Natalucci, fissando però il canone a 72 scudi¹⁰⁰. Contemporaneamente, emanò nuovi *Capitoli* per obbligare tutti i sudditi a dare «l'assegna della piantagione delli tabacchi all'Appaltatore», fissando i termini e le modalità per la consegna¹⁰¹.

Nel 1817, con gli accordi stipulati con il restaurato governo pontificio, San Marino si assicurò la provvista annua di 11.000 libbre di "foglia", a condizione, però, che nel «territorio della Repubblica non si effettuassero alcuna coltivazione di tabacco», «né segua alcun contrabando di tabacco lavorato in San Marino nello Stato Pontificio»¹⁰². A partire dal 1820, pertanto, nella Repubblica venne avviata la nuova manifattura

⁹⁸ Pubblicati in C. Buscarini, *Dal Comune allo Stato*, cit., Appendice IX, pp. 100-103, e Appendice X, pp. 104-106.

⁹⁹ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312, carte sciolte relative al carteggio Natalucci, comprendente tre documenti: la richiesta del Natalucci al Consiglio; il rescritto della Congregazione del Tabacco, deputata a "considerare il foglio dell'Appaltatore del tabacco", datata 17 ottobre 1810; e, infine, la lettera del Natalucci, nella quale accetta le decisioni prese dalla Congregazione e ratificate dal Consiglio.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312, *Capitoli per l'Appalto del Tabacco* (1810), pubblicati in Appendice XIV.

¹⁰² C. Buscarini, *Dal Comune allo Stato*, cit., Appendice XI, *Convenzione con la Santa Sede in Materia di Sali e Tabacchi* (1817), pp. 106-109.

dei tabacchi¹⁰³, allestita nei piani inferiori del Palazzo Pubblico¹⁰⁴. Un *Ricettario delle fabbricazioni de' Tabacchi che si eseguiscono nelle Fabbriche principali dello Stato Romano*, conservato tra la documentazione d'archivio relativa alla ottocentesca amministrazione dei tabacchi, descrive dettagliatamente le quantità e qualità di "foglia" utilizzate, nonché le diverse manipolazioni necessarie per produrre molte delle varietà di tabacco da fiuto e da fumo in commercio all'epoca¹⁰⁵. È probabile, pertanto, che nella manifattura di San Marino si seguissero gli stessi metodi indicati nel *Ricettario* per la produzione dei tabacchi lavorati; certo è, come altre fonti attestano, che i tabacchi della Repubblica erano "ricercatissimi" per la loro eccellente qualità.

Al riguardo scrive Oreste Brizi, intorno alla prima metà dell'Ottocento, che nelle botteghe del Borgo «la polvere da schioppo e il tabacco sono cose ricercatissime, non tanto pel loro mite prezzo, quanto per la loro eccellente qualità, in specie relativamente al tabacco da naso; e vidi io stesso con sorpresa vendersi il tabacco allo sportello della bottega, ed esservi d'uopo di un militare di piantone onde trattenerne la folla degli acquirenti»¹⁰⁶.

103 C. Malagola, *L'Archivio Governativo*, cit., p. 163.

104 O. Brizi, *Quadro storico-statistico*, cit., p. 50.

105 ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312.

106 O. Brizi, *Quadro storico-statistico*, cit., p. 54.

Tab. 3 - Prospetto sintetico dell'amministrazione dell'Appalto del Tabacco (1742-1773)

Periodo	Durata	Entrata a foglia libbre	Foglia venduta libbre	Foglia lavorata in tabacchi libbre	Tabacchi venduti libbre	Entrata a denari scudi (A)	Uscita a denari in scudi (B)	Risposta al pubblico in scudi (C)	Totale entrate in scudi (A)-(B)+(C)	Entrata media annua in scudi
5/8/1742	anni 2	16.557	2.231	14.266	8.186	1.565,35,2	1.795,64,10	162,94	-67,36,4	-33,68,2
5/8/1744	anni 5 mesi 8	47.441	25.879	18.883	17.322	5.414,65,3	3.932,92,5	671,87,10	2.153,60,8	380ca
20/4/1750	anni 6 mesi 8	65.475	30.182	31.795	24.785	6.807,36,7	4.934,99,4	684,26,2	2072,37,3	310,86ca
31/12/1756	anni 2	22.046	10.361	15.405	12.322	2.968,33,4	1.711,49,10	200	1456,13,6	728ca
1/1/1757	anni 2	18.077	1.242	16.752	9.759	1.483,47	1.662,24,2	200	21,22,10	10,61,5
31/12/1760	anni 2	5.538	145	5.393	8.736	1.122,50,10	783,93	200	538,57,10	269,29,5
1/1/1761	anni 2	5.773	47	5.580	5.844	767,95,2	779,05,10	200	187,15,8	93,59,4
31/12/1764	anni 2	135	39	2.658	2.588	306,08,2	268,29	235,20	272,99,2	136,50,1
1/1/1765	anni 3	4.445	189	4.250	2.486	470,07,6	431,53,6	100	125,69 ⁽¹⁾	41,90
31/12/1770	anni 3	2.936	111	2.825	3.090	500,94	277,21	100	249,15 ⁽¹⁾	83,05

(1) Dalla somma risultante da A-B (Entrata a denari meno Uscita a denari) è stato detratto un terzo degli utili spettante, come provvigione, ai due ufficiali (ministro e cassiere).

(Fonte: ASRSM, Amministrazione dei tabacchi, b. 245. Le cifre riportate nell'Uscita a denari sono al netto delle spese sostenute fuori dall'Appalto: es. "impresanze", ad altre amministrazioni e spese varie della Camera.)

Tabelle

Tab. 4 - *Tabacco in “foglia” e tabacchi lavorati spacciati dal 1742 al 1764*

Periodo	Durata	Tabacco in foglia	Media annua	Tabacchi lavorati	Media annua
		<i>libbre</i>	<i>libbre ca</i>	<i>libbre</i>	<i>libbre ca</i>
5/8/1742 5/8/1744	anni 2	2.231	1.115	8.186	4.093
5/8/1744 20/4/1750	anni 5 mesi 8	25.879	4.566	17.322	3.056
20/4/1750 31/12/1756	anni 6 mesi 8	30.182	4.527	24.785	3.717
1/1/1757 31/12/1758	anni 2	10.361	5.180	12.322	6.161
1/1/1759 31/12/1760	anni 2	1.242	621	9.759	4.879
1/1/1761 31/12/1762	anni 2	145	72	8.736	4.368
1/1/1763 31/12/1764	anni 2	47	23	5.844	2.922

(Fonte: ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245)

Tab. 5 - *Tabacchi lavorati spacciati dal 5 agosto 1742 al 5 agosto 1744*

Qualità di Tabacco	Prezzo a baiocchi per libbra	Quantità in libbre/once	Ricavo in scudi
Punta di foglia	17	4464/6	758,96,06
	15,5	841	130,35,06
	16	873/6	139,76,00
Totale		6.179	
Scaglietta e	15	361	54,15,00
San Cristoforo	13,5	51	6,88,06
	14	150/6	21,07,00
Totale		562/6	
Radica e Rosetto	13	655	85,15,00
	11,5	96	11,04,00
	12	346/8	41,60,00
Totale		1.097/8	
Forzato	31	156/7	48,54,00
	30	62/5 ^{1/2}	18,74,00
	20	125	25,00,00
Totale		344/0^{1/2}	
Odorato	25	3/8	91,08,00
		Totale in sc.	1.342,17,02

(Fonte: ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245)

Tab. 6 - *Tabacchi lavorati spacciati dal 5 agosto 1744 al 20 aprile 1750*

Qualità di Tabacco	Prezzo a baiocchi per libbra	Quantità in libbre/once	Ricavo in scudi
Punta di foglia	17	8.282/6	1.408,02,06
	16	1.101/3	176,20,00
	15,5	1.914	296,67,00
	15	1.114/6	167,17,06
	14	180/9 ^{1/2}	25,31,01
	13,5	341	46,03,06
Totale		1.2934/0^{1/2}	
Scaglietta e	15	330/4	49,55,00
San Cristoforo	14	54/6	7,63,00
	13,5	45	6,07,06
	13	30	3,90,00
Totale		459/10	
Radica e Rosetto	13	2.194/6	285,28,06
	12	83/1	9,97,00
	11,5	116	13,34,00
	11	565/6	62,20,06
	10	35/6	3,55,00
	9,5	93	8,83,06
Totale		3.087/7	
Forzato	31	514	159,34,00
	30	200/5	60,12,06
	29,5	127	37,46,06
Totale		841/5	
		Totale in sc.	2.826,68,07

(Fonte: ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245)

Tab. 7 - *Tabacchi lavorati spacciati dal 1 gennaio 1757 al 31 dicembre 1758*

Qualità di Tabacco	Prezzo a baiocchi per libbra	Quantità in libbre/once	Ricavo in scudi
Punta di foglia	14	4.077/10 ^{1/2}	570,90,03
	13,5	384	51,84,00
	12	995/6	119,46,00
Totale		5.457/4^{1/2}	
Scaglietta	12	54	6,48,00
Totale		54	
Radica e Rosetto	10	1.889/6	188,95,00
	9,5	237/6	22,56,03
	8	535/2 ^{1/2}	42,81,08
Totale		2.662, 2^{1/2}	
Forzato	24	2.902/4	696,56,00
	23,5	126	29,61,00
	20	1.120/4	224,06,08
Totale		4.148/8	
Per rifiuti venduti:	Prezzo a sc. per 100 libb.		
Radiconi	4	133	5,32,00
Radica trita	6	7/6	0,45,00
Semolone magro	7	10	0,70,00
Semolone grasso	8	36	2,88,00
Totale		186/6	
		Totale in sc.	1.962,59,10

(Fonte: ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 245)

Tab. 8 - *Tariffa de' prezzi, secondo la quale si vendono quasi in tutti gli Spacci del cadente Appalto con insieme le sue note ad ogni sorta di tabacco (1757)*

Qualità	Prezzo a libbra baiocchi	Prezzo a oncia baiocchi, quattrini
Friuli <i>Si fa col Tabacco in corda, o foglia d'Albania scelta</i>	40	4
Forzato prima sorte	35	4
Forzato Canadà <i>Si fa colla foglia del Canadà</i>	30	3
Forzato alla Milanese <i>Si fa col mistare al forzato certo tabacco detto Polviglia di regno</i>	25	0,14
Forzato alla Fiorentina <i>Si fa colla seconda sorte di Forzato</i>	25	0,14
Rapè	30	3
Siviglia di Spagna	160	15
Punta di Foglia <i>Si fa colle foglie più minute, e leggiere, o colle sole punte della foglia</i>	18	2
Semolone di Canadà	20	0,12
Semolone	18	2
S. Cristofaro <i>Non usasi che nel ferrarese, ed è fatto ad arte con cattive misture e tinture</i>	18	2

(segue)

(segue)

Qualità	Prezzo a libbra baiocchi	Prezzo a oncia baiocchi, quattrini
Scaglietta	15	0,8
Rossetto <i>Nella stessa guisa [della scaglietta]</i>	15	0,8
Radica	15	0,8
Schietto negro <i>Si fa con quel di Radica con dargli la tintura con acque di tabacco concio</i>	15	0,8
Odorati diversi	30	3
Trinciato in fabbrica	20	0,12
Brasile corda <i>Viene così fatto dal Brasile</i>	40	4
Foglia soda d'Albania <i>Viene dall'Albania</i>	12	0,8
Foglia soda d'Ungheria <i>Viene dall'Ungheria</i>	12	0,8
Foglia soda di Canada <i>Viene dal Canada</i>	14	0,9

(Fonte: N. Gavelli, *Della coltivazione del tabacco*, cit., pp. 71-73)

Appendice X

Capitoli dell'Appalto del Tabacco ed Acquavite (1711)

Che l'Appaltatore pro tempore e durante il tempo del suo Appalto, sia tenuto ed obligato mantenere del continuo in questa nostra Repubblica, quattro Sorti di Tabacco di buona qualità e recipiente d'ogn'una delle suddette quattro sorti, cioè mezzo Brisille, S. Cristoforo, fioretto schietto, e di più anco Tabacchi odoriferi e di buoni odori; il simile sia tenuto et obligato fare e mantenere d'ogni qualità d'Acquavite buona e recipiente, e mancando al mantenimento continuato delle suddette qualità di Tabacchi et Acquavite, e ciascuna d'esse incorra in pena di scudi cento d'applicarsi all'Illustrissima Camera, et altre arbitrarie.

Che detto Appaltatore durante detto Appalto sia tenuto ed obligato mantenere lo spaccio e bottega aperta, sì dentro San Marino, come in Borgo, continuatamente per detto tempo, di Tabacchi e Acquaviti, come sopra, sotto pena di scudi dieci per ciascuna volta sarà trovato inosservante, d'applicarsi come sopra, ed altre arbitrarie. Nelli altri luoghi presenti del Territorio sia in suo arbitrio, et in quanto dentro in S. Marino s'intenda debba mantenerlo in quella quantità solamente per l'uso de Terieri e per altri ad arbitrio del detto Appaltatore.

Che detto Appaltatore sia tenuto ed obligato sempre vendere le suddette qualità di Tabacco un baiocco meno di quello si venderà nella Città di Rimino, sotto le pene suddette di scudi dieci, e di farudo, et altre per ciascuna volta, ed in quanto all'Acquavite parimente un baiocco meno si venderanno nella Città di Rimino, sotto l'istesse pene.

Che detto Appaltatore debba, e sia tenuto vendere, e far vendere con fedeltà le suddette qualità di Tabacco, et Acquavite venderle per quelle che saranno e non una qualità per l'altra, sotto la pena suddetta di scudi dieci per fraude, et arbitrarie per ciascuna volta.

Che durante detto Appalto nessuna persona di qualsi sia stato, grado e condizione, soggetta alla Giurisdizione di questo Illustrissimo Dominio possa seminare ò far seminare ne condurre di fuori, ne mandar fuori in verun modo Tabacco sodo, ò in polvere, ò in qualsi sia altro modo ne all'ingrosso, ne à minuto senza licenza del medesimo Appaltatore da darseli in scriptis, et ancora che nessuna persona, come sopra, possa tenere ne vendere Tabacco, ne farlo pistare, ò in qualsi voglia modo conciare et aggiustare senza la licenza suddetta, sotto la pena di scudi 25, perdita del Tabacco, et altre a noi arbitrarie; et in quanto all'Acquaviti nessuna persona, come sopra, possa manipularle, e farle in verun modo senza la licenza e consenso suddetto, e sotto l'istesse pene delli scudi 25, perdita dell'Acquaviti, et altre arbitrarie d'applicarsi come sopra.

Che detto Appaltatore possa vendere e far vendere ne' luoghi del nostro Stato il Tabacco et Acquaviti come sopra, et altre qualità ancora che siano buone

e ricipienti, da altre persone à suo arbitrio con le condizioni e Capitoli sopra espressi.

Che detto Appaltatore sia tenuto, et obligato tenere affissi in ciascun luogo ove si farà lo spaccio delli suddetti Tabacchi, et Acquaviti [...] gli infrascritti Capitoli, sotto le pene sopra espresse delli scudi dieci per ciascheduna volta.

E per osservanza delle suddette e singole cose si dichiara e notifica che si farà diligente perquisizione in ogni e qualunque luogo, e tutti quelli che contraveranno alle presenti ordinazioni, incorreranno nelle pene, come sopra, d'applicarsi un terzo all'Accusatore, un terzo all'Appaltatore, e un terzo all'Illustrissima Camera, e gli Accusatori saranno tenuti segreti, e si crederà a loro con il detto giuramento d'un Testimonio degno di fede [...].

(ASRSM, *Istrumenti e capitoli per i dazi*, b. 190, vol. 1645-1740, 20 aprile 1711, *Capitoli dell'Appalto del Tabacco ed Acquavite*, cc. 122r-123r)

Appendice XI

Proibitivo Contrabandi di Tabacco (1748)

D'ordine degl'Illustrissimi Signori Capitani della Repubblica di San Marino

Perché potesse la cassa pubblica susistere alle necessarie spese che continuamente la premano, piacque a S. Ecc.za il Generale Consiglio far correre per conto pubblico lo spaccio del tabacco in questa Repubblica, ma non per questo volle mai derogare a quelle leggi e capitoli che riguardano la privativa in tal genere, mediante la quale solamente si può susistere ed ottenere il pubblico necessario vantaggio, quale vedendosi molto diminuito a causa de Contrabandi che in varie maniere si van praticando e degl'abusi introdotti che sono intollerabili per più di un conto, ha dovuto sua Ecc.za medesima il Generale Consiglio provvedere per rimuovere ogn'inconveniente commettendone a noi l'esecuzione.

Quindi col presente pubblico Bando coerente alla stessa provisione, ordiniamo e comandiamo a qualunque persona di qualsiasi grado e condizione a noi soggetta, che non abbia ardire di chiamare, ricettare, alloggiare, prestar aiuto, e favore, somministrare vitto di sorte alcuna a qualunque persona forestiera che seco avesse in questo Territorio, ed introdotto avesse in esso Tabacchi ò in foglia ò in Polvere, né tampoco alle bestie sopra delle quali fussero stati introdotti, sotto pena di scudi venticinque e di tre tratti di corda ed altre ad arbitrio secondo la qualità e circostanza dei casi. E se alcuno de medesimi nostri sudditi comprasse da medesimi contrabandieri tabacchi, ò foglia, ò comprata la manipolasse nell'uno, e nell'altro caso, oltre la perdita della robbia, vogliamo incorra nella pena d'uno scudo per libbra, e di tre tratti di corda. Volendo che tutti quelli che si ritrovassero avere foglia avuta o comprata da

contrabbandieri debba nel termine di 24 ore averla portata al nostro spaccio del tabacco, dove sarà ricevuta e ne sarà pagato il prezzo ragionevole, ma spirato detto termine e ritenendo tuttavia tali foglie contrabbandate incoreranno nelle pene suddette ed altre ad arbitrio. Proibendo il poter portar fuori di Territorio la stessa foglia sotto le medesime pene, alle quali si provvederà per inquisizione ed in ogni modo migliore, proibiamo ancora il manipolar foglia dello stesso nostro spaccio per via di mercanzia sotto la pena d'uno scudo per libbra e se ad alcuno fusse commesso il fabricar tabacco con la medesima foglia del nostro spaccio, permettiamo il farlo, purché ne ritragga solamente la mercede della manifatura, non possa poi né chi l'avrà manipolato, né quello che avrà avuta la commissione, né alcuno de nostri sudditi portare tabacchi fatti, come ne pure foglia fuori del nostro Territorio, sotto le medesime pene da applicarsi rispetto alla pecuniaria per la mettà all'Eccellentissima Camera, per un quarto agl'esecutori e per l'altro quarto agl'Accusatori, per le quali si procederà come sopra in ogni modo migliore che sarà giudicato espediente per oviare simili contrabandi ed abusi, e si crederà all'Accusatore, che sarà tenuto secreto col detto e giuramento d'un testimonio degno di fede. Volendo che il presente publicato ed affisso a luoghi soliti oblighi ciasch'uno indistintamente, come se li fusse stato personalmente intimato.

Dato in San Marino dal Publico Palazzo questo 23 novembre 1748.

Rinovato il 16 febbraio 1752 e il 11 ottobre 1753.

(ASRSM, *Bandi*, b. 72, vol. 1740-1786, 23 ottobre 1748, cc. 19v-20r)

Appendice XII

Capitoli dell'Appalto del Tabacco per lo Stato della Repubblica di San Marino (1774)

Formati dalli Nobili Domini Francesco Onofri e Costantino Bonelli, Deputati dall'Illustrissima Congregazione sotto li 14 Gennaro 1774 in virtù delle Facoltà alla medesima concesse dall'Eccelso Generale Consiglio Principe sotto li 9 detto.

P.° Che nessuna persona di qualunque Stato, Grado, sesso e condizione possa seminare, piantare ne far venire di fuori Tabacco di sorte alcuna, né in foglia, né in polvere né quello ritenere sotto qualunque pretesto senza licenza in scripto dell'Appaltatore, sotto la pena di scudi 20 e la perdita del Tabacco.

2.° Che l'Appaltatore debba mantenere sempre Tabacchi buoni, puri e schietti, e tre sorti di foglie almeno, cioè d'Albania, Ungheria e Nostrale, le quali quando siano buone, non possa vendere l'Albania più di un paolo la libbra; l'Ungheria più di sei baj.; ne più di otto baj. la Nostrale

3°. Che debba tener sempre aperti due spacci: uno in Città, l'altro in Borgo, e mancando al mantenimento continuato delle suddette cose, incorra nella pena di scudi cento.

Che l'affitto o sia Appalto debba durare per tre anni.

Che l'Appaltatore debba dare idonea sigurtà, abitante e possidente nello Stato della Repubblica, da approvarsi.

Che debba pagare ogn'anno la risposta che verrà da lui esibita liberamente di Bimestre in Bimestre, e a tenore.

Che debba prendere gli avanzi del Tabacco sia in polvere che in foglia, siccome tutti gli stigli e utensili ad uso della Fabrica de' Medesimi, con pagarne li rispettivi prezzi o pure, in quanto a questi ultimi, debba prenderli a stima con farne inventario e da restituirsi in fine colla stessa stima.

Che per l'osservanza delle cose sopra dette nelli punti numeri 1°, 2° e 3°, si farà diligente perquisizione e i trasgressori incorreranno nelle sopradette pene da applicarsi per un terzo all'Eccellentissima Camera, per un terzo all'Appaltatore e per l'altro terzo all'Accusatore, quale sarà tenuto segreto e se gli presterà fede anche sul detto di un solo testimonio degno di fede.

Che in quanto alle altre cose e casi non espressi ne' presenti Capitoli si abbia a diportare alli Capitoli vecchi quando però così piaccia all'Eccellenze Illustrissime li Signori Capitani Reggenti e all'Illustrissima Generale Congregazione o alle loro dichiarazioni.

Circa il primo capitolo si veda la dichiarazione di Sua Eccellenza il Generale Consiglio nel libro EE, pagina 189, li 8 marzo 1767 [«come pure fu moderato il capitolo proibitivo di piantare tabacco per solo suo uso, ma ampliando detto Capitolo per ciò che riguardava il piantamento fu ristretto che il di più dovesse essere offerto all'Appalto e non volendolo esso potesse essere venduto ad altri»].

(ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312, *Capitoli del Tabacco*, 1774)

Appendice XIII

Bando Proibitivo il mercimonio del tabacco (1777)

Li Capitani Reggenti

In esecuzione della mente di Sua Ecc.za il Generale Consiglio essendo stato accordato, stabilito e deliberato l'Appalto del Tabacco per tutto lo Stato di questa Repubblica; col presente publico Bando, si ordina e comanda che nessuno da qui avanti abbia ardire d'introdurre in questo dominio Tabacco di sorte veruna né in foglia, né in polvere, né questo vendere a minuto, o all'ingrosso, né ritenerlo presso di sé sotto qualunque pretesto senza espressa licenza dell'Ap-

paltatore, sotto la pena di scudi 20 e della perdita del tabacco da applicarsi ad arbitrio di S. Ecc.za Generale Consiglio.

Si permette bensì a tutti il poter seminare e piantare il Tabacco in questo dominio per mero suo uso e bisogno, con condizione però che neppure di questo si possa fare mercimonio in danno e pregiudizio dell'Appaltatore, ma che tutto il ritratto da tale piantamento, che fosse maggiore del proprio bisogno, debba darsi in vendita all'Appaltatore medesimo sotto la sopraccennata pena di sc. 20. Avverta pertanto ogn'uno di ubidire al presente, altrimenti contro li disubidenti si provvederà con tutto il rigore ne modi migliori e più espedienti. Volendo che il presente pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti obblighi ciascheduno all'osservanza, come se personalmente gli fosse stato intimato.

Dato in San Marino questo dì 19 febraro 1777.

(ASRSM, *Bandi*, b. 72, vol. 1740-1786, 17 febbraio 1777, c. 101r)

Appendice XIV

Capitoli per l'Appalto de' Tabacchi (1810)

1.° Che tutti gli individui doverà dare l'assegna della piantagione della tabacchi all'Appaltatore, per cui il suddetto doverà tenere il registro per presentarlo in ogni richiesta al Principe.

2.° Sarà tenuto l'Appaltatore andare alla visita una o due volte secondo che richiederà il bisogno.

3.° Il Principe doverà pubblicare un bando nel mese di ottobre per il ritiro di detta foglia che ogni individuo, che abia piantato tabacco; che venghi portata all'Appaltatore qualunque piccola quantità entro un mese, cioè due giorni della settimana, il martedì e il sabato, e che detta foglia sia ben custodita come porta l'arte, cioè asciutta, tutta librata e legata, diviso il bono dal cattivo. Trasgredendo di non portarla, alle pene che verranno attassate dal Governo.

4.° Per garanzia dell'Appaltatore li si darà un deputato per tal riscossione e un estimatore; e questi verranno pagati dall'Appaltatore, che verranno deputati dal Pubbico.

5.° Li prezzi della foglia verranno fatti dal Pubbico concertati con l'Appaltatore, e che detta foglia doverà esser pagata nell'atto della consegna.

6.° Che nessun individuo poterà fare traffico de' Tabacchi tanto in foglia che in polvere, riportandosi al bando pubblicato li 4 novembre 1810.

7.° In caso di frode l'Appaltatore sarà libero di potere fare arestare qualunque azardasse di vendere ò far vendere in suo danno.

(ASRSM, *Amministrazione dei tabacchi*, b. 312)

Indice dei nomi

- Abbondanza, Rocchina Maria 167n,
176n, 204n
Advice, Antony 100n, 104n, 116n
Agulhon, Maurice 145n
Alemanno, A. 198n
Allegretti, Girolamo 14, 14n, 15n, 33n,
38n, 77n, 148n, 169n, 188n
Amadei, Federigo 52n
Amatucci, Lodovico 179n, 203n
Andreini, Pietro 237, 268, 269
Angeletti, Giovanni 100n, 111n
Angeli, don Francesco 182n, 235
Angeli, don Gaetano 183n, 191n, 198n,
235
Angeli, Giacomo 67
Angeli, Giovan Battista 179n
Angeli, Giovan Giacomo 182n, 183
Angeli, Marino 179n, 181n
Angeli, Vincenzo 182n
Ansaloni, Antonio 199n
Anselmi, Sergio 14n, 48n, 75n, 76n, 79n,
100n, 124n, 147n, 224n, 228n
Antonelli, Marino 120n
Antonio di Belmonte da Rimini 21n
Aureliano, imperatore 150
- Balsimelli, Cosmo 182n
Balsimelli, Francesco 42n
Balsimelli, don Giambattista 179n, 247
Balsimelli, Giuseppe 123n
Barbieri, don Giovan Battista 236
Barboni, Lodovico 184
Barletta, Rossella 100n
Baroncini, Giovanni 110n, 206
Baroncini, Marino Aurelio 163, 175, 236
Baroncini, Pietro 31n
Barulli, Domenico 157, 244, 261
Battaglini, G. 29n
Beccari, Marino 232
Bedetti, Bartolomeo 67
Begni, Marino 182n
- Belloni, Domenico 179n
Belloni, Giovanni Angelo 106n
Belloni, Marino 179n
Bellucci, Francesco M. 67
Bellucci, Giovanni Benedetto 67
Belluzzi, Fabrizio 22n, 246
Belluzzi, Filippo 31n
Belluzzi, dott. Filippo 182n
Belluzzi, Flaminio 246, 264
Belluzzi, Francesco Maria 182n
Belluzzi, Giacomo 172, 186n
Belluzzi, Giovanni Benedetto 179n
Belluzzi, Giuliano 182n, 261
Belluzzi, Lodovico 107n, 179n, 181n,
182n
Belluzzi, Ludovico 28n
Belluzzi, Margarita 246
Belluzzi, don Marino 182n
Belluzzi, Orazio 265
Belluzzi, Settimio 182n, 260, 261
Belzoppi, Vincenzo 55, 55n, 56, 57, 65
Beni, Giannandrea 182n
Beni, Giovanni 182n
Bercé, Yves-Marie 29n
Bergier, Jean François 76n
Bernardi, Tiziana 14n, 149n
Bernardinus Ramazzinus, D. 51n
Bertoldi Lenoci, Liana 155n, 189n, 193n,
216n, 252n
Bettoni, Fabio 40n
Bevilacqua, Piero 40n
Biagianti, Ivo 16n, 41n, 147n, 169n,
186n, 211, 211n, 214n, 215n, 219,
219n, 222n, 224n, 227, 227n, 230n,
234, 234n, 235, 235n, 257n
Biagioli, Giuliana 48n, 229n, 233, 233n
Bianchini, Giuseppe 49, 49n
Bicci, Brunone 237n
Bigi, Gaetano 177, 182n
Bigi, Luigi 157, 192n, 195, 244
Black, Christopher F. 148n, 151n, 158n,

- 160n, 163n, 165n, 167n, 168n, 169n, 172n, 191, 191n, 192, 204n, 206n, 208n, 210n, 235n, 241n, 253, 253n, 255n
- Bolelli, F. 19n
- Bolini, Sebastiano 229
- Bombini, Giovanni 178n
- Bombini, Luigi 178n
- Bonamici, Giovanni Antonio 112, 113n, 114
- Bonatti, Marino Michele 65n
- Bonazzoli, Viviana 29n
- Bonelli, Camillo 172, 172n
- Bonelli, Costantino 139, 181n, 182n, 261, 266
- Bonelli, Giambattista 182n
- Bonelli, Giovan Battista 191n
- Bonelli, don Lorenzo 194, 198n
- Bonelli, Maria Antonietta 259n
- Bonelli, Marino 65n, 67
- Bonelli, Marino Enea 65
- Bonetti, Marc' Antonio 71
- Bonifazi, Antonio 232
- Borgagni, Domenico 224
- Borraccini, Rosa Maria 188n
- Borri, Giammario 188n
- Borzacchini, M. 153n, 218n
- Boschi, Domenico Antonio 236
- Boschi, Pietro 173n
- Boschi, Tonino 236
- Bozzini, Federico 223n
- Braschi, Vincenzo 197, 197n
- Braudel, Ferdinand 18, 18n, 19n, 20n, 26n
- Brazzale, Marco 76n
- Brignoli, Giovanni 45n, 47, 47n
- Brizi, Oreste 42n, 45, 46n, 128, 128n
- Bruscolini, don Marino 199n
- Bucci, E. 53n
- Buscarini, Cristoforo 15n, 17n, 87n, 112n, 114n, 127n, 148n
- Canaletti Gaudenti, Alberto 19n, 20n
- Canini, Marino 228
- Capalbo, Cinzia 100n, 104n, 105n, 106n, 111n, 112n, 113n, 117n, 119n, 122n, 124n, 126n
- Cappelletti, S. 100n, 106n
- Cappelli, Adriano 150n
- Caracciolo, Alberto 76n
- Carandini, Silvia 239n
- Caratoni, Maria, in Giannoni 257
- Caratoni, Marino 257
- Caravale, Mario 76n
- Cardellini, don Francesco Maria 172, 183, 183n, 186n, 196n
- Cardinali, Marino 244, 261
- Cardinali, priore della Misericordia 157
- Carducci, Giosuè 13n
- Carini, Ermanno 48n
- Caroti, Teresa 226
- Casadei, Francesco 175n
- Casali, Giulio 172
- Casali, Innocenzo 179n, 182n, 189n
- Casali, Marino 179n
- Cattini, Marco 234
- Cazzago, A. 52n
- Cecchetti, Andrea 168
- Cecchi, Dante 240n
- Cecchi, Giorgio 232
- Ceccoli, Giuseppe 178n
- Ceccoli, Giuseppe, di Melchiorre 178n
- Ceccoli, Michele 178n
- Ceccoli, Pierpaolo 178n
- Celli, Giuane 21n
- Cenci, Domenico 231
- Censotti, Bernabeo (*detto* Bernacchia) 232
- Centini, Giacomo 67
- Cervellini, Michelangelo 246
- Cervini, Fulvio 189n
- Cesarini, Domenico 236
- Cestaro, Antonio 158n, 161n, 165n, 171n, 198n, 201n
- Checchi, Marino 230
- Chiacchella, Rita 75n
- Chiasera, C. 19n
- Chittolini, Giorgio 146n
- Cionini, Marino 72, 73
- Ciotti, Maria 76n

- Ciuffetti, A. 100n
 Clini, don Vincenzo 186, 186n
 Collucci, Domenico Antonio 237n
 Colonna Branciforti, Antonio 33n
 Conio, padre Bonagiunta 181n
 Corbici, S.S. 53n
 Corvatta, Massimo 147n
 Covino, R. 100n

 Dal Pane, Luigi 19n, 20n
 De la Roncière, Charles 167n, 168, 168n
 De Liveri di Valdausa, Napoleone 208n
 De Majo, S. 100n
 De Rosa, Gabriele 253n
 De Sandre Gasparini, Giuseppina 203, 203n
 De Spirito, Angelomichele 167n
 De' Liguori, sant' Alfonso Maria 192n
 Defondi, Nicolò 61
 Del Panta, Lorenzo 170n
 Delfico, Melchiorre 13n
 Della Balda, Battista 232
 Della Balda, Marino 182n, 261
 Delumeau, Jean 20n, 174n, 204n, 242n, 243n, 245n
 Di Giacomo, Salvatore 104n
 Di Stefano, E. 14n
 Di Vittorio, Antonio 75n
 Diana, G. 100n
 Donofrio del Vecchio, Dora 204n

 Ellero, P. 13n
 Esposito, Anna 151, 151n, 210n, 213n, 215n, 239, 239n, 245n

 Fabiani, Giuliano 237n
 Fabris, Dinko 245n
 Farnesi Balsimelli, Vincenzo 190
 Farnesi, Cosimo 156-157, 175
 Farnesi, Francesco 179n, 190
 Farnesi, Vincenzo 179n
 Fattori, Domenico 157, 173, 191n, 196, 244
 Fazio, Ida 19n
 Fazzini, Antonio Maria 179n

 Fazzini, Domenico 111
 Fazzini, Filippo 237
 Fazzini, Giuseppe 179n
 Fazzini, Marino 111
 Fazzini, don Marino 179n, 182n
 Felice da Berna 256
 Filippo di Michele da San Marino 21n
 Finzi, Roberto 48n, 49n
 Fiorani, Antonio 179n
 Fiorani, Carlo 226
 Fiorani, Luigi 175, 176n, 210n, 255n, 256n
 Fioretti, Donatella 30n, 31n, 32n, 33n, 34n, 55n, 86n, 88n, 147n, 149n, 154n, 166n, 177n, 180n, 182n, 183n, 186n, 187n, 188, 188n, 190n, 191n, 192n, 196n, 204n, 209, 209n, 238, 238n
 Fannesu, J. 124n
 Forcellini, Clemente 258
 Forcellini, Marino 230
 Foschi, Umberto 75n
 Fosi, Irene 255, 255n
 Franceschini, Paolino 160n
 Francesco di Nicola 77
 Francesconi, Cesare 182n, 244, 261
 Francesconi, Matteo 157, 179n
 Francini, Piero 55
 Frangioni, Giuseppe 182n
 Frangioni, Sante 236
 Franzoni, Gian Domenico 177, 177n, 179n, 195, 228n, 232

 Galassi, Cesare, 235
 Galassi, Giuseppe 148n, 150n, 249n
 Galassi, Sante 160, 173
 Galletti, Giovanni Bernardino 205
 Garbellotti, Marina 206n
 Garbini, L. 100n
 Garosci, Aldo 13n
 Gavelli, Niccolò 99n, 105n, 117n, 121n
 Gennari, Lorenzo 157, 182n, 244, 261
 Gessi, donna Francesca 235
 Gessi, Sebastiano 235
 Ghiselli, F. 53n
 Giacomini, Giuseppe 191n, 244, 261

- Giancecchi, Marino 261
 Giancecchi, Vincenzo 157, 244
 Gangi, Baldassarre 182n
 Gangi, Filippo 183n
 Gangi, Francesco 179n
 Gangi, Giovan Battista 179n, 228
 Gangi, don Giovan Giacomo 196n
 Gangi, Giovanni Marino 107n
 Gangi, Marino 172, 179n, 187, 237
 Gangi, Marino Antonio 103n, 108n
 Gangi, don Orazio 179n, 196n, 200n
 Giannini, Francesco 186n, 219
 Giannini, don Giuseppe 182n, 184, 191n, 231, 261
 Giannini, Luigi 154, 179n
 Giannoni Carattoni, Marino 229
 Giannoni, Marino 257
 Giovanni da Verucchio 228
 Giovanni di Francesco da Fano 21n
 Girolamo della Serra 230
 Giuseppe II d'Asburgo Lorena, imperatore 146
 Gobbi, Olimpia 16n, 220n, 221n, 222n, 223n, 225n
 Gosti, Eligio 153n
 Gozi, Annibale 123, 166, 172, 179n, 183n, 195
 Gozi, don Emilio 172, 179n, 186n, 195
 Gozi, Federico 54, 58, 59n, 61, 120n, 179n
 Gozi, Girolamo 106, 107, 107n, 182n, 183
 Gozi, Giuliano 173n
 Gozi, Giuseppe 171, 179n, 265
 Gozi, Raffaele 179n
 Grab, Alexander I. 19n, 21n
 Grassi, A. 99n
 Grazia, Ortollero 182n
 Greco, Gaetano 145n, 153n, 158n, 176, 176n, 189n, 192n, 194n, 203, 203n, 204, 204n, 206n, 207n, 208n, 210n, 245n
 Grimaldi, Floriano 242n
 Grohmann, Alberto 13n, 40n
 Guardigli, Pier Paolo 15n, 42n
 Gubinelli, B. 170n
 Guidi, marchese di Gambettola 160
 Guidi, Mariano 178n
 Guidi, Matteo 178n
 Guidi, Pasquale 236
 Hocquet, Jean Claude 75n, 76n, 79n, 84n
 Ifinger, don Pasquale 200n
 Kiernan, Victor G. 99n, 112n
 Latorre, Antonietta 235n
 Lavelock, A. 28n
 Le Roy Ladurie, Emmanuel 17n, 28n, 49n
 Leonardelli, Antonio 182n
 Leonardelli, Giovanni Antonio 179n
 Leonardelli, don Marino 199n
 Leonardelli, Pierantonio 182n, 197
 Leopoldo II d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana 146
 Levidini, Antonio 229
 Lionfernini, Sante 178n
 Livi Bacci, Massimo 18n
 Loli, Giovanni 179n
 Lolli, Pietro 183
 Maccioni, Francesco 31n, 182n
 Maccioni, Franco 55
 Maccioni, don Lorenzo 158n, 182n, 208n, 220
 Maccioni, Valerio 154
 Macry, Paolo 19n, 20n
 Maggio, Gentile M. 65
 Magnarelli, Paola 48n, 175n, 177n, 180n, 187n, 189n, 190n, 197n, 231n, 232n, 243n, 259, 259n, 261n
 Mainati, Giuseppe 52n
 Maiullari, Maria Teresa 241n
 Malagola, Carlo 17, 17n, 21n, 57n, 75n, 78n, 101n, 113n, 128n, 147n, 164n, 192n, 210n, 245n
 Malatesta, Maria 145n
 Malpeli, Francesco 178n
 Malpeli, Giuliano 237
 Malpeli, Palamede 261

- Mamiani della Rovere, Vincenzo, conte di Sant'Angelo 106, 107, 107n
 Manca, Ciro 76n, 84n
 Mancini, Luigia 238
 Manenti, Filippo 179n, 182n
 Manenti, abate Isidoro 182n, 191
 Manenti, Marino 182n
 Mantelli, Roberto 100n, 116n
 Marchi, Antonio 228, 228n
 Mariano, M. Paola 242n
 Marinelli, Francesco 179n
 Mariotti, Maria 154n, 189n, 250
 Mariotti, Nicola 229
 Marrocchetti, Matteo 246
 Martelli, Alessandro 178, 184
 Martelli, Anastasio 30, 31, 37, 65, 65n
 Martelli, Biagio 165, 178, 197
 Martelli, Biagio Antonio 182n, 196n
 Martelli, Francesco 179n, 230
 Martelli, Giovanni 58
 Martelli, Girolamo 105, 106
 Martelli, Lorenzo 179n
 Martelli, Marino 179n
 Martelli, Marino, fu Biagio 178n
 Mascaroni, Girolamo 103
 Mastrolia, F.A. 100n
 Matrullo, G. 100n
 Mattei, Marino 154, 157, 182n, 195, 203n, 223, 261
 Matteini, Nevio 148n
 Mattozzi, Ivo 19n, 43n, 54n
 Mauro, Giuseppe 99n
 Mazza, Giovanna 225
 Mazza, Giovanni 178n
 Mazzini, Ercole 108n, 109n
 Meloni, Alberto 244
 Meloni, Domenico 178n
 Meloni, Francesco 210n, 217
 Meloni, Ludovico 173
 Mercuri, don Marino 172, 186n, 195, 197, 209
 Mercuri, Giuseppe 154
 Miccoli, Giovanni 146n
 Michetti, Giuseppe 178n
 Michilli, Giovanni 112, 112n, 113n, 114
 Miotti, Vincenzo 48, 48n
 Mira, Giuseppe 164n
 Mirizio, Achille 202n, 239n
 Mirri, Mario 21n, 48n
 Montanari, Daniele 29n
 Montanari, Massimo 15n, 21n, 42n
 Monterisi, mons. Nicola 202n, 206n
 Monticone, Alberto 247n
 Montuoro, Rodolfo 13n
 Moracci, Bartolomeo 179n, 237
 Moracci, Vincenzo 179n, 191, 220, 236
 Moraccini, Alessandro 219
 Moraccini, Marino 175, 179n, 192n, 217, 230
 Morcioni, Giuseppe 249
 Moroni, Gaetano 99n
 Moroni, Marco 14, 14n, 16n, 22n, 32n, 34, 34n, 38n, 40n, 41, 41n, 48n, 77n, 81n, 87n, 101n, 116n, 147n, 166n, 187n, 214n, 216n, 217n, 223n, 224n, 225n, 227n, 229n, 230n, 240n, 242n, 244n, 252n, 254n
 Morri, Antonio 259n
 Mozzarelli, Cesare 145n
 Muccioli Ludovico 178n
 Natalucci, Pellegrino 127, 127n
 Nenci, G. 13n
 Nicola da Verucchio 237
 Nubola, Cecilia 176, 176n, 197n, 198n, 206n, 208n, 209n, 247n
 Onofri, Antonio 173n, 179n
 Onofri, Giovan Battista 182n, 183
 Onofri, Giuseppe 181n, 182n, 183
 Onofri, Sebastiano 182n, 183
 Orlandi, Giuseppe 192n
 Ortolani, Angelo 109n, 123
 Paci, Renzo 18n, 19n, 26n, 48n, 76n
 Padiglione, Carlo 13n
 Paglia, Vincenzo 147n, 172n, 186n, 206n, 210n, 262n
 Palombarini, Augusta 14n, 16n, 32n, 38n, 78n, 169n, 187n, 188n, 223n, 225n,

- 226n, 233, 233n, 253, 253n, 254, 254n, 259n
- Paoloni, Antonio 178n
- Paoloni, Bonifacio 173
- Paoloni, Giovanni 178n
- Paoloni, Girolamo 173
- Paoloni, Giuseppe 178n
- Paoloni, Giuseppe, fu Marco 178n
- Paoloni, Marino 178n
- Para, Giuseppe 245
- Para, Luigi 157, 182n, 244, 245, 261
- Parenti, Antonio 244
- Parisciani, Gustavo 148n
- Pasquali, Filippo 237n
- Passerini, G. 192n, 194n
- Pastore, A. 206n, 210n
- Pazzaglia, R. 48n
- Pedrocco, G. 100n, 120n, 124n
- Pellegrini, Battista 177, 177n, 179n, 202, 258
- Pellegrini, Pietro jr 157, 175, 177, 177n, 197, 201, 202
- Pellegrini, Pietro sr. 177
- Pelliconi, Marco 173n
- Piastra, Stefano 103
- Piastri, Andrea 65
- Piccioni, Giampaolo 85
- Pinna, Mario 17n, 49n
- Piola Caselli, Franco 29n
- Pirani, Francesco 14, 29n, 226n
- Piscitelli, Enzo 20n
- Piva, Stefano 232
- Poggi, C. 124n
- Poggiali, Cristoforo 52n
- Proietti Pedetta, Luisa 247n
- Prosperi, Adriano 176n
- Pult Quaglia, Anna Maria 19n, 28n, 54n
- Ramella, Franco 241n
- Ranieri, don Lodovico 200
- Re, Filippo 48
- Reffi, Marino 157, 244
- Rémond, René 243n
- Renzetti, don Girolamo 236
- Revel, Jacques 19n, 20n
- Ribechi, D. 170n
- Righi Iwanejko, Elisabetta 16n
- Righi, don Annibale 243
- Righi, Francesco Antonio 196n
- Righi, Girolamo 178n
- Righi, Giuseppe 182, 182n, 195, 208, 232
- Righi, Sebastiano 178n
- Righi, Sebastiano, fu Antonio 178n
- Ripanti, Giorgio 237n
- Riviera, cardinale Domenico 113n
- Robertazzi Delle Donne, Enrica 146n, 183n, 209n, 239n
- Robles, Vincenzo 161n, 202n, 206n
- Romano, Ruggero 43n
- Rosa, Mario 146n, 171n
- Rossi, Giovanni 237
- Rossi, Laura 16n, 41n, 148n
- Rossi, Luigi 29n, 178n, 187n, 190n, 214n, 215n, 226n, 254n, 259n
- Rossi, Sebastiano 220, 229
- Rossini, don Antonio Maria 183n
- Rossini, don Giambattista 184, 186n, 199
- Rossini, Simone 237, 268
- Rotelli, Ettore 147n
- Rusconi, Roberto 146, 146n, 159n, 204n, 206n, 210n
- Sabbatini, Evangelista 103
- Sabbatini, don Giuseppe 179, 199n
- Sabbatini, Pierantonio 178n
- Sabbatini, don Pietro 186n, 196n, 199, 200, 200n, 201n
- Sabbatucci Severini, Patrizia 175n, 180n
- Sabbioni, D. 19n
- Saccia, C. 100n
- Salmelli, D. 49n, 50n, 51n
- Salvadore di David Levi 43n, 71, 72
- Sannino, Anna Lisa 146n
- Santi, Angelo 236
- Sbriccoli, M. 13n
- Schivelbusch, Wolfgang 99n, 116n
- Sciarini, Francesco 218
- Sconocchia, Sergio 48n
- Secchi, F. 53n
- Sensi, Mario 29n

- Serra, Armando 213, 213n, 251, 251n, 256n
- Silvestri, Giuseppe Maria 99n
- Silvestro di Biagio 231
- Simbeni, Giovanni 229
- Simoncini, Antonio 182n, 244
- Simoncini, Gaetano 178n, 261
- Simoncini, Giuseppe 179n
- Sordi, Katy 242n
- Sori, Ercole 13n
- Spanocchi, padre Paolo 249n
- Stanghellini, Roberto 246
- Strangio, D. 29n
- Suzzi Valli, Pietro 148n
- Sydenham, Thomae 51n
- Targioni Tozzetti, Giovanni 49n
- Tasini, Anastasio 63
- Tasini, Marino 228, 228n
- Tassirani, A. 75n
- Tedeschi, D.N. 52n
- Tenenti, Alberto 76n
- Tini, Baldessarre 102, 103
- Tini, don Marino 192n, 200, 201n
- Tombi, Giacomo Antonio 178n
- Tonini, Francesco 179n
- Tonini, don Luigi 173, 196n
- Tonnini, Pietro 182n, 227
- Tonnini, Vincenzo 200n
- Torre, Angelo 181n, 241, 241n, 242n, 247n, 250n
- Torsani, Marino 199, 226
- Tosini, Federico 179n, 182n
- Tosini, Francesco Antonio 235
- Turchini, Angelo 206, 206n, 207n, 210, 210n
- Ugolini, Pietro 178n
- Urga, R. 100n
- Valensise, M.R. 163n
- Valentini, Domenico 179n
- Valeriani, Orazio 46, 46n, 47, 47n, 49n, 229, 229n
- Valli, Matteo 180, 180n
- Vannugli, A. 176n
- Vanzi, Costantino 106n
- Veggiani, Antonio 49n, 79n
- Venturi, Franco 20n, 169n
- Venturini, Gaetano 178n
- Venturini, Luigi 178n
- Verducci, Carlo 16n, 17n, 22n, 29n, 38n, 40n, 44n, 116n, 169n, 170n, 222n, 243n, 258n, 259n
- Vettori, Pietro 49
- Villaggi, padre Giacomo 181n
- Vita, Michele 178n
- Vivanti, Corrado 43n
- Volpe, Francesco 162n, 169n, 172n, 244n, 253, 253n
- Volpe, G. 225n
- Volta, G. 52n
- Wendler, Pietro Giovanni 99n
- Zampini, abate 77n, 111n, 113n
- Zampini, Costantino 181n
- Zampini, Giambattista 182n
- Zampini, Giulio 237, 266
- Zanetti, Dante 18n, 19n, 28n
- Zardin, Danilo 145n, 146, 146n, 149n, 176n, 189n
- Zenobi, Bandino Giacomo 181n
- Zoli, Pietro 84
- Zoli, Pompeo 71, 108, 108n, 109, 109n, 110n, 111
- Zoli, Ridolfo 62
- Zuccagni-Orlandini, Attilio 42n, 45, 45n

Indice dei luoghi

- Abruzzo 47, 53, 54
Acquaviva 147n, 149, 240
Albania 112, 114, 114n, 115, 135, 139
Ancona 30, 31, 36, 37, 37n, 38n, 39, 110, 111, 112, 113, 118
Bibbiano 52
Borgo Maggiore 15, 25n, 56, 61, 71, 72, 103n, 104, 106, 107n, 108, 108n, 128, 138, 140, 148n, 149, 155, 160, 173, 180, 189, 192, 204n, 217, 218, 227, 228, 228n, 237, 238, 268
Brescia 52
Ca' Melone 219, 228
Cailungo 237
Canada 134, 135
Catabarino 220
Cervia 75, 75n, 76n, 78, 83, 84, 85, 87, 92
Cesena 53, 191n
Cesenatico 75, 78, 84
Chiesanuova 147n, 148n
Cinque Vie 232
Cospaja, Repubblica di 124n
Dogana 147n
Domagnano 148n, 184, 222, 231
Emilia Romagna 50
Europa 18, 18n, 28, 49, 99, 104
Faetano 22n, 147n, 149
Falciano 147n, 237
Fano 36, 37n, 38n, 55, 106n, 110, 111n, 112, 118
Fermo 28n, 46, 48, 76n
Ferrara 36, 38n
Fiorentino 147n, 148, 148n, 149, 222
Gambettola 155, 160, 216
Gaviano 216, 217, 218, 219, 221, 233, 237, 258
Gorgascura 216
Grecia 112
Inghilterra 112
Italia 21, 30, 41, 46, 50, 99, 99n, 146, 147, 159, 169n, 172, 185, 189, 202, 206n, 209, 239, 253, 262
Lisignano 237
Lombardia 21, 50, 116, 146
Loreto 238, 240
Maiolo 237
Majano 219
Mantova 52
Marche 28n, 34n, 240, 241n
Modena 52
Monte Carlo (Repubblica di San Marino) 228
Montecerreto 224
Montecucco 237
Montefeltro 14
Montegiardino 22n, 147n, 149, 228
Montemaggio 217, 237
Nazareth 240
Olanda 112
Paderno 216, 219
Pennabilli 147, 147n, 237
Pesaro 36, 36n, 37, 112
Piagge (Spiagge) 160, 203, 210n, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 226n, 229, 230, 232
Piandavello 231
Pieve Corena 148n
Puglia 53, 54, 54n, 63, 64
Ravenna 36, 37, 79n, 84
Reggio Emilia 52

- Rimini 14, 21n, 36, 37, 37n, 38n, 39, 43, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 72, 77, 81, 82, 84, 85, 101, 102, 103, 104, 106n, 110, 112, 118, 125, 147, 147n
- Roma 20n, 77n, 110n, 115, 173, 174, 181, 183, 209, 210, 215n, 243, 256, 256n
- Romagna 14, 32n, 34n, 61, 75, 77, 81, 84, 90
- San Giovanni (San Gianni) 147n
- San Marino (Repubblica di) 13, 14, 15n, 17, 21-28, 31n, 33n, 34-46, 54, 55n, 56, 61, 71-73, 77-91, 100-119, 123-124, 127-128, 137-141, 145, 147-150, 154, 156, 159, 164, 168, 170, 172, 175, 181, 184, 187n, 189-191, 197, 198, 202-204, 208, 208n, 210, 214n, 215, 220, 224, 224n, 227, 227n, 231, 231n, 234, 238, 243, 249, 251, 253, 255, 259, 262
- San Marino Città 22n, 140, 148, 199
- San Mauro 36
- Santa Mustiola 150, 188, 201n, 234n
- Sassofeltro 237
- Scorticata 237, 237n
- Seggiano 218
- Senigallia 36, 39, 43n, 112
- Serravalle 22n, 147n, 149
- Serrone 222, 223
- Sicilia 35, 37, 53
- Spagna 112, 134
- Stato pontificio (Santa Sede) 32, 33n, 75, 75n, 76, 77, 78, 78n, 79, 80, 106n, 110, 111, 112, 113, 113n, 114, 117, 124n, 127, 146, 147, 170n, 214, 231
- Tessano 150, 237, 238
- Toscana 21, 46, 48, 116, 146, 233
- Trieste 35, 37n, 38n, 39, 52, 112, 118
- Ungheria 112, 114, 115, 122, 135, 139
- Urbino 32n, 33n, 38n, 47
- Valdragone 148, 148n, 150, 167n, 180, 180n, 189, 192, 194, 204, 238, 242, 249, 267
- Valle Sant'Anastasio 237
- Venezia 20n, 51, 54n, 75, 76, 76n, 78, 101, 103
- Verona 51, 52
- Verucchio 62, 217, 230, 237

STUDI STORICI SAMMARINESI

collana fondata da Sergio Anselmi e diretta da Ercole Sori

1. Sergio Anselmi, a cura di, *Il territorio e la gente della Repubblica di San Marino. Secoli XIV-XIX*, 1993, pp. 282, € 15,49.
2. S. Anselmi, G. Di Méo, V. Fumagalli, L. Gambi, R. Kottje, L. Mallart i Casamajor, Ch. V. Phythian-Adams, R. Zangheri, *Alle origini dei territori locali*, 1993, pp. 88, € 7,75.
3. B. Andreolli, P. Bonacini, V. Fumagalli, M. Montanari, *Territori pubblici rurali nell'Italia del medioevo*, 1993, pp. 50, € 6,20.
4. Pierpaolo Bonacini e Gianluca Bottazzi, *Il territorio sammarinese tra età romana e primo medioevo. Ricerche di topografia e storia*, 1994, pp. 156, € 12,91.
5. Marco Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo". San Marino dal basso Medioevo all'Ottocento*, 1994, pp. 188, € 13,94.
6. Paola Magnarelli, *Nella rete repubblicana. Aspetti dell'Ottocento nella Repubblica di San Marino*, 1994, pp. 198, € 15,49.
7. Donatella Fioretti, *Dalla "democrazia" alla "aristocrazia elettiva". Il ceto dirigente a San Marino nei secoli XVII e XVIII*, 1994, pp. 222, € 15,49.
8. Luigi Rossi, *Dinamiche patrimoniali e stratificazione sociale nei catastri sammarinesi: secoli XVII-XVIII*, 1994, pp. 192, € 15,49.
9. Carlo Verducci, *Popolazione ed emergenze economico-sanitarie a San Marino tra Medioevo e Ottocento*, 1995, pp. 170, € 15,49.
10. Girolamo Allegretti e Augusta Palombarini, *Possidenza oltre confine: ricchezza carità devianza a San Marino in età moderna*, 1995, pp. 118, € 12,91.
- 1-10. Ada Antonietti, a cura di, *Antroponimi e toponimi nei Quaderni 1-10 del Centro di Studi Storici Sammarinesi. Indici dei nomi*, 1995, pp. 113, € 7,75.
11. Ivo Biagianti, *La terra e gli uomini a San Marino. Agricoltura e rapporti di produzione dal Medioevo al Novecento*, 1995, pp. 242, € 15,49.
12. Francesco Casadei, Marco Pelliconi, Laura Rossi, Patrizia Sabbatucci Severini, *Sindacato politica economia a San Marino in età contemporanea*, 1995, pp. 243, € 15,49.

13. Ivo Biagianti, Gennaro Carotenuto, Francesco Vittorio Lombardi, Marco Moroni, Augusta Palombarini, *Momenti e temi di storia sammarinese*, 1996, pp. 174, € 15,49.
14. Alberto Grohmann, a cura di, *Le fonti censuarie e catastali tra tarda romanità e basso medioevo: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, San Marino*, 1996, pp. 312, € 17,56.
15. Augusta Palombarini, *Marginalità e devianza femminile nelle fonti criminali sammarinesi, secoli XVIII-XIX*, 1997, pp. 158, € 12,91.
16. Marco Moroni, *Tra Romagna e Marche. Le campagne feretrano-romagnole in età moderna*, 1997, pp. 198, € 15,49.
17. Leandro Maiani, *L'istruzione popolare nella Repubblica di San Marino*, 1998, pp. 96, € 10,33.
18. Tiziana Bernardi, Cristina Biancone, Luigi Rossi, Carlo Verducci, *Quattro studi sulla storia della Repubblica di San Marino e di Rimini, secoli XVIII-XIX*, 1998, pp. 168, € 12,91.
19. Olimpia Gobbi, *Risorse e governo dell'ambiente a San Marino fra XV e XIX secolo*, 1999, pp. 184, € 15,49.
20. Emanuela Di Stefano, *Commerci, prestito e manifatture a San Marino nel Quattrocento*, 2000, pp. 120, € 12,91.
21. Alberto Grohmann, Giacomina Nenci, Mario Sbriccoli, Ercole Sori, *Uno Stato e la sua storia nei volumi 1-20 (1993-1999) del Centro Sammarinese di Studi Storici*, 2000, pp. 120, € 10,33.
22. Francesco Pirani, Marco Moroni, Luigi Rossi, Tiziana Bernardi, *Tra San Marino e Rimini, secoli XIII-XX*, 2001, pp. 184, € 15,49.
23. Laura Rossi, *Il movimento sindacale a San Marino (1900-1960)*, 2003, pp. 192, € 15,50.
24. Carlo Verducci, *Clima e meteorologia nel Settecento. Dagli scritti di Giano Planco (Giovanni Bianchi, Rimini, 1693-1775)*, 2005, pp. 176, € 16,00.
25. Marco Moroni, a cura di, *Papa Clemente XIV e la terminazione dei confini sammarinesi nella seconda metà del Settecento: istituzioni, territorio e paesaggio*, 2006, pp. 212, € 16,00.
26. Paolo C. Pissavino, *Le ragioni della Repubblica. La "Città felice" di Lodovico Zuccolo*, 2007, pp. 336, € 20,00.
27. Maurizio Ridolfi e Stefano Pivato, a cura di, *I colori della politica. Passioni, emozioni e rappresentazioni nell'età contemporanea*, 2008, pp. 254, € 35,00.

28. Michaël Gasperoni, *Popolazione, famiglie e parentela nella Repubblica di San Marino in epoca moderna*, 2009, pp. 240, € 35,00.
29. Davide Bagnaresi, *Miti e stereotipi: l'immagine di San Marino nelle guide turistiche dall'Ottocento a oggi*, 2009, pp. 264, € 18,00.
30. Maria Ciotti e Andrea Trubbiani, *Istituzioni economiche e sociali a San Marino in età moderna*, 2010, pp. 296, € 20,00.

In preparazione:

Patrizia Battilani e Stefano Pivato, a cura di, *Il turismo nei piccoli borghi fra cultura e ri-definizione dell'identità urbana: il caso di San Marino*

Sante Cruciani, *Passioni politiche in tempo di guerra fredda. La Repubblica di San Marino e l'Italia Repubblicana tra storia nazionale e relazioni internazionali (1945-1947)*

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del

CENTRO SAMMARINESE DI STUDI STORICI - DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

Antico Monastero di Santa Chiara - contrada Omerelli, 20

47890 Repubblica di San Marino RSM

Tel. 0549 88.25.13 - Fax 0549 88.54.45

E-mail: csss@unirmsm.sm - www.unirmsm.sm/dss

Finito di stampare nel mese di maggio 2010